SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 166

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 19 luglio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 126/L

DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2005, n. **139.**

Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34.

05G0163

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 8 luglio 2005, n. **137.**

Modifiche all'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 463 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), è soppressa la parola «penale»;

b) al numero 3), sono soppresse le parole: «con la morte,»;

c) dopo il numero 3) è inserito il seguente:

«3-*bis)* chi, essendo decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330, non è stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione della medesima».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4056):

Presentato dall'on. MARTINI l'11 giugno 2003.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 23 giugno 2003 con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 15, 16, 24 luglio; 10, 30 settembre e 13 novembre 2003.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 21 luglio 2004.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa il 21, 27 luglio 2004 e approvato il 30 luglio 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 3077):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 6 agosto 2004 con pareri delle commissioni, 1ª e Speciale in materia di infanzia e di minori.

Esaminato dalla 2ª commissione il 15 settembre 2004; 9 marzo 2005 e approvato, con modificazioni, il 3 maggio 2005.

Camera dei deputati (atto n. 4056-B):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 10 maggio 2005 con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 18, 24 maggio e 16 giugno 2005.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 23 giugno 2005.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa il 23 giugno 2005 e approvato il 29 giugno 2005.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1, comma 1, letere a), b) e *c)*:

— Il testo dell'art. 463 del codice civile, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«463. Casi d'indegnità.

È escluso dalla successione come indegno [c.c. 306, 309, 466, 468, 683, 688, 696; c.p. 541]:

1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale [c.p. 43, 575];

2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio [c.p. 397, 579, 580];

3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile, con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale [c.p. 368]; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale [c.p. 372];

3-bis) chi, essendo decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione di tratta a norma dell'art. 330, non è stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione della medesima;

4) chi ha indotto con dolo [c.c. 1439] o violenza [c.c. 1434] la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita [c.c. 679];

5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata [c.c. 684];

6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso [c.p. 491].».

05G0165

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 maggio 2005, n. **138.**

Misure per il reinserimento sociale dei collaboratori di giustizia e delle altre persone sottoposte a protezione, nonché dei minori compresi nelle speciali misure di protezione.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, recante «Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia», con le modificazioni apportate, in particolare, dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45, recante «Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia, nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza» e, in particolare, gli articoli 13, comma 8, e 17-*bis*;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, recante la disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia;

Vista la legge 7 gennaio 1998, n. 11, recante la disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario;

Visto il proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, del 23 aprile 2004, n. 161, recante «Regolamento ministeriale concernente le speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia e i testimoni, ai sensi dell'articolo 17-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, introdotto dall'articolo 19 della legge 13 febbraio 2001, n. 45»;

Ritenuta la necessità di disciplinare, ai fini del reinserimento sociale dei collaboratori e delle altre persone sottoposte a protezione, le modalità di conservazione del posto di lavoro ovvero il trasferimento ad altra sede o ufficio secondo forme e modalità che assicurino la riservatezza e l'anonimato degli interessati e di definire specifiche misure di assistenza e di reinserimento sociale destinate ai minori compresi nelle speciali misure di protezione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali»;

Sentiti il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca scientifica;

Sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 febbraio 2004 e del 24 gennaio 2005;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Persone cui è garantita la conservazione del posto di lavoro

1. Ai collaboratori e testimoni di giustizia sottoposti a speciali misure di protezione ed alle altre persone indicate all'articolo 9, comma 5, e all'articolo 16-*bis*, comma 3, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45, che siano dipendenti pubblici e che non possano continuare a svolgere attività lavorativa per motivi di sicurezza, è garantita, la conservazione del posto di lavoro, secondo le modalità previste dagli specifici ordinamenti o dalla contrattazione collettiva, per tutto il periodo di vigenza delle misure stesse.

2. Per i dipendenti privati, il posto di lavoro è mantenuto con sospensione degli oneri retributivi e previdenziali a carico del datore di lavoro fino al rientro in servizio dei dipendenti medesimi. Si applicano le vigenti norme in ordine alla sostituzione del lavoratore assente per una causa di sospensione obbligatoria del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto.

3. Sono fatti salvi i procedimenti disciplinari nonché gli atti ed effetti ad essi conseguenti.

Art. 2.

Persone ammesse al piano provvisorio di protezione

1. I soggetti indicati nell'articolo 1 ammessi al piano provvisorio di protezione deliberato dalla Commissione centrale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominata «Commissione centrale», sono, se dipendenti pubblici, collocati in aspettativa senza assegni o in un altro analogo istituto che, secondo gli specifici ordinamenti e la contrattazione collettiva, permette la conservazione del posto di lavoro senza la corresponsione di emolumenti, a decorrere dal giorno del trasferimento dal luogo di residenza fino alla deliberazione della Commissione centrale sulla proposta di ammissione alle speciali misure di protezione. I soggetti indicati nell'articolo 1 ammessi al piano provvisorio di protezione, se dipendenti privati, mantengono il posto di lavoro, con sospensione degli oneri retributivi e previdenziali a carico del datore di lavoro fino al rientro in servizio dei dipendenti medesimi. Si applicano le vigenti norme in ordine alla sostituzione del lavoratore assente per una causa di sospensione obbligatoria del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto.

Art. 3.

Dipendenti pubblici ammessi alle speciali misure di protezione

1. Ai soggetti indicati nell'articolo 1 che siano dipendenti pubblici e che, in applicazione delle speciali misure di protezione, vengono trasferiti in comuni diversi da quelli di residenza è assicurata la ricollocazione lavorativa presso sedi o uffici dell'Amministrazione o ente pubblico di appartenenza ovvero presso altre amministrazioni o enti pubblici, individuati tenendo conto delle esigenze di sicurezza e riservatezza degli interessati.

2. A tal fine, il Prefetto competente per il luogo in cui gli interessati sono stati trasferiti, dopo aver acquisito il loro preventivo assenso e verificate le opportunità esistenti, provvede ad attivare le procedure per l'assegnazione degli interessati ad altra sede od ufficio dell'Amministrazione, ovvero per la loro assegnazione in comando, o distacco, presso altre amministrazioni o enti pubblici, d'intesa con questi ultimi, secondo le vigenti disposizioni di settore ed i contratti collettivi nazionali di settore.

3. Nei casi in cui non risulti possibile individuare una collocazione lavorativa per gli interessati nel territorio della provincia o regione in cui sono stati trasferiti, il Prefetto, qualora individui, d'intesa con altri Prefetti, anche di altre regioni, ai sensi del comma 2 e compatibilmente con le esigenze di sicurezza e riservatezza, una collocazione lavorativa in altra provincia anche di altra regione, dispone il loro trasferimento nella località ritenuta opportuna.

4. Il Prefetto competente per il luogo in cui gli interessati sono stati trasferiti provvede all'attuazione delle speciali misure di protezione.

5. I soggetti di cui al comma 1 mantengono il trattamento economico e l'anzianità contributiva di cui godevano alla data della proposta di ammissione alle speciali misure di protezione.

6. I testimoni di giustizia ammessi alle speciali misure di protezione hanno diritto, nel periodo di interruzione dell'attività lavorativa per esigenze connesse all'attuazione delle predette misure, ai versamenti degli oneri contributivi da parte dell'amministrazione o ente pubblico di appartenenza.

Art. 4.

Dipendenti privati ammessi alle speciali misure di protezione

1. Nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 1 che ricoprivano, alla data della proposta, posti di lavoro nel settore privato, e che non possono prestare attività lavorativa per motivi di sicurezza, viene mantenuto il posto di lavoro, con sospensione degli oneri retributivi e previdenziali a carico del datore di lavoro fino al rientro in servizio dei dipendenti medesimi. Si applicano le vigenti norme in ordine alla sostituzione del lavoratore assente per una causa di sospensione obbligatoria del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto.

2. Se l'azienda dispone di sedi, anche in provincie o regioni diverse da quella in cui sono attuate le speciali misure di protezione, gli interessati possono essere trasferiti, con il loro assenso, presso di esse, se sia possibile la continuazione delle prestazioni lavorative e fatte salve le esigenze di sicurezza. Ai relativi adempimenti provvede, previ accordi con il datore di lavoro, l'Autorità competente per l'attuazione delle speciali misure. In caso di trasferimento in altra provincia, le speciali misure di protezione vengono attuate dal Prefetto di quest'ultima.

3. L'Autorità competente all'attuazione delle speciali misure di protezione provvede a rimborsare ai soggetti di cui al comma 1, che siano in possesso dei prescritti requisiti, gli importi dei contributi volontari da essi versati agli Enti previdenziali e relativi al periodo in cui non hanno potuto svolgere attività lavorativa per motivi di sicurezza. Il rimborso è corrisposto su istanza documentata degli interessati.

Art. 5.

Dipendenti pubblici ammessi allo speciale programma di protezione

1. I dipendenti pubblici ammessi allo speciale programma di protezione, ad eccezione dei testimoni di giustizia di cui al successivo articolo 6, sono collocati in aspettativa senza assegni, o in altro analogo istituto, che, secondo gli specifici ordinamenti e la contrattazione collettiva, permette la conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del programma senza la corresponsione di emolumenti.

2. I soggetti di cui al precedente comma possono chiedere al Servizio Centrale di Protezione, successivamente alla comunicazione del provvedimento di ammissione al programma, l'attivazione della procedura per la loro assegnazione in via temporanea, ad altra sede di servizio dell'Amministrazione di appartenenza ovvero, se ciò non sia possibile, il distacco o comando presso altra amministrazione o ente pubblico, d'intesa con questi ultimi secondo le vigenti disposizioni di settore ed i contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. Il Servizio Centrale di Protezione provvede, una volta ricevuta la richiesta, ad individuare, tenendo conto dei profili di sicurezza, riservatezza e anonimato, la sede lavorativa presso cui trasferire gli interessati. A tale scopo, interpella le amministrazioni e gli enti pubblici competenti, nonché le Autorità provinciali di pubblica sicurezza di volta in volta interessate. Il trasferimento è comunque disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Agli interessati è garantito il mantenimento del livello retributivo goduto alla data del collocamento in aspettativa o in analogo istituto aggiornato agli aumenti contrattuali intervenuti, nonché il riconoscimento del periodo trascorso in aspettativa senza assegni ai fini dell'anzianità di servizio.

5. Nel caso di impossibilità di ricollocazione per mancanza di posti vacanti nella qualifica, i dipendenti pubblici ammessi allo speciale programma di protezione possono essere collocati in comando o distacco presso altri amministrazioni o enti pubblici, d'intesa con questi ultimi, secondo le vigenti disposizioni di settore ed i contratti nazionali di lavoro.

6. Se gli interessati richiedono in via definitiva il trasferimento dalla sede di servizio, o il transito nei ruoli di altra amministrazione o ente pubblico, l'amministrazione o ente di appartenenza provvede alla collocazione dei dipendenti in mobilità, e individua, ove non si sia già provveduto, l'amministrazione o l'ente di assegnazione, che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può attivare la procedura per l'inserimento nel proprio organico.

Art. 6.

Dipendenti pubblici ammessi al programma speciale di protezione in qualità di testimoni

1. A partire dalla data del provvedimento di ammissione al programma speciale di protezione, i testimoni dipendenti pubblici sono collocati in aspettativa retribuita, ai sensi dell'articolo 16-*ter*, lettera *d)*, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.

2. Se gli interessati richiedono di essere trasferiti in località diversa da quella in cui risiedevano originariamente, il Servizio Centrale di Protezione provvede, previa valutazione dei profili di sicurezza, riservatezza e anonimato, alle necessarie procedure per il trasferimento della sede di servizio presso l'amministrazione di appartenenza, o il comando o il distacco presso altri amministrazioni o enti pubblici d'intesa con questi ultimi, secondo le vigenti disposizioni di settore. Gli interessati mantengono il livello retributivo di cui godevano all'atto del collocamento in aspettativa aggiornato agli aumenti contrattuali intervenuti, nonché il riconoscimento del periodo trascorso in aspettativa senza assegni ai fini dell'anzianità di servizio e, ove possibile, le medesime mansioni.

3. L'interessato cessa dalla posizione di aspettativa per tutto il periodo in cui presta attività lavorativa nella nuova sede, a decorrere dalla data in cui si è perfezionato il suo trasferimento ad altra sede di servizio o il suo comando o distacco presso altra amministrazione.

Art. 7.

Dipendenti privati ammessi allo speciale programma di protezione

1. Ai dipendenti privati ammessi al programma speciale di protezione è mantenuto il posto di lavoro con sospensione degli oneri retributivi e previdenziali a carico del datore di lavoro fino al rientro in servizio dei dipendenti medesimi. Si applicano le vigenti norme in ordine alla sostituzione del lavoratore assente per una causa di sospensione obbligatoria del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto.

2. Successivamente alla deliberazione della Commissione centrale di ammissione al programma speciale, il Servizio Centrale di Protezione provvede, se gli interessati lo richiedono, al loro trasferimento, se possibile, in altra sede della medesima azienda, previ accordi con il datore di lavoro e fatte salve le esigenze di sicurezza.

3. Nella determinazione delle misure di protezione, il Servizio Centrale di Protezione tiene conto delle esigenze di ricollocazione lavorativa di cui al precedente comma.

4. Il Servizio Centrale di Protezione provvede a rimborsare ai soggetti di cui al comma 1, che siano in possesso dei prescritti requisiti, gli importi dei contributi volontari da essi versati agli enti previdenziali e relativi al periodo in cui non hanno potuto svolgere attività lavorativa per motivi di sicurezza. Il rimborso è corrisposto su istanza documentata degli interessati.

Art. 8.

Tutela della riservatezza delle persone ammesse a speciali misure di protezione che svolgono attività lavorativa

1. Nei confronti dei soggetti ammessi a speciali misure di protezione che svolgono attività lavorativa durante il periodo di sottoposizione alle stesse, le amministrazioni e gli enti competenti adottano, d'intesa con gli Organi preposti all'attuazione delle speciali misure o del programma, idonei accorgimenti per impedire, in caso di consultazione di banche dati o archivi informatici, l'individuazione degli interessati e del luogo di lavoro delle località in cui gli interessati effettuano le prestazioni.

Art. 9.

Tutela dei minori nei cui confronti è stata avanzata una proposta di speciali misure di protezione

1. Ogni volta che soggetti minori nei cui confronti è stata avanzata una proposta di speciali misure di protezione sono affidate a persone non incluse nella proposta stessa o che rifiutano di sottoporsi alle misure, la Commissione centrale provvede a darne tempestiva informazione all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale dei minorenni ed a quello presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito è il luogo dell'ultima residenza del minore.

2. Se la competenza ad assumere provvedimenti che riguardano il minore appartiene ad un tribunale diverso, l'ufficio del pubblico ministero trasmette l'informazione ricevuta al corrispondente ufficio presso il tribunale competente.

Art. 10.

Assistenza psicologica ai minori sottoposti a speciali misure di protezione

1. Gli Organi competenti all'attuazione delle speciali misure di protezione e del programma speciale di protezione assicurano, mediante personale specializzato appartenente ai Servizi dipendenti dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia o mediante accordi con le strutture pubbliche sul territorio, la necessaria assistenza psicologica ai minori in situazioni di disagio.

2. La richiesta di assistenza può provenire dal minore dai suoi genitori o dall'Autorità giudiziaria.

3. Le località nelle quali devono essere trasferiti i nuclei familiari, i cui componenti sono sottoposti alle speciali misure di protezione ovvero al programma speciale, sono individuate tenendo conto anche delle esigenze scolastiche e di inserimento sociale dei minori appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Art. 11.

Posizione scolastica dei minori sottoposti a speciali misure di protezione

1. Gli Organi competenti all'attuazione delle speciali misure e del programma speciale di protezione provvedono, tramite specifiche intese con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e con il Ministero della giustizia — Dipartimento per la Giustizia Minorile — a garantire ai minori l'assolvimento degli obblighi scolastici, salvaguardando la loro tutela.

2. Il Servizio Centrale di Protezione stabilisce le necessarie intese con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca affinché i minori sottoposti a speciale programma di protezione possano frequentare i corsi di studio con le cautele necessarie ad impedire il disvelamento della loro identità.

3. I titoli di studio delle persone sottoposte a programma speciale di protezione, che siano stati conseguiti con nominativi di copertura per motivi di sicurezza, vengono convertiti con il nominativo reale, su richiesta degli interessati e previa consegna al Servizio centrale di protezione del diploma conseguito con le generalità di copertura, tramite accordi tra il medesimo Servizio centrale e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per finalità di reinserimento sociale e lavorativo.

Art. 12.

Accesso delle persone ammesse alle speciali misure di protezione a corsi di formazione professionale

1. Nell'ambito dell'istruzione professionale, le Autorità che attuano le speciali misure ed il programma speciale di protezione provvedono, tramite intese con gli enti pubblici competenti, ad incentivare l'accesso delle persone incluse nelle misure stesse a corsi di formazione e specializzazione finalizzati all'inserimento lavorativo.

2. Per le persone ammesse allo speciale programma di protezione ed in possesso dei documenti di copertura di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45, il Servizio Centrale di Protezione stabilisce, d'intesa con gli enti interessati, le modalità di iscrizione ai corsi, nel rispetto delle esigenze di sicurezza.

3. Con analoghe intese, si provvede alla conversione con le vere generalità degli attestati conseguiti al termine dei corsi, alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del presente decreto.

Art. 13.

Personale dipendente dagli enti locali e dalle regioni

1. Le regioni e gli enti locali provvedono all'adozione degli atti normativi di loro competenza ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni e nel presente regolamento.

Art. 14.

Oneri finanziari

1. L'applicazione del presente regolamento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, delle regioni e degli enti locali interessati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 13 maggio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

Il Ministro della giustizia: CASTELLI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 327

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 1° aprile 1981, n. 121, reca: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».

— Si riporta il testo vigente degli articoli 13, comma 8, e 17-*bis*, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia):

«Art. 13. — *(Omissis)*.

8. Ai fini del reinserimento sociale dei collaboratori e delle altre persone sottoposte a protezione, è garantita la conservazione del posto di lavoro ovvero il trasferimento ad altra sede o ufficio secondo le forme e le modalità che, assicurando la riservatezza e l'anonimato dell'interessato, sono specificate in apposito decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati. Analogamente si provvede per la definizione di specifiche misure di assistenza e di reinserimento sociale destinate ai minori compresi nelle speciali misure di protezione.».

«Art.17-*bis (Previsione di norme di attuazione)*. — 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, emanati di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e la commissione centrale di cui all'art. 10, comma 2, sono precisati i contenuti e le modalità di attuazione delle speciali misure di protezione definite e applicate anche in via provvisoria dalla commissione centrale nonché i criteri che la medesima applica nelle fasi di istruttoria, formulazione e attuazione delle misure predette.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i presupposti e le modalità di applicazione delle norme sul trattamento penitenziario, previste dal Titolo I della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e dal Titolo I del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, alle persone ammesse alle misure speciali di protezione e a quelle che risultano tenere o aver tenuto condotte di collaborazione previste dal codice penale o da disposizioni speciali relativamente ai delitti di cui all'art. 9, comma 2.

3. Con decreti del Ministro dell'interno, emanati di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della giustizia e della difesa, sono adottate le norme regolamentari per disciplinare le modalità per il versamento e il trasferimento del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui all'impegno assunto dal collaboratore a norma dell'art. 12, comma 2, lettera *e)*, del presente decreto, nonché le norme regolamentari per disciplinare, secondo le previsioni dell'art. 12-*sexies*, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, le modalità di destinazione del denaro, nonché di vendita e destinazione dei beni e delle altre utilità.

4. I decreti previsti dai commi 1, 2 e 3, nonché quello previsto dall'art. 13, coma 8, sono emanati ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi dei regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato.».

— La legge 13 febbraio 2001, n. 45, reca: «Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza».

— Il decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, reca: «Disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia».

La legge 7 gennaio 1998, n. 11, reca: «Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario».

— Il decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, reca: «Regolamento ministeriale concernente le speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia e i testimoni, ai sensi dell'art. 17-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, introdotto dall'art. 19 della legge 13 febbraio 2001, n. 45».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: «Norme generali sull'ordinamento di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

— Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, reca: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo vigente degli articoli 9, comma 5 e 16-*bis*, comma 3, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):

«Art. 9. — *(Omissis)*.

5. Le speciali misure di protezione di cui al comma 4 possono essere applicate anche a coloro che convivono stabilmente con le persone indicate nel comma 2 nonché, in presenza di specifiche situazioni, anche a coloro che risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone. Il solo rapporto di parentela, affinità o coniugio, non determina, in difetto di stabile coabitazione, l'applicazione delle misure.».

«Art. 16. — *(Omissis)*.

3. Le speciali misure di protezione si applicano, se ritenute necessarie, a coloro che coabitano o convivono stabilmente con le persone indicate nel comma 1, nonché, ricorrendone le condizioni, a chi risulti esposto a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni trattenute con le medesime persone.».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):

«Art. 10 *(Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione)*. — 1. (Comma abrogato).

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri interessati, è istituita una commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione.

2-*bis*. La commissione centrale è composta da un Sottosegretario di Stato all'interno che la presiede, da due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I componenti della commissione diversi dal presidente sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato specifiche esperienze nel settore e che siano in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalità organizzata, ma che non sono addetti ad uffici che svolgono attività di investigazione, di indagine preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico eversivo.

2-*ter*. Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre alla proposta di cui all'art. 11, tutti gli atti e i provvedimenti comunque pervenuti alla commissione centrale, gli atti e i provvedimenti della commissione stessa, salvi gli estratti essenziali e le attività svolte per l'attuazione delle misure di protezione. Agli atti e ai provvedimenti della commissione, salvi gli estratti essenziali che devono essere comunicati a organi diversi da quelli preposti all'attuazione delle speciali misure di protezione, si applicano altresì le norme per la tenuta e la circolazione degli atti classificati, con classifica di segretezza adeguata al contenuto di ciascun atto.

2-*quater*. Per lo svolgimento dei compiti di segreteria e di istruttoria, la Commissione centrale si avvale dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia. Per lo svolgimento dei compiti di istruttoria, la commissione può avvalersi anche del Servizio centrale di protezione di cui all'art. 14.

2-*quinquies*. Nei confronti dei provvedimenti della Commissione centrale con cui vengono applicate le speciali misure di protezione, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'art. 13, comma 1, non è ammessa la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o dell'art. 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.

2-*sexies*. Nei confronti dei provvedimenti della Commissione centrale con cui vengono modificate o revocate le speciali misure di protezione anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'art. 13, comma 1, l'ordinanza di sospensione cautelare emessa ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o dell'art. 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, ha efficacia non superiore a sei mesi. Con l'ordinanza il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la discussione di merito del ricorso che deve avvenire entro i quattro mesi successivi; il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria. I termini processuali sono ridotti alla metà.

2-*septies*. Nel termine entro il quale può essere proposto il ricorso giurisdizionale ed in pendenza del medesimo il provvedimento di cui al comma 2-*sexies* rimane sospeso sino a contraria determinazione del giudice in sede cautelare o di merito.

2-*octies*. I magistrati componenti della Commissione centrale non possono esercitare funzioni giudicanti nei procedimenti cui partecipano a qualsiasi titolo i soggetti nei cui confronti la commissione, con la loro partecipazione, ha deliberato sull'applicazione della misura di protezione.

2-*nonies*. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono stabilite le modalità di corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti della commissione centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima commissione. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato nella misura massima di 42.000 euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. (Comma abrogato).».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (per l'argomento v. nelle note alle premesse):

«Art. 30 *(Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse)*. — 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla

stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.

2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.

2-*bis*. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza.

2-*ter*. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-*bis*, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.

2-*quater*. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.».

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 16-*ter*, lettera *d)*, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):

«Art. 6-*ter (Contenuto delle speciali misure di protezione)*. — 1. I testimoni di giustizia cui è applicato lo speciale programma di protezione hanno diritto:

(Omissis);

d) se dipendenti pubblici, al mantenimento del posto di lavoro, in aspettativa retribuita, presso l'amministrazione dello Stato al cui ruolo appartengono, in attesa della definitiva sistemazione anche presso altra amministrazione dello Stato;

(Omissis).».

Nota all'art. 12:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 13, comma 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):

«10. Al fine di garantire la sicurezza, la riservatezza e il reinserimento sociale delle persone sottoposte a speciale programma di protezione a norma del comma 5 e che non sono detenute o internate è consentita l'utilizzazione di un documento di copertura.».

05G0162

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERAZIONE 12 luglio 2005.

Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 7 della deliberazione della Camera dei deputati 31 luglio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 5 agosto 2003, recante l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, come sostituito dalla deliberazione della Camera dei deputati 15 luglio 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2004, è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione conclude i propri lavori entro il 31 dicembre 2005 e presenta una relazione conclusiva all'assemblea entro il 28 febbraio 2006.».

Il Presidente: CASINI

LAVORI PREPARATORI

(Documento XXII, n. 21)

Presentato dai deputati TAORMINA, SCHMIDT, BIANCHI CLERICI, RANIELI, MOTTA, DE BRASI, TUCCILLO E DEIANA il 19 maggio 2005.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri) il 26 maggio 2005, con il parere delle commissioni I, II e IV.

Esaminato dalla III commissione il 23 giugno 2005 e il 5 luglio 2005. Relatore: on. LANDI DI CHIAVENNA.

Esaminato in assemblea l'8 luglio 2005 ed approvato il 12 luglio 2005.

05A07251

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2005.

Assegnazione alla regione Veneto di risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di € 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di € 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale, nell'ambito della complessiva dotazione del Fondo, è stata destinata la complessiva somma di € 200.000.000,00, in ragione di € 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorità, riservando l'importo di € 67.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza regionale, e l'importo di € 32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale;

Vista la medesima ordinanza n. 3362/2004 con la quale, relativamente agli interventi di competenza regionale, sono state ripartite le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2004 e sono stati dettati i criteri per la determinazione dei relativi finanziamenti, in particolare destinando alla regione Veneto la complessiva somma di € 4.026.129,00;

Viste le note prot. n. DPC/54435 del 29 novembre 2004, prot. n. DPC/5577 del 29 gennaio 2005 e prot. n. 0010734 del 15 febbraio 2005 con le quali la regione Veneto ha trasmesso il programma delle verifiche tecniche ed il piano degli interventi di adeguamento o miglioramento di cui all'art. 1, comma 4, lettere *a)* e *c)* della predetta ordinanza n. 3362/2004;

Ritenuto, sulla base dell'esito delle risultanze istruttorie, di dover procedere al finanziamento delle predette verifiche tecniche e degli interventi di adeguamento o miglioramento, per un importo complessivo pari ad € 4.026.129,00;

Visto il comma 2 del richiamato art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità del Fondo;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. A valere sulla quota di competenza della regione Veneto di cui all'allegato 1 all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 è assegnato alla Regione medesima il finanziamento di complessivi € 4.026.129,00 da destinare alla realizzazione delle verifiche tecniche e degli interventi di adeguamento o miglioramento di cui all'art. 1, comma 4, lettere *a)* e *c)* della predetta ordinanza n. 3362/2004, sugli edifici ed opere indicati negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione.

Roma, 6 giugno 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

Allegato 1 - Regione Veneto

PROGRAMMA DELLE VERIFICHE TECNICHE
(ORD 3362/2004 - ART 1, COMMA 4, LETTERA A)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
1	TV	Pederobba	Ponte SR 348 Ex Bretella	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.000,00
2	TV	Tarzo	Ponte SP 635 Torrente Cervano	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.000,00
3	VR	Torri del Benaco	Ponte SR 249 Torrente Rio Val Trompia	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.000,00
4	BL	Fonzaso	Ponte SR 50 Centrale ENEL	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.000,00
5	TV	Riese Pio X	Ponte SP 667 Fosso Brentone	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.000,00
6	TV	Caerano S. Marco	Ponte SP 667 Canale di Caerano	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.000,00
7	TV	Crocetta del Montello	Ponte SP 667 Strada interpoderale	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.000,00
8	TV	Montebelluna	Ponte SR 348 Canale Brentella	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.000,00
9	TV	Crocetta del Montello	Ponti SR 348 Via Diaz	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.000,00
10	TV	Cornuda	Ponti SR 348 Via Ferazzin	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.000,00
11	TV	Cornuda	Ponti SR 348 Torrente Nogarè	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.000,00
12	BL	Tambre d'Alpago	Ponte SP 422 Torrente Borsoi	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.000,00
13	TV	Pederobba	Ponte SR 348 Via Argini	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.000,00
14	BL	Farra d'Alpago	Ponte SP 422 Loc. Due Ponti - 1°	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.000,00
15	TV	Onè di Fonte	Ponte SP 248 Torrente Astego	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.000,00
16	TV	Asolo	Ponte SP 248 Torrente Muson	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.000,00
17	TV	Maser	SP 248 Cavalvavia Via Cantorse	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.000,00
18	TV	Caerano S. Marco	Ponte SP 248 Canale Brentella	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.000,00
19	TV	Nervesa della Battaglia	Ponte SP 248 Canale Priula	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.000,00
20	BL	Puos d'Alpago	Ponte SP 422 Torrente Valda	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.000,00
21	BL	Farra d'Alpago	Attraversamento torrente Runal	Comune di Farra d'Alpago	€ 1.000,00
22	VR	Brenzone	Ponte SR 249 Torrente Valle sul Torrente	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.000,00
23	VR	Brenzone	Ponte SR 249 Torrente Val Boccino	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.000,00
24	VR	Torri del Benaco	Ponte SR 249 Rio Fra' Orti	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.000,00
25	TV	Pederobba	Ponte SR 348 SC Ronchi - 1° Tronco	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.000,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
26	BL	Feltre	SR 348 Cavalcavia	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.000,00
27	BL	Farra d'Alpago	Ponte lungo la S.R. 423 (Km 4,158)	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.000,00
28	BL	Sappada	Ponte SR 355 Rio Lerpa	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.000,00
29	BL	Sappada	Ponte lungo la S.R. 355 (Km 38,865)	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.000,00
30	BL	Sappada	Ponte SR 355 Rio Muhlbach	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.000,00
31	BL	Sappada	Ponte SR 355 Rio Puicher	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.000,00
32	BL	Sappada	Ponte SR 355 Rio Fauner	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.000,00
33	BL	Sappada	Primo Ponte sul Piave SR 355	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.000,00
34	BL	Feltre	SR 348 Cavalcaferrovia	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.000,00
35	BL	Feltre	SR 348 Cavalcaferrovia	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.000,00
36	BL	Trichiana	Ponte SP 635 Loc. S. Antonio Tortal	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.000,00
37	BL	Fonzaso / Lamon	Ponte SR 50 Serra	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.000,00
38	BL	Trichiana	Ponte SP 635 Loc. Campedei	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.000,00
39	BL	Puos d'Alpago	Ponte SP 422 Torrente Romaseins	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.000,00
40	BL	Sedico	Ponte SR 203 Rio Val Vescovà	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.000,00
41	TV	Pederobba	Ponte SR 348 SC Ronchi - 2° Tronco	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.000,00
42	TV	Tarzo	Ponte SP 635 Torrente Cervano	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.000,00
43	TV	Fregona	Ponte SP 422 Torrente Gava	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.000,00
44	BL	Farra d'Alpago	Ponte SP 422 Loc. Due Ponti - 2°	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.000,00
45	BL	Sedico	Ponte SR 203 Torrente Rio Molini	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.000,00
46	BL	Belluno	Ponte SR 204 Torrente Salmenega	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.000,00
47	BL	Cibiana di Cadore	Ponte SP 347 Rio Ciarrezzarego	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.000,00
48	BL	Alano di Piave	SR 348 Calvalcavia	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.000,00
49	BL	Sedico	Ponte SR 203 Torrente Val di Pier	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.000,00
50	TV	San Zenone degli Ezzelini	Ponte SP 248 Torrente Roggia	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.023,00
51	TV	Cornuda	Ponte SP 248 Via S. Anna	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.039,32
52	BL	Farra d'Alpago	Ponte lungo la S.R. 423 (Km 4,074)	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.050,00
53	TV	Pederobba	Viadotto SR 348 SP Vidor	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.072,50

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
54	BL	Trichiana	Ponte SP 635 Torrente Tuora	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.072,50
55	TV	Pederobba	Ponte SR 348 Via Montello	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.121,25
56	BL	Limana	Ponte sul tornante Valfiera	Comune di Limana	€1.200,00
57	TV	Cison di Valmarino	Ponte SP 635 Torrente Gravon	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.231,13
58	BL	Sedico	Ponte SP 635 Torrente Gresal	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.260,00
59	TV	Pederobba	Viadotto SR 348 SP Possagno	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.319,63
60	TV	Pederobba	Ponte SR 348 SC Caldo	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.320,00
61	BL	Sappada	SR 355 Ponte dell'Acquatona	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.323,00
62	BL	Quero	SR 348 Cavalcavia SP1	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.324,35
63	BL	Puos d'Alpago	Ponte SP 422 Torrente Valturcana	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.336,50
64	TV	Pederobba	Viadotto SR 348 Via Rive	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.338,75
65	BL	Limana	Strada Gian Velnoil	Comune di Limana	€1.386,00
66	BL	Belluno	Ponte SR 204 Rio Duran	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.417,50
67	TV	Conneda - Asolo	Riparatore serbatoio	Consorzio Schievenin Alto Trevigiano - Montebelluna (TV)	€ 1.500,00
68	BL	Selett - Alano di Piave	Opera di posa sorgente	Consorzio Schievenin Alto Trevigiano - Montebelluna (TV)	€ 1.500,00
69	TV	Logorer - Pagnano - Asolo	Serbatoio	Consorzio Schievenin Alto Trevigiano - Montebelluna (TV)	€ 1.500,00
70	BL	Tegozzo - Quero	Opera di posa sorgente	Consorzio Schievenin Alto Trevigiano - Montebelluna (TV)	€ 1.500,00
71	BL	Farra d'Alpago	Ponte lungo la S.R. 423 (Km 1,922)	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.500,00
72	TV	Montebelluna	Centro frazionale Mercato Vecchio	Comune di Montebelluna	€ 1.500,00
73	TV	Montebelluna	Serbatoio di manovra - Via dei Stech	Comune di Montebelluna	€ 1.500,00
74	TV	Montebelluna	Sede Alpini di Biadene	Comune di Montebelluna	€ 1.500,00
75	TV	Pederobba	Tribune e spogliatoi di Onigo	Comune di Pederobba	€ 1.500,00
76	TV	Col de San - Castelcucco	Serbatoio Col de San - Castelcucco	Consorzio Schievenin Alto Trevigiano - Montebelluna (TV)	€ 1.500,00
77	TV	Cavaso del Tomba	Ex scuole elementari (ad uso casa di riposo)	Comune di Cavaso del Tomba	€ 1.500,00
78	TV	Cavaso del Tomba	Spogliatoio - Impianti sportivi	Comune di Cavaso del Tomba	€ 1.500,00
79	TV	Montebelluna	Serbatoio Casteller	Comune di Montebelluna	€ 1.500,00
80	TV	Onè - S. Nicolò - Fonte	Serbatoio di Onè - S. Nicolò - Fonte	Consorzio Schievenin Alto Trevigiano - Montebelluna (TV)	€ 1.500,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
81	TV	Montebelluna	Serbatoio ripartitore di S. Lucia - Presa 19	Comune di Montebelluna	€ 1.500,00
82	TV	S. Martino - Crespano del Grappa	Serbatoio S. Martino - Crespano del Grappa	Consorzio Schievenin Alto Trevigiano - Montebelluna (TV)	€ 1.500,00
83	TV	Farra - Paderno del Grappa	Serbatoio Farra - Paderno del Grappa	Consorzio Schievenin Alto Trevigiano - Montebelluna (TV)	€ 1.500,00
84	TV	Fiori - Nervasa della Battaglia	Serbatoio dei Fiori - Nervasa della Battaglia	Consorzio Schievenin Alto Trevigiano - Montebelluna (TV)	€ 1.500,00
85	TV	S. Lucia - Montebelluna	Serbatoio S. Lucia - Montebelluna	Consorzio Schievenin Alto Trevigiano - Montebelluna (TV)	€ 1.500,00
86	TV	Montebelluna	Serbatoio - Via dei Chive	Comune di Montebelluna	€ 1.500,00
87	TV	Muson - Castelcucco	Opera di posa sorgente Muson - Castelcucco	Consorzio Schievenin Alto Trevigiano - Montebelluna (TV)	€ 1.500,00
88	TV	Piovega - Mezzocol - Crespano del Grappa	Serbatoio Piovega - Mezzocol - Crespano del Grappa	Consorzio Schievenin Alto Trevigiano - Montebelluna (TV)	€ 1.500,00
89	BL	Farra d'Alpago	Municipio	Comune di Farra d'Alpago	€ 1.500,00
90	BL	Quero	Edificio comunale avente valenza protezione civile - Via Roma	Comune di Quero	€ 1.500,00
91	TV	Montebelluna	Centro frazionale di Contea	Comune di Montebelluna	€ 1.500,00
92	TV	Brega - Castelcucco	Serbatoio Brega - Castelcucco	Consorzio Schievenin Alto Trevigiano - Montebelluna (TV)	€ 1.500,00
93	BL	Farra d'Alpago	Sede municipale staccata di Spert	Comune di Farra d'Alpago	€ 1.500,00
94	TV	S. Lucia - Paderno del Grappa	Serbatoio S. Lucia - Paderno del Grappa	Consorzio Schievenin Alto Trevigiano - Montebelluna (TV)	€ 1.500,00
95	BL	Farra d'Alpago	Stadio di Farra - struttura Viale al lago	Comune di Farra d'Alpago	€ 1.500,00
96	BL	Farra d'Alpago	Struttura polifunzionale comunale di S. Croce	Comune di Farra d'Alpago	€ 1.500,00
97	VR	Badia Calavena	Edificio (ex scuole) da adibire a centro di educazione ambientale e naturalistica in loc. Sprea (comunità montana della Cessini	Comune di Badia Calavena	€ 1.545,00
98	TV	Pederobba	Viadotto SR 348 SC Centa	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.650,00
99	TV	Montebelluna	Viadotto SR 348 Vicolo Bocca Cavalla	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.800,00
100	BL	Vas	Museo Piave loc. Caorera (da usare per emergenza a scopi di protezione civile)	Comune di Vas	€ 1.850,00
101	TV	Montebelluna	Sede comunale Vigili Urbani	Comune di Montebelluna	€ 1.862,50
102	TV	Pederobba	Ponte sul torrente Curogna	Comune di Pederobba	€ 1.875,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
103	BL	Tambre d'Alpago	Ponte SP 422 Torrente Borsoi	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.881,00
104	TV	Montebelluna	Centro terapeutico diurno per giovani pazienti psichiatrici	Comune di Montebelluna	€ 2.012,50
105	BL	Vas	Municipio	Comune di Vas	€ 2.125,00
106	TV	Montebelluna	Caserma Vigili del fuoco	Comune di Montebelluna	€ 2.187,50
107	TV	Montebelluna	Centro ricreativo S. Gaetano	Comune di Montebelluna	€ 2.225,00
108	TV	Fregona	Ponte SP 422 Torrente Carron	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 2.283,75
109	VI	Crespadoro	Sede municipale	Comune di Crespadoro	€ 2.318,75
110	BL	Ponte nelle Alpi/Puos d'Alpago	Ponte SP 422 Loc. La Secca	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 2.491,13
111	BL	Belluno	Viadotto SR 204 Cav. ex S.P.	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 2.572,50
112	TV	Nervesa della Battaglia	Ponte SP 248 Canale Vittoria	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 2.578,05
113	VR	Vestenanova	Municipio	Comune di Vestenanova	€ 2.581,25
114	BL	S.Gregorio nelle Alpi	Municipio	Comune di S.Gregorio nelle Alpi	€ 2.602,50
115	BL	Puos d'Alpago	Ex scuole di Cornei (da adibire a strutture per la prot. civile)	Comune di Puos d'Alpago	€2.625,00
116	TV	Montebelluna	SR 348 Cavalcaferrovia FFSS	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 2.632,50
117	TV	Castelcucco	Edificio municipale	Comune di Castelcucco	€ 3.062,50
118	TV	Montebelluna	Palestra di Guarda Bassa	Comune di Montebelluna	€ 3.100,00
119	BL	Belluno	Ponte SR 204 Torrente Gresal	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 3.255,00
120	TV	Montebelluna	Viadotto SR 348 SP 248	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 3.273,75
121	TV	Montebelluna	Cimitero Biadene	Comune di Montebelluna	€ 3.350,00
122	TV	Castelcucco	Casa dell'anziano - Centro di lavoro guidato	Comune di Castelcucco	€ 3.600,00
123	BL	Quero	Palazzo municipale con contiguo fabbricato da accorpare	Comune di Quero	€ 3.628,13
124	TV	Montebelluna	Magazzino - Via Villette	Consorzio Schievenin Alto Trevigiano - Montebelluna (TV)	€ 3.750,00
125	TV	Gaiarine	Magazzino comunale	Comune di Gaiarine	€ 3.793,50
126	TV	Crocetta del Montello	Viadotto SR 348 FF.SS	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 3.881,25
127	TV	Dametto - Nervasa della Battaglia	Serbatoio Dametto - Nervasa della Battaglia	Consorzio Schievenin Alto Trevigiano - Montebelluna (TV)	€ 4.100,00
128	TV	Crocetta del Montello	Sede municipale	Comune di Crocetta del Montello	€ 4.125,00
129	TV	Segusino	Centro diurno comunale	Comune di Segusino	€ 4.250,00
130	TV	Segusino	Municipio del comune	Comune di Segusino	€ 4.400,00
131	TV	Pederobba	Viadotto SR 348 FF.SS.	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 4.680,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
132	BL	Alano Piave / Quero	Ponte SR 348 Torrente Tegorzo	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 4.725,00
133	BL	Feltre	Ponte SR 348 Torrente Sonna	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 4.982,25
134	TV	Crocetta del Montello	Viadotto SR 348 Via 4 Novembre	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 5.002,50
135	BL	Feltre	Galleria Rizzarda	Comune di Feltre	€ 5.250,00
136	TV	Loria	Sede municipale del comune di Loria	Comune di Loria	€ 5.250,00
137	TV	Pederobba	Ponte SR 348 Torrente Courogna	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 5.531,25
138	TV	Muson - Castelcucco	Edificio serbatoi di Muson - Castelcucco	Consorzio Schievenin Alto Trevigiano - Montebelluna (TV)	€ 5.625,00
139	BL	Feltre	Museo civico	Comune di Feltre	€ 5.625,00
140	BL	Feltre	Sede comando polizia municipale e uff. tecnico comunale	Comune di Feltre	€ 5.965,00
141	BL	Feltre	Biblioteca civica	Comune di Feltre	€ 6.000,00
142	TV	Gaiarine	Sede municipale	Comune di Gaiarine	€ 6.147,50
143	TV	Montebelluna	Palestra di Biadene	Comune di Montebelluna	€ 6.237,50
144	TV	Montebelluna	Stadio comunale - Via Biagi	Comune di Montebelluna	€ 6.300,00
145	TV	Montebelluna	Centro giovani	Comune di Montebelluna	€ 6.525,00
146	TV	Montebelluna	Viadotto SR 348 FF.SS. E SC	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 6.900,00
147	TV	Montebelluna	Tribunale di Treviso - sezione distaccata di Montebelluna	Comune di Montebelluna	€ 6.912,50
148	TV	Montebelluna	Palestra Marconi	Comune di Montebelluna	€ 7.100,00
149	TV	Crocetta del Montello	Museo comunale	Comune di Crocetta del Montello	€ 7.180,00
150	TV	Pederobba	Municipio del comune.	Comune di Pederobba	€ 7.187,50
151	BL	Belluno	Sede degli uffici regionali del Genio Civile	Regione Veneto	€ 7.375,00
152	TV	Follina	Sede municipale del Comune - Via Martiri della libertà, 5	Comune di Follina	€8.250,00
153	TV	Montebelluna	Palestra di Caonada	Comune di Montebelluna	€ 8.262,50
154	BL	Feltre	Palestra G. Rocca	Comune di Feltre	€ 8.537,50
155	BL	Feltre	Palestra L. Luzzo	Comune di Feltre	€ 9.262,50
156	BL	Farra d'Alpago	Ponte lungo la S.R. 423 (Km 1,191)	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 9.364,50
157	BL	Puos d'Alpago	Ponte SP 422 Torrente Tesa	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 10.292,90
158	TV	Montebelluna	Cimitero di Montebelluna	Comune di Montebelluna	€ 11.125,00
159	TV	Cavaso del Tomba	Casa di riposo	Comune di Cavaso del Tomba	€ 11.250,00
160	TV	Montebelluna	Casa di riposo "Umberto I°" (ala vecchia)	Comune di Montebelluna	€ 11.600,00
161	TV	Montebelluna	Palazzetto dello sport "Legrenzi"	Comune di Montebelluna	€ 11.950,00
162	TV	Segusino	Palestra comunale	Comune di Segusino	€ 12.250,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
163	TV	Montebelluna	Palazzetto dello sport "Omar Frassetto"	Comune di Montebelluna	€ 12.475,00
164	TV	Pieve di Soligo	Sede municipale - Via General Vaccari, 2	Comune di Pieve di Soligo	€12.750,00
165	TV	Crocetta del Montello	Palestra comunale	Comune di Crocetta del Montello	€ 14.120,00
166	TV	Cornuda	Sede municipale	Comune di Cornuda	€ 14.750,00
167	BL	Castellavazzo / Longarone	Ponte SP 251 Campelli	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 16.701,50
168	BL	Quero / Vas	Ponte SP 1 bis Fante d'Italia	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 23.575,00
169	BL	Feltre	Municipio	Comune di Feltre	€ 24.920,00
170	BL	Alano Piave / Segusino	Ponte SP 32 Cav. Vittorio Veneto	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 25.940,00
171	BL	Cortina d'Ampezzo	Ponte SR 48 Torrente Bigontina	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
172	TV	Treviso	Ponte Via S. Pelajo / torrente Pegorile	Comune di Treviso	€ 600,00
173	BL	Valle di Cadore	Ponte SP 347 Rio Livinà	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
174	BL	Forno di Zoldo	Ponte SP 347 Rio Cervegana	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
175	BL	La Valle Agordina	Viadotto lungo la S.R. 347 (Km 42,658)	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
176	BL	Zoldo Alto	Ponte SP 347 Rio Frana	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
178	BL	Cortina d'Ampezzo	Ponte SR 48 Rio Torgo	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
179	TV	Motta di Livenza	Ponte SR 53 Canale Consorziale	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
180	BL	La Valle Agordina	Ponte SP 347 Torrente Calleda	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
181	TV	Gorgo al Monticano	Ponte SR 53 Canale Consorziale	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
182	BL	Gosaldo	Ponte SP 347 Croda Grande	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
183	TV	Gorgo al Monticano	Ponte SR 53 Canale Consorziale	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
184	BL	San Pietro di Cadore	Ponte SR 355 Fiume Piave	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
185	BL	San Pietro/S. Stefano di Cadore	Ponte SR 355 Rio Rin	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
186	TV	Gorgo al Monticano	Ponte SR 53 Canale Consorziale	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
187	TV	Oderzo	Ponte SR 53 Canale Bidoggia	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
188	TV	Ponte di Piave	Ponte SR 53 Canale Grassaga	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
189	TV	Ponte di Piave	Ponte SR 53 Canale Spineda	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
190	TV	Treviso	Viadotto SR 53 Tang. Tv Cavalcavia SP 62	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
191	VI	Arzignano	Ponte di S. Zeno sul fiume Chiampo - Via S. Zeno loc. S. Zeno	Comune di Arzignano	€ 600,00
192	TV	Gorgo al Monticano	Ponte SR 53 Canale Consorziale	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
193	TV	Treviso	Ponte strada Callalta / fiume Limbraga	Comune di Treviso	€ 600,00
194	BL	San Tomaso Agordino	Ponte SR 203 Rio delle Donne	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
195	TV	Treviso	Ponte strada Postumia / fiume Limbraga	Comune di Treviso	€ 600,00
196	BL	San Tomaso Ag./Alleghe	Ponte SR 203 Rio Sala	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
197	BL	Auronzo di Cadore	Ponte SR 48 Rio Vaccia	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
198	BL	Auronzo di Cadore	Ponte SR 48 Rio Grava Secca	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
199	TV	Treviso	Ponte strada Pontebbana / fiume Storga	Comune di Treviso	€ 600,00
200	BL	Agordo	Ponte SR 203 Torrente Missiada	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
201	BL	Gosaldo	Ponte SP 347 Rio Fornion	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
202	TV	Treviso	Ponte strada Callalta / fiume Storga	Comune di Treviso	€ 600,00
203	TV	Treviso	Ponte Brigata Marche / fiume Limbraga	Comune di Treviso	€ 600,00
204	BL	Auronzo di Cadore	Ponte SP 49 della Marogna	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
205	TV	Treviso	Ponte Viale IV Novembre / canale Trosolungo Ponte 2	Comune di Treviso	€ 600,00
206	TV	Treviso	Ponte Viale IV Novembre / canale Trosolungo Ponte 1	Comune di Treviso	€ 600,00
207	BL	Sovramonte	Ponte SR 50 Centrale ENEL	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
208	BL	Lamon	Ponte SR 50 Torrente Moline	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
209	TV	Treviso	Ponte Via Venier / canale Polveriera	Comune di Treviso	€ 600,00
210	TV	Treviso	Ponte strada S. Pelato / Canale Piovesanella (Chiodo)	Comune di Treviso	€ 600,00
211	TV	Treviso	Ponte - Strada Castellana / fiume Cerca	Comune di Treviso	€ 600,00
212	BL	La Valle Agordina	Ponte SR 203 Torrente Bordina	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
213	BL	Selva di Cadore	Ponte SP 251 Rio Marin	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
214	BL	Voltago Agordino	Ponte SP 347 Voltago	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
215	BL	Voltago Agordino	Ponte SP 347 Rio Domadore	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
216	BL	Gosaldo	Ponte SP 347 Torrente Cioit	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
217	BL	Gosaldo	Ponte SP 347 Valle delle Boe	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
218	BL	Gosaldo	Ponte SP 347 Loc. Titelle	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
219	BL	Gosaldo	Ponte SP 347 Torrente Mis	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
220	BL	Falcade	Ponte SP 346 Rio de Roncaz	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
221	BL	Falcade	Ponte SP 346 Rio da Bena	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
222	TV	Treviso	Ponte Via Zanella / fiume Limbraga	Comune di Treviso	€ 600,00
223	BL	Falcade	Ponte SP 346 Rio di Lach	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
224	TV	Treviso	Ponte Viale Brigata Marche / fiume Storga	Comune di Treviso	€ 600,00
225	BL	Selva di Cadore	Ponte SP 251 Rio Loschiesuol	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
226	BL	Selva di Cadore	Ponte SP 251 Torrente Cardon	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
227	BL	Selva di Cadore	Ponte SP 251 Torrente Fiorentina	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
228	BL	Zoldo Alto	Ponte SP 251 Rio Canedo	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
229	BL	Zoldo Alto	Ponte SP 251 Rio Canedo	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
230	TV	Treviso	Ponte Via Cal di Breda / fiume Limbraga	Comune di Treviso	€ 600,00
231	BL	La Valle Agordina	Ponte SP 347 Torrente Missiaga	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
232	BL	Falcade	Ponte SP 346 Torrente Biois	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
233	TV	Castelfranco V.to	Ponte SR 54 Torrente Muson	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
234	VE	Roncade	SR 89 Ponte	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
235	VE	Roncade	SR 89 Cavalcavia	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
236	PD	Cittadella (PD)	SP 47 Sottopasso Borgo Vicenza	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
237	VE	Roncade	SR 89 Cavalcavia	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
238	VE	Roncade	SR 89 Cavalcavia	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
239	TV	Pramaggiore	Ponte SR 53 Canale Ridotto	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
240	BL	Rocca Pietore	Ponte SP 641 Rio Forsellaz	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
241	VR	Lazise	Ponte SR 450 S.C. Monteraso	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
242	TV	Castelfranco V.to	Ponte SR 245 Canale perimetrale Castelfranco	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
243	PD	Mestrino (PD)	Ponte SR 11 Fiume Ceresone Piccolo	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
244	VE	S.M. di Sala	Ponte SR 515 Fiume Lusore	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
245	VE	Silea	SR 89 Ponte	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
246	VE	Silea	SR 89 Cavalcavia	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
247	PD	Grisignano (VI)	SR 11 FF.SS	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
248	BL	Rocca Pietore	Ponte SP 563 Torrente Cordevole	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
249	VR	Lazise	Ponte SR 450 S.C. della Crosona	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
250	BL	Santo Stefano di Cadore	Ponte SP 465 Fiume Piave	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
251	VE	Meolo	Ponte SR 89 Canale irriguo	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
252	TV	Castelfranco V.to	Ponte SR 54 SP	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
253	VE	Meolo	Ponte SR 89 Canale irriguo	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
254	VE	Meolo	Ponte SR 89 Sottopasso agricolo	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
255	VE	Meolo	Ponte SR 89 Sottopasso agricolo	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
256	VE	Scorzè	Ponte SR 515 Fiume Dese	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
257	VR	Montecchio	SR 11 Ponte in muratura	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
258	VE	Noale	Ponte SR 515 Fiume Marzenego	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
259	TV	Castelfranco V.to	Ponte SR 245 Fiume Muson	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
260	VE	Roncade	SR 89 Ponte	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
261	TV	Zero Branco	Ponte SR 515 Canale Consorziale	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
262	PD	Camposampiero (PD)	Ponte SR 307 Fiume Muson Vecchio	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
263	PD	Camposampiero (PD)	Ponte SR 307 Canale Fosson	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
264	PD	San Giorgio delle Pertiche (PD)	Ponte SR 307 Fiume Tergola	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
265	TV	Trevignano	Ponte SR 348 Canale Vittoria	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
266	PD	Mestrino (PD)	ponto SR 11 Fiume Ceresone	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
267	VE	Noale	PonteSR 515 Fiume Dragonziolo	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
268	BL	Comelico Superiore	Ponte SP 532 Torrente Padola	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
269	VE	Silea	Ponte SR 89 Sottopasso	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
270	VR	Montebello	ponto SR 11 Cavalcafosso	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
271	VE	Silea (TV)	Ponte SR 89 Sottopasso	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
272	VR	Bardolino	Ponte SR 249 Torrente Val Sordo	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
273	BL	Vigo di Cadore	Ponte SP 619 Rio Rinbianco	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
274	VR	Cavaion Veronese	Ponte SR 450 S.C. Bossema	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
275	VE	Silea	SR 89 Ponte	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
276	VR	Sona	Ponte SR 11 Canale consorziale	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
277	VE	San Donà	Ponte SR 43 Sottopasso agricolo	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
278	BL	Sovramonte	Ponte SP 473 Torrente Val	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
279	BL	Santo Stefano di Cadore	Ponte SP 465 Torrente Frison	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
280	BL	Santo Stefano di Cadore	Ponte SP 465 Torrente Frison	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
281	BL	Santo Stefano di Cadore	Ponte SP 465 Torrente Frison	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
282	TV	Giavera del Montello	Ponte SP 248 Canale Vittoria	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
283	VR	Lavagno/Caldiero	Ponte SR 11 sesto	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
284	BL	Vigo di Cadore	Ponte SP 619 Rio Rindemera	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
285	VR	Garda	Ponte SR 249 Torrente Agusa	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
286	TV	Pramaggiore	Ponte SR 53 Canale Consorziale	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
287	BL	Rocca Pietore	Ponte SP 641 Rio Val Bona	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
288	VR	Malcesine	Ponte SR 249 Fiume Aril	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
289	VR	Malcesine	Ponte SR 249 Torrente Bova	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 600,00
290	BL	San Tomaso Agordino	Ponte SR 203 Rio delle Gole	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 611,10
291	BL	Cencenighe	Ponte SR 203 Torrente Cordevole	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 612,00
292	BL	Rocca Pietore	Ponte SP 641 Torrente Pettorina	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 612,36
293	TV	Castelfranco V.to	SR 54 Cavalcaferrovia FF.SS.	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 618,75
294	TV	Treviso	Ponte Via Cattaneo / fiume Cerca	Comune di Treviso	€ 630,00
295	BL	Zoldo Alto	Ponte SP 251 Ru Torbol	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 630,72
296	BL	Lamon	Ponte SR 50 Arcate	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 641,70
297	BL	Gosaldo	Ponte SP 347 Rio Molini	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 648,00
298	BL	Taibon Agordino	Ponte SR 203 Torrente Boa Bianca	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 648,00
299	VR	Malcesine	Ponte SR 249 Torrente Valle del Cantone	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 648,00
300	BL	Voltago Agordino	Ponte SP 347 Torrente Bertoi	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 648,00
301	PD	San Giorgio delle Pertiche (PD)	Ponte SR 307 Fiume Muson dei Sassi	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 656,10
302	BL	Santo Stefano di Cadore	Ponte SP 465 Mazarei	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 660,60
303	VE	S.M. di Sala	Ponte SR 515 Fiume Musone	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 669,60
304	TV	Treviso	Ponte Via Reggimento Italia Libera / canale Polveriera	Comune di Treviso	€ 675,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
305	VE	Silea	SR 89 Ponte	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 688,50
306	VE	Roncade (TV)	SR 89 Ponte	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 688,50
307	VR	Gambellara (VI)	Ponte SR 11 Cavalcafosso ad arco in mattoni	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 689,85
308	TV	Treviso	SR 53 Tang. TV Cavalc. Lanzaghe	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 708,75
309	VR	Cavaion Veronese	Ponte SR 450 S.C. Mastego	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 717,12
310	VR	Bussolengo	SR 11 Cavalcavia S.P. Villafranca Bussolengo	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 718,20
311	TV	Treviso	Ponte Lungosile Mattei / canale Polveriera	Comune di Treviso	€ 720,00
312	TV	Treviso	Ponte Viale della Repubblica / fiume Botteniga	Comune di Treviso	€ 720,00
313	TV	Treviso	Ponte Riviera S. Margherita / fiume Sile	Comune di Treviso	€ 720,00
314	BL	Zoldo Alto	Ponte SP 347 Torrente Moiazza	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 724,50
315	VI	Valdagno	Ponte del Maglio di sopra	Comune di Valdagno	€ 741,00
316	BL	Colle S. Lucia/Selva di Cadore	Ponte SP 638 Codalonga	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 742,50
317	BL	Colle S. Lucia/Selva di Cadore	Ponte SP 638 Codalonga	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 751,41
318	VR	Bussolengo	SR 11 Cavalcavia Z.I. Bussolengo	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 752,76
319	BL	Selva di Cadore/Colle S. Lucia	Ponte SP 638 Codalonga	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 754,38
320	BL	Taibon Agordino	Ponte SR 203 Torrente Cordassa	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 756,00
321	VR	Bardolino	Ponte SR 450 S.C. di Pastrengo	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 761,40
322	VR	Altavilla/Vicenza/Creazzo	Ponte SR 11 Torrente Retrone	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 762,30
323	TV	Treviso	Ponte Riviera Garibaldi / canale Cagnan (Ponte Dante)	Comune di Treviso	€ 765,00
324	BL	San Tomaso Agordino	Ponte SR 203 Rio Secia	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 768,24
325	VR	Montebello	Ponte SR 11 Cavalcafosso	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 772,20
326	BL	Forno di Zoldo	Ponte SP 251 Ru della Sera	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 777,31
327	PD	Grisignano (VI)	Ponte SR 11 Fiume Tesinella	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 783,68
328	BL	Rocca Pietore	Ponte SP 641 Invaso Enel	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 791,44
329	BL	Voltago Agordino	Ponte SP 347 Torrente Manzana	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 792,00
330	BL	Lamon	Ponte SR 50 Arco	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 799,20
331	VR	Lazise	Ponte SR 249 Collegamento Caneva World	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 804,38
332	BL	San Tomaso Agordino	Ponte SR 203 Rio Aiva	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 807,53
333	BL	Colle Santa Lucia	Ponte SP 638 Codalonga	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 810,81

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
334	PD	Resana (TV)	Ponte SR 307 Scolo Martinico	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 819,00
335	BL	La Valle Agordina	Ponte SR 203 Torrente Cordevole	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 828,00
336	BL	Forno di Zoldo	Ponte SP 251 Ru Sec	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 833,63
337	BL	Sovramonte	Ponte SR 50 Val Rosna	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 849,06
338	TV	Treviso	Ponte Viale della Repubblica / canale Piave Sella	Comune di Treviso	€ 855,00
339	VR	Peschiera del Garda	Ponte SR 11 Cavalcavia S.R. 249	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 881,28
340	BL	Rocca Pietore	Ponte SP 641 Rio Crepolba	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 897,75
341	BL	Zoldo Alto	Sede di strutture sanitarie (ambulatorio medico e farmacia)	Comune di Zoldo Alto	€ 900,00
342	TV	Trevignano	Ex biblioteca comunale	Comune di Trevignano	€ 900,00
343	TV	Mogliano Veneto	Centro sociale di Zerman	Comune di Mogliano Veneto	€ 900,00
344	TV	Sacello - Giavera del Montello	Serbatoio Sacello - Giavera del Montello	Consorzio Schievenin Alto Trevigiano - Montebelluna (TV)	€ 900,00
345	TV	Agnoletti - Giavera del Montello	Serbatoio Agnoletti - Giavera del Montello	Consorzio Schievenin Alto Trevigiano - Montebelluna (TV)	€ 900,00
346	VE	Marcon	Campo sportivo di Gaggio - Via Fermi, 25 fraz. Gaggio.	Comune di Marcon	€ 900,00
347	VE	Marcon	Centro ricreativo per anziani - Via della cultura	Comune di Marcon	€ 900,00
348	VE	Concordia Sagittaria	Sede municipale - Nuovi uffici (sopra farmacia)	Comune di Concordia Sagittaria	€ 900,00
349	VE	Concordia Sagittaria	Centro civico Teson sede della protezione civile	Comune di Concordia Sagittaria	€ 900,00
350	VE	Concordia Sagittaria	Centro civico di Sindacale	Comune di Concordia Sagittaria	€ 900,00
351	VE	Concordia Sagittaria	Farmacia	Comune di Concordia Sagittaria	€ 900,00
352	TV	Trevignano	Uffici tecnici comunali	Comune di Trevignano	€ 900,00
353	VE	Concordia Sagittaria	Spogliatoi Tennis	Comune di Concordia Sagittaria	€ 900,00
354	VE	Concordia Sagittaria	Centro sportivo Paludetto	Comune di Concordia Sagittaria	€ 900,00
355	VE	Concordia Sagittaria	Centro sportivo Sindacale	Comune di Concordia Sagittaria	€ 900,00
356	VE	Ceggia	Sede della protezione civile	Comune di Ceggia	€ 900,00
357	TV	Treviso	Ponte Via Ottavi / fiume Sile (Ponte Ottavi)	Comune di Treviso	€ 900,00
358	TV	Treviso	Complesso di Via 33° Reggimento artiglieria - edificio ovest - coop. Art./cult.	Comune di Treviso	€ 900,00
359	TV	Treviso	Sede circoscrizionale - Via Calabria	Comune di Treviso	€ 900,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
360	TV	Treviso	Complesso di Via 33° Reggimento artiglieria ad uso coop. Art./cult. "solidarietà"	Comune di Treviso	€ 900,00
361	BL	San Pietro di Cadore	Ponte SR 355 Rio Bianco	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 909,45
362	VI	Montorso Vicentino	Magazzino comunale	Comune di Montorso Vicentino	€ 937,50
363	TV	Quinto di Treviso	Ponte SR 515 Fiume Sile	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 941,63
364	TV	Quinto di Treviso	Ponte SR 515 Fiume Sile	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 941,63
365	TV	Quinto di Treviso	Ponte SR 515 Fiume Sile	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 941,63
366	TV	Treviso	Porta Piave / fossa esterno mura Ponte	Comune di Treviso	€ 945,00
367	VR	Verona	ponto SR 62 S.P. Lugugnano Verona	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 945,00
368	VE	Concordia Sagittaria	Cimitero di Sindacale	Comune di Concordia Sagittaria	€ 960,00
369	BL	Auronzo di Cadore	Ponte SR 48 Rio Giralba	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 972,00
370	BL	Auronzo di Cadore	Ponte SR 48 Torrente Marzon	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 972,00
371	VE	Marcon	Stadio comunale - Via dello sport	Comune di Marcon	€ 975,00
372	BL	Alleghe/Rocca Pietore	Ponte SR 203 Torrente Cordevole	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 984,15
373	VE	Meolo	SR 89 Cavalcaferrovia linea FF.SS. TS-VE	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 990,00
374	VE	Ceggia	Nuovo stadio comunale	Comune di Ceggia	€ 997,50
375	VI	Montorso Vicentino	Sede municipale	Comune di Montorso Vicentino	€ 997,50
376	BL	Valle di Cadore	Ponte SP 347 Torrente Boite	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.000,80
377	RO	Ceneselli (RO)	Ponte SR 482 Scolo Perenno	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.008,45
378	TV	Silea	Ponte SR 53 Tang. TV Fiume Melma	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.012,50
379	VR	Colognola ai Colli/Caldiero	Ponte SR 11 Torrente Progno	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.043,57
380	BL	Alleghe	Ponte SR 203 Torrente Fiorentina	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.047,60
381	VI	Arzignano	Ponte di S. Bortolo sul fiume Chiampo - Via tiro a segno loc. S. Bortolo	Comune di Arzignano	€ 1.080,00
382	VR	Cavaion Veronese	Ponte SR 450 S.P. Piovezzano Ronchi	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.081,06
383	BL	Rocca Pietore	Ponte SP 563 Rio Vallazza	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.091,25
384	VR	Montebello	Ponte R 11 Scolmatore Fiume Guà	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.092,96
385	BL	Vallada Agordina	Ponte SP 346 Rio Pianezze	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.098,90
386	VE	Meolo	SR 89 Ponte Meolo	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.134,00
387	BL	Zoldo Alto	Sede amministrativa comunale	Comune di Zoldo Alto	€ 1.140,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
388	PD	Campodarsego (PD)	Ponte SR 308 Fiume Tergola	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.164,38
389	VI	Valdagno	Viadotto del Maglio	Comune di Valdagno	€ 1.169,40
390	BL	Cencenighe	Ponte SR 203 Torrente Biois	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.170,00
391	BL	Forno di Zoldo / Zoldo Alto	Ponte SP 251 Rio Secco	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.181,70
392	VR	Montecchio	Ponte SR 11 Cavalcafosso	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.182,47
393	BL	Alleghe	Ponte SR 203 Rio Zunaia	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.199,88
394	TV	Treviso	Ponte Via Venier / fiume Sile (Ponte Garibaldi)	Comune di Treviso	€ 1.215,00
395	VR	Bussolengo	SR 11 Cavalcavia zona città mercato	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.228,50
396	PD	Cittadella (PD)	Ponte SR 47 S.C.	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.228,50
397	BL	Forno di Zoldo	Ponte SP 347 Rio Torto	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.246,50
398	TV	Treviso	Ponte strada Noalese / fiume Cerca	Comune di Treviso	€ 1.260,00
399	BL	Forno di Zoldo	Ponte SP 251 Torrente Maé	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.265,22
400	VE	Meolo (VE)	SR 89 Cavalcavia Autostrada VE-TS	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.296,00
401	VR	Villafranca	Ponte SR 62 Catullo	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.316,70
402	TV	Treviso	Canotteri Sile - Via Tezzone (imp. Sportivo)	Comune di Treviso	€ 1.323,75
403	TV	Treviso	Palestra scolastica - scuola elementare Toniolo - Via Santa Buona Nuova	Comune di Treviso	€ 1.331,25
404	VR	Castelnuovo del Garda	Ponte SR 249 Collegamento Gardaland	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.336,50
405	TV	Treviso	Campo sportivo di Quartiere - Via meneghetti (imp. Sportivo)	Comune di Treviso	€ 1.338,75
406	BL	Agordo	Ponte SR 203 Torrente Rova	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.350,00
407	TV	Treviso	Ponte Viale Cesare Battisti / canale Siletto	Comune di Treviso	€ 1.350,00
408	TV	Treviso	Ponte Viale Tasso / fossa esterno mura (S. Chiara)	Comune di Treviso	€ 1.395,00
409	VI	Valdagno	Ponte Renato	Comune di Valdagno	€ 1.403,70
410	BL	Forno di Zoldo	Ponte SP 251 Torrente Maé	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.416,69
411	VI	Sarcedo	Municipio - Via Roma , 17	Comune di Sarcedo	€ 1.425,00
412	VR	Verona	SR 62 Tangenziale SUD Verona	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.437,75
413	VE	Concordia Sagittaria	Circolo anziani Concordia	Comune di Concordia Sagittaria	€ 1.440,00
414	PD	Campodarsego	SR 308 Sottopasso Via Bazzatti	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.449,86
415	PD	Campodarsego	SR 308 Sottopasso Via Molino	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.449,86
416	VR	Verona	SR 62 Canale consorziale	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.459,35

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
417	PD	Loreggia	Ponte SR 307 Fiume Muson dei Sassi	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.477,08
418	BL	Rocca Pietore	Ponte SP 641 Rio Lestamola	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.489,95
419	VI	Molvena	Sede Municipale	Comune di Molvena	€ 1.500,00
420	VI	Pianezze	Sede municipale	Comune di Pianezze	€ 1.500,00
421	VR	Verona	SR 62 Cavalcavia dir. Aeroporto MN	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.510,27
422	PD	Curtarolo	Ponte SR 47 S.C.	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.512,00
423	VE	Marcon	Palazzetto dello sport - Via dello sport	Comune di Marcon	€ 1.515,76
424	BL	Rocca Pietore	Ponte SP 641 Torrente Pettorina	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.530,00
425	TV	Motta di Livenza	Ponte SR 53 Canale Malgher	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.530,00
426	TV	Treviso	Palestra scolastica - scuole elementari Collodi - Via Mantiero	Comune di Treviso	€ 1.554,75
427	PD	Campodarsego	Ponte SR 308 SP.11	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.558,13
428	PD	Campodarsego	Ponte SR 308 SP. Postumia	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.558,13
429	BL	Santo Stefano di Cadore	Ponte SP 465 Rio Aiale	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.558,80
430	PD	Cittadella	Ponte SR 47 S.C.	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.559,25
431	VR	Verona	Ponte SR 62 Canale consorziale	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.566,00
432	VR	Verona	Ponte SR 62 Verona Centro	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.570,10
433	VI	Sarcedo	Delegazione comunale - Via della Fisica, 16 (sede comando polizia municipale), Mag. Comunale	Comune di Sarcedo	€ 1.575,00
434	VE	Ceggia	Magazzino comunale e deposito mezzi protezione civile	Comune di Ceggia	€ 1.581,00
435	BL	Colle Santa Lucia	Ponte SP 251 Torrente Marin	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.584,00
436	TV	Montebello	Centro ricreativo per la terza età	Comune di Mogliano Veneto	€ 1.612,50
437	VR	Montebello	Ponte SR 11 Torrente	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.612,98
438	VI	Valdagno	Ponte Molini d'Agno	Comune di Valdagno	€ 1.629,00
439	TV	Trevignano	Sede municipale	Comune di Trevignano	€ 1.642,20
440	TV	Treviso	Ponte S. Bartolomeo-Manzoni / Fossa esterno mura	Comune di Treviso	€ 1.665,00
441	TV	Treviso	Ponte Viale Frà Giocondo / Canali Roggia-Buranelli-Cagnan (Ponte de Pria)	Comune di Treviso	€ 1.665,00
442	BL	Rocca Pietore	Ponte lungo la S.R. 641 (Km 16,224)	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.673,33
443	VI	Valdagno	Ponte zona industriale	Comune di Valdagno	€ 1.691,70
444	TV	Treviso	Ponte Viale Cairoli / fiume Botteniga (Ponte Sape)	Comune di Treviso	€ 1.710,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
445	TV	Treviso	Palestra scolastica - Istituto IPSIA Giorgi - Via Terraglio	Comune di Treviso	€ 1.740,00
446	BL	Rocca Pietore	Ponte lungo la S.R. 641 (Km 26,890)	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.742,58
447	BL	Cortina d'Ampezzo	Ponte SR 48 Torrente Boite	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.795,50
448	TV	Treviso	Ponte Porta Carlo Alberto / fossa esterno mura	Comune di Treviso	€ 1.800,00
449	BL	San Pietro di Cadore	Ponte SR 355 Fiume Piave	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.912,55
450	RO	Occhiobello	Viadotto SR 6 A13	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.923,75
451	BL	Rocca Pietore/Alleghe	Ponte SP 563 Torrente Cordevole	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.944,00
452	PD	Cittadella	SR 47 FF.SS	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.965,60
453	VR	Castelnuovo del Garda	SR 11 Cavalcaferrovia linea FF.SS. MI-VE	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 1.969,20
454	TV	Treviso	Ponte Viale Orleans / fiume Sile	Comune di Treviso	€ 1.980,00
455	VR	Lazise	Casa di riposo	Comune di Lazise	€ 1.995,00
456	VR	Verona	SR 11 Cavalcavia S.R. 62	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 2.008,80
457	BL	Lamon / Sovramonte	Ponte SR 50 Oltra	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 2.017,80
458	TV	Treviso	Ponte Porta Calvi / Fossa - esterno mura	Comune di Treviso	€ 2.025,00
459	TV	Treviso	Ponte Via Roma / fossa esterno mura	Comune di Treviso	€ 2.025,00
460	TV	Treviso	Ponte V.le De Gasperi / fiume Sile	Comune di Treviso	€ 2.025,00
461	VI	Montorso Vicentino	Casa di riposo "Casa della carità"	Comune di Montorso Vicentino	€ 2.047,50
462	TV	Treviso	Tennis club Villa Margherita - Viale G.G. Fellisent	Comune di Treviso	€ 2.062,50
463	PD	Limena (PD)	Ponte SR 47 Fiume Brentella	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 2.066,63
464	TV	Treviso	Viadotto ferroviario - Via Noalese (S. Giuseppe)	Comune di Treviso	€ 2.070,00
465	VI	Valdagno	Ponte della Vittoria	Comune di Valdagno	€ 2.078,70
466	BL	Forno di Zoldo	Ponte SP 251 Rio Bosconero	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 2.081,61
467	VR	Montebello	Ponte SR 11 Fiume Guà	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 2.085,75
468	TV	Treviso	Palestra scolastica - scuola elementare Prati - Via dei mille	Comune di Treviso	€ 2.088,60
469	TV	Treviso	Ponte Corso del Popolo / fiume Sile (Ponte S. Martino)	Comune di Treviso	€ 2.115,00
470	TV	Treviso	Palestra scolastica - scuola media Stefanini - Viale terza armata	Comune di Treviso	€ 2.137,50
471	TV	Treviso	Palestra scolastica - scuole elementari Masaccio - Via Bomben	Comune di Treviso	€ 2.186,25
472	VI	Villaga	Sede municipale	Comune di Villaga	€ 2.203,50
473	VI	Valdagno	Ponte della Concordia	Comune di Valdagno	€ 2.236,50

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
474	TV	Trevignano	Magazzino comunale	Comune di Trevignano	€ 2.268,00
475	VI	Bressanvido	Villa Girardi (sede amministrativa del comune)	Comune di Bressanvido	€2.349,00
476	TV	Motta di Livenza	Ponte Sr 53 Fiume Livenza Ramo Morto	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 2.362,50
477	VI	Valdagno	Ponte Nori	Comune di Valdagno	€ 2.397,60
478	VI	Sarcedo	Delegazione comunale - Via Don Brazzale, 20 (sede uff. tecn. edilizia pubbl. e urbanistica)	Comune di Sarcedo	€ 2.437,50
479	VE	Concordia Sagittaria	Autorimessa	Comune di Concordia Sagittaria	€ 2.446,87
480	TV	Treviso	Ex macello comunale presso l'ex foro Boario - Via del Castello d'Amore (sede prot. Civile)	Comune di Treviso	€ 2.478,75
481	VE	Concordia Sagittaria	Stadio comunale	Comune di Concordia Sagittaria	€2.498,40
482	TV	Treviso	Palestra scolastica - via tandura - Palestra scuola elementare Anna Frank	Comune di Treviso	€ 2.508,75
483	BL	Taibon Ag./Agordo	Ponte SP 347 Torrente Cordevole	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 2.511,00
484	BL	Santo Stefano di Cadore	Ponte SP 465 Torrente Frison	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 2.525,40
485	VI	Valdagno	Ponte della Libertà	Comune di Valdagno	€ 2.533,50
486	TV	Treviso	Palestra scolastica - scuola media Coletti - Via Santa Bona Nova	Comune di Treviso	€ 2.613,75
487	VE	Silea	SR 89 Cavalcavia	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 2.632,50
488	TV	Treviso	Ponte Viale Trento e Trieste / fiume Sile (Ponte De Fero)	Comune di Treviso	€ 2.700,00
489	PD	Torri di Quartesolo (VI)	Ponte SR 11 Fiume Tesina	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 2.704,28
490	TV	Treviso	Palestra scolastica - scuola media Serena (succursale)	Comune di Treviso	€ 2.726,25
491	BL	Rocca Pietore	Ponte lungo la S.R. 641 (Km 16,141)	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 2.733,82
492	BL	Voltago Agordino	Ponte SP 347 Torrenti Zoppei e Cortolei	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 2.754,00
493	TV	Vedelago	Nuova caserma dei Carabinieri - Stazione di Vedelago	Comune di Vedelago	€ 2.835,90
494	VR	Società(Peschiera del Garda)	SR 11 Cavalcaferrovia linea FF.SS. MI-VE	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 2.862,00
495	TV	Treviso	Palestra scolastica - scuola elementare Rambaldo degli Azzoni	Comune di Treviso	€ 2.875,50
496	TV	Treviso	sede acquedotto Via lanceri di Novara - Uffici amministrativi, depositi, e rimessaggio	Comune di Treviso	€ 2.902,50
497	TV	Paese	Ponte SP 348 SP Postumia	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 2.981,93

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
498	TV	Vedelago	Verifiche tecniche torri piezometriche di Vedelago e di Barcon	Comune di Vedelago	€ 3.000,00
499	VI	Molvena	Edificio adibito a biblioteca civica, sala consiliare e sede operativa del gruppo di protezione civile.	Comune di Molvena	€ 3.000,00
500	VI	Pianezze	Magazzino comunale, biblioteca, ufficio postale	Comune di Pianezze	€ 3.000,00
501	TV	Treviso	Palestra scolastica - Istituto IPSIA Giorgi - Via Ghirada	Comune di Treviso	€ 3.097,50
502	VE	Concordia Sagittaria	Cimitero	Comune di Concordia Sagittaria	€ 3.114,00
503	BL	Ponte SP 346 Falcade	Torrente Gavon	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 3.138,66
504	VE	Concordia Sagittaria	Sede municipale	Comune di Concordia Sagittaria	€3.214,53
505	VI	Cartigliano	Barchessa Nord del complesso monumentale di Villa Morosini-Cappello	Comune di Cartigliano	€ 3.231,36
506	VR	San Bonifacio	Ponte SR 11 Fiume Alpone	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 3.233,88
507	BL	Forno di Zoldo	Ponte SP 251 Torrente Mareson	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 3.240,00
508	TV	Treviso	Palestra scolastica - Istituto IPSIA Giorgi - Via F. Milani	Comune di Treviso	€ 3.270,00
509	TV	Portogruaro	SR 53 Cavalcavia FF.SS.	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 3.375,00
510	PD	Piazzola sul Brenta (PD)	Ponte SR 47 Fiume Brenta	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 3.375,95
511	BL	La Valle Agordina	Ponte SR 203 Torrente Cordevole	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 3.402,00
512	VR	Montebello	SR 11 Cavalcavia Autostrada BS-PD	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 3.417,75
513	TV	Treviso	Ex ONMI - Via Montello (locali concessi all'ULSS 9 - centro psico-pedagogico)	Comune di Treviso	€ 3.423,75
514	TV	Mogliano Veneto	Palazzo municipale	Comune di Mogliano Veneto	€ 3.487,50
515	TV	Portogruaro	Ponte SR 53 Fiume Reghena	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 3.487,50
516	TV	Treviso	Palestra scolastica - scuola media Serena - Via Gobbetti	Comune di Treviso	€ 3.498,75
517	PD	Piazzola sul Brenta (PD)	Ponte SR 47 Fiume Brenta	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 3.516,48
518	RO	Ceneselli (RO)	Ponte SR 482 Canal Bianco	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 3.523,50
519	VE	Concordia Sagittaria	Cinema capoluogo	Comune di Concordia Sagittaria	€ 3.649,72
520	TV	Treviso	SR 53 Tang. Tv Ponte sul Sile	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 3.726,00
521	TV	Treviso	SR 53 Tang. Tv Ponte sul Sile	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 3.726,00
522	TV	Treviso	Palazzo Moretti - Isola di mezzo (locali concessi all'ULSS 9)	Comune di Treviso	€ 3.738,75

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
523	TV	Treviso	Campo di rugby (tribune N/E) - Via cisole (Monigo) (Imp. Sportivo)	Comune di Treviso	€ 3.765,00
524	TV	Treviso	Ex scuola rambaldo degli Azzoni - Via Bernardi (locali concessi all'ULSS)	Comune di Treviso	€ 3.911,25
525	BL	Forno di Zoldo	Ponte SP 347 (SP 251) Torrente Mareson	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 3.915,00
526	BL	Cencenighe/San Tomaso Ag.	Ponte SR 203 Rio Ghisel	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 3.933,00
527	VI	Montorso Vicentino	Palestra comunale	Comune di Montorso Vicentino	€ 3.960,00
528	TV	Trevignano	Casa di riposo	Comune di Trevignano	€ 3.997,50
529	TV	Treviso	Sede acquedotto Via lanceri di Novara - Uff. tecnici, deposito, rimessa	Comune di Treviso	€ 4.017,75
530	TV	Volpago del Montello	Sede municipale	Comune di Volpago del Montello	€ 4.110,00
531	TV	Treviso	Palestra scolastica - scuola elementare S. Giovanni Bosco	Comune di Treviso	€ 4.173,75
532	VE	Marcon	Centro civico comunale "Aldo Moro" - Via della cultura	Comune di Marcon	€ 4.181,25
533	VI	Vicenza	Sede degli uffici regionali del Genio Civile di Vicenza	Regione Veneto	€ 4.230,00
534	VE	S.Michele al Tagliamento	Edificio Pronto Soccorso S.U.E.M. in loc. Bibione - Via Maya	Comune di S.Michele al Tagliamento	€ 4.317,75
535	BL	Cencenighe	Ponte SR 203 Torrente Chioit	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 4.428,00
536	BL	Auronzo di Cadore	Ponte SR 48 Torrente Diebba	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 4.441,50
537	TV	Treviso	Palestra scolastica - scuola elementare Bindoni - Piazzale della costituzione	Comune di Treviso	€ 4.451,25
538	TV	Treviso	Palazzo ex E.C.A. - Isola di mezzo - Via del risorgimento - Comunità alloggio, sede associazioni	Comune di Treviso	€ 4.451,25
539	TV	Treviso	Palestra scolastica - Ist. Magistrale Duca degli Abruzzi - Via Caccianiga	Comune di Treviso	€ 4.548,75
540	TV	Treviso	Palestra scolastica - scuola media Stefanini (succursale)	Comune di Treviso	€ 4.586,25
541	TV	Mogliano Veneto	Centro sportivo polivalente di Marocco	Comune di Mogliano Veneto	€ 4.612,50
542	TV	Motta di Livenza	Ponte SR 53 Fiume Livenza	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 4.617,15
543	VR	Verona	SR 11 Cavalcavia A22 del Brennero	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 4.823,40
544	TV	Treviso	Poligono di tiro - Via fonderia	Comune di Treviso	€ 5.025,00
545	TV	Treviso	Cà da Noal - Via Canova (sede museale)	Comune di Treviso	€ 5.156,25
546	VI	Arzignano	Magazzini comunali	Comune di Arzignano	€ 5.250,00
547	VI	Piovene Rocchette	Sede municipale	Comune di Piovene Rocchette	€ 5.250,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
548	TV	Treviso	Stadio comunale O. Tenni - Via Foscolo	Comune di Treviso	€ 5.256,00
549	VE	Ceggia	Sede Municipale ospitante: consiglio, giunta, polizia municipale, anagrafe, uff. tecnico.	Comune di Ceggia	€ 5.364,00
550	PD	Curtarolo (PD)	Ponte SR 47 S.C.	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 5.392,65
551	BL	San Pietro di Cadore	Ponte lungo la S.R. 355 (Km 41,355)	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 5.793,60
552	BL	San Tomaso Agordino	Ponte SR 203 Torrente Cordevole	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 5.841,45
553	VR	Verona	Sede degli uffici regionali del Genio Civile	Regione Veneto	€ 5.842,00
554	VR	Lazise	Palazzo municipale	Comune di Lazise	€ 6.000,00
555	BL	San Tomaso Ag./Cencenighe	Ponte SR 203 Torrente Cordevole	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 6.216,00
556	BL	San Tomaso Agordino	Ponte SR 203 Torrente Ivach	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 6.278,70
557	TV	Treviso	Sede degli uffici regionali del Genio Civile	Regione Veneto	€ 6.405,00
558	PD	Cittadella (PD)	SR 47 Cavalcavia Borgo Vicenza	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 6.501,45
559	BL	Sedico/Trichiana	SP 635 Ponte di San Felice	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 6.717,60
560	VR	Peschiera del Garda	SR 11 Ponte fiume Mincio	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 6.975,00
561	TV	Treviso	Sezione servizi, magazzini comunali - Via XV Luglio	Comune di Treviso	€ 7.158,75
562	TV	Treviso	Campo da rugby (tribune S/O) - Via cisole - Monigo (Imp. Sportivo)	Comune di Treviso	€ 7.473,75
563	BL	S.Vito di Cadore	Palazzo municipale	Comune di S.Vito di Cadore	€ 7.500,00
564	TV	Castelfranco V.to	Ponte SR 54 SP per Treville	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 7.593,75
565	TV	Treviso	Villa Margherita - Viale G.G. Fellisent Comando legione Carabinieri	Comune di Treviso	€ 7.707,90
566	TV	Treviso	salone dei trecento - Piazza Indipendenza sala consiliare	Comune di Treviso	€ 7.743,00
567	VE	Concordia Sagittaria	Sede municipale - I,II,III,IV ripartizione a uff. tributi	Comune di Concordia Sagittaria	€ 7.901,76
568	BL	Sovramonte	Ponte SR 50 Pontet I	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 8.029,68
569	VI	Schio	Ex asilo sede di associazioni musicali	Comune di Schio	€ 8.040,00
570	TV	Mogliano Veneto	Centro polivalente di Campocroce	Comune di Mogliano Veneto	€ 8.100,00
571	TV	Treviso	Palestra S. Antonio - V.le S. Antonio (imp. Sportivo)	Comune di Treviso	€ 8.112,90
572	VE	Ceggia	Palazzetto dello sport	Comune di Ceggia	€ 8.261,40
573	VE	Marcon	Sede uff. tecnici, magazzino comunale (ricovero mezzi) - Via Veneto, 20	Comune di Marcon	€ 8.294,88

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
574	TV	Treviso	Palestra Pascale - Via cantieretta - S. Maria del Rovere (imp. Sportivo)	Comune di Treviso	€ 8.472,00
575	VI	Arzignano	Municipio di Arzignano	Comune di Arzignano	€ 8.580,00
576	VR	Soave	Magazzino comunale - Via S. Giorgio	Comune di Soave	€ 8.655,17
577	VI	Schio	Ex caserma Cella - futura sede di associazioni	Comune di Schio	€ 8.792,82
578	VE	Concordia Sagittaria	Palazzetto dello sport	Comune di Concordia Sagittaria	€ 8.871,60
579	TV	Vedelago	Sede municipale	Comune di Vedelago	€ 9.039,60
580	TV	Treviso	Comando polizia municipale	Comune di Treviso	€ 9.604,92
581	BL	Agordo	Fabbricato comunale municipio	Comune di Agordo	€9.648,00
582	TV	Vazzola	Edificio pubblico denominato "Centro Vicinalis" utilizzato per manifestazioni pubbliche	Comune di Vazzola	€ 9.741,00
583	TV	Treviso	Ex palazzo di giustizia - piazza Duomo uff. pubblici e sede associazioni	Comune di Treviso	€ 9.930,00
584	VI	Valdagno	Municipio	Comune di Valdagno	€ 10.160,58
585	TV	Castelfranco V.to	Ponte SR 245 Parco Ferroviario di Castelfranco	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 10.572,00
586	TV	Castelfranco V.to	SR 54 Cavalcaferrovia FF.SS.	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 10.646,25
587	VE	Marcon	Palazzo municipale - Piazza Municipio, 20	Comune di Marcon	€ 10.740,00
588	VI	Schio	Sede comunale di P. Garbin	Comune di Schio	€ 11.592,18
589	TV	Treviso	Ippodromo di S. Artemio - Viale G.G. Felissent (imp. Sportivo)	Comune di Treviso	€ 11.876,70
590	TV	Treviso	Centro sportivo natatorio - Via Pindaro	Comune di Treviso	€ 12.050,58
591	TV	San Biagio/Ponte di P.	SR 53 Ponte sul Piave	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 12.227,70
592	VI	Valdagno	Magazzini comunali	Comune di Valdagno	€ 14.089,08
593	TV	Treviso	Immobile Cà Sugana sede municipale - Via del municipio	Comune di Treviso	€ 14.358,00
594	TV	Treviso	Palazzo Rinaldi sede municipale - Piazza Rinaldi	Comune di Treviso	€ 14.414,00
595	TV	Treviso	Ex GIL - Via Giacomelli (biblioteca)	Comune di Treviso	€ 14.520,00
596	TV	Treviso	Museo civico e biblioteca - B.go Cavour (sede museale e biblioteca)	Comune di Treviso	€ 14.628,00
597	TV	Castelfranco V.to	Ponte SR 54 SC per Treville	Società Veneto Strade S.P.A.	€ 9.127,73
				TOTALE	€ 1.587.399,00

Allegato 2 - Regione Veneto

PIANO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO O MIGLIORAMENTO SISMICO
(ORD 3362/2004 - ART 1, COMMA 4, LETTERA C)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
598	TV	Castelcucco	Centro sociale giovanile	Comune di Castelcucco	€ 150.000,00
599	TV	Montebelluna	Adiacenza Villa Pullin (attività socio-culturali,formative)	Comune di Montebelluna	€ 160.350,00
600	TV	Maser	Sede municipale	Comune di Maser	€ 165.000,00
601	TV	Crocetta del Montello	Sede municipale	Comune di Crocetta del Montello	€ 247.500,00
602	BL	Belluno	Immobile di proprietà regionale denominato "ex maternità"	Regione Belluno	€ 514.425,00
603	BL	Belluno	Ponte degli Alpini	Comune di Belluno	€ 895.455,00
604	VR	Bussolengo	Villa Spinola (uso ULSS e coro banda locale)	Comune di Bussolengo	€ 306.000,00
				TOTALE	€ 2.438.730,00
				TOTALE GENERALE	**€ 4.026.129,00**

05A07175

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2005.

Assegnazione alla regione Abruzzo di risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004, recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale, nell'ambito della complessiva dotazione del Fondo, è stata destinata la complessiva somma di euro 200.000.000,00, in ragione di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorità, riservando l'importo di euro 67.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza regionale, e l'importo di euro 32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale;

Vista la medesima ordinanza n. 3362/2004 con la quale, relativamente agli interventi di competenza regionale, sono state ripartite le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2004 e sono stati dettati i criteri per la determinazione dei relativi finanziamenti, in particolare destinando alla regione Abruzzo la complessiva somma di euro 2.287.573,00;

Vista la nota prot. n. 1069 del 1° marzo 2005 con la quale la regione Abruzzo ha trasmesso il programma delle verifiche tecniche di cui all'art. 1, comma 4, lettera *a)* della predetta ordinanza n. 3362/2004;

Ritenuto, sulla base dell'esito delle risultanze istruttorie, di dover procedere al finanziamento delle predette verifiche tecniche, per un importo complessivo pari ad euro 2.286.850,36;

Visto il comma 2, del richiamato art. 32-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità del Fondo;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. A valere sulla quota di competenza della regione Abruzzo di cui all'allegato 1 all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 è assegnato alla regione medesima il complessivo finanziamento di euro 2.286.850,36, da destinare alla realizzazione delle verifiche tecniche di cui all'art. 1, comma 4, lettera *a)* della predetta ordinanza n. 3362/2004, sugli edifici ed opere indicati nell'allegato 1 al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione.

Roma, 6 giugno 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

Allegato 1 - Regione Abruzzo

PROGRAMMA DELLE VERIFICHE TECNICHE
(ORD.3362/2004 - ART.1, COMMA 4, LETTERA A)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
1	TE	Teramo	Sede Provincia di Teramo	Provincia di Teramo	€ 21.224,60
2	CH	Chieti	Sede Prefettura e Provincia di Chieti	Provincia di Chieti	€ 31.400,00
3	AQ	L'Aquila	Sede Prefettura di L'Aquila	Provincia di L'Aquila	€ 12.896,00
4	TE	Teramo	Sede Prefettura di Teramo	Provincia di Teramo	€ 19.285,10
5	PE	Pescara	Sede Provincia di Pescara	Provincia di Pescara	€ 27.750,00
6	PE	Pescara	Sede Giunta Regionale	Regione Abruzzo	€ 10.264,80
7	AQ	L'Aquila	Sede Assessorato regionale LL.PP.	Regione Abruzzo	€ 28.461,50
8	AQ	L'Aquila	Sede Provincia di L'Aquila	Provincia di L'Aquila	€ 12.250,00
9	AQ	L'Aquila	COIR presso "Campus Reisss Romoli"	Regione Abruzzo	€ 2.072,50
10	AQ	Avezzano	Castello Orsini	Comune di Avezzano	€ 12.000,00
11	AQ	Montereale	Municipio	Comune di Montereale	€ 1.500,00
12	TE	Campli	Municipio	Comune di Campli	€ 5.842,50
13	CH	Villa Santa Maria	Municipio	Comune di Villa Santa Maria	€ 4.987,50
14	TE	Bisenti	Municipio	Comune di Bisenti	€ 5.725,00
15	PE	Pescara	Uffici tecnici comunali	Comune di Pescara	€ 25.550,00
16	AQ	Capestrano	Municipio	Comune di Capestrano	€ 3.000,00
17	AQ	Tagliacozzo	Municipio	Comune di Tagliacozzo	€ 3.750,00
18	TE	Montorio Al Vomano	Municipio	Comune di Montorio al Vomano	€ 10.212,50
19	CH	Orsogna	Municipio	Comune di Orsogna	€ 8.125,00
20	TE	Roseto degli Abruzzi	Villa Comunale (uffici - sala conferenze)	Comune di Roseto Degli Abruzzi	€ 9.500,00
21	TE	Nereto	Municipio	Comune di Nereto	€ 6.125,00
22	CH	Quadri	Municipio	Comune di Quadri	€ 1.820,00
23	CH	Ortona	Municipio	Comune di Ortona	€ 4.500,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
24	PE	Citta' Sant'angelo	Municipio	Comune di Citta' Sant'angelo	€ 8.418,00
25	CH	Chieti	Sede comunale decentrata	Comune di Chieti	€ 8.000,00
26	CH	Lanciano	Municipio	Comune di Lanciano	€ 2.037,75
27	TE	Giulianova	Municipio	Comune di Giulianova	€ 6.750,00
28	CH	Torrebruna	Municipio	Comune di Torrebruna	€ 1.500,00
29	PE	Penne	Scuola Elementare Statale	Comune di Penne	€ 16.100,00
30	CH	Vasto	Municipio	Comune di Vasto	€ 10.404,66
31	PE	Tocco da Casauria	Palestra Scuola Media Statale	Comune di Tocco Da Casauria	€ 1.177,50
32	CH	Gissi	Sede Volontari Comunali di Protezione Civile	Comune di Gissi	€ 1.140,00
33	CH	Atessa	Centro Informagiovani	Comune di Atessa	€ 900,00
34	PE	Montesilvano	Municipio	Comune di Montesilvano	€ 5.760,00
35	TE	Atri	Scuola Media Statale "Mambelli"	Comune di Atri	€ 7.770,00
36	TE	Martinsicuro	Municipio	Comune di Martinsicuro	€ 2.250,00
37	TE	Teramo	Scuola Media Statale	Comune di Teramo	€ 10.416,00
38	PE	Spoltore	Scuola Materna - Scuola Elementare "S.Teresa"	Comune di Spoltore	€ 6.195,00
39	CH	Francavilla al Mare	Municipio	Comune di Francavilla al Mare	€ 12.811,44
40	AQ	Castel di Sangro	Municipio	Comune di Castel di Sangro	€ 14.210,00
41	AQ	Civitella Roveto	Municipio	Comune di Civitella Roveto	€ 7.125,00
42	AQ	Pratola Peligna	Municipio	Comune di Pratola Peligna	€ 28.827,80
43	AQ	Rocca di Mezzo	Municipio	Comune di Rocca di Mezzo	€ 2.625,00
44	AQ	Scanno	Municipio	Comune di Scanno	€ 3.750,00
45	CH	Palena	Ex Scuola Media Statale A. De Gasperi	Comune di Palena	€ 3.375,00
46	PE	Popoli	Asilo Nido Comunale	Comune di Popoli	€ 1.750,00
47	CH	Pizzoferrato	Municipio	Comune di Pizzoferrato	€ 2.750,00
48	AQ	Cerchio	Municipio	Comune di Cerchio	€ 4.375,00
49	PE	Sant'Eufemia a Maiella	Municipio	Comune di Sant'eufemia a Maiella	€ 1.750,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
50	PE	Caramanico Terme	Municipio	Comune di Caramanico Terme	€ 4.750,00
51	CH	Gessopalena	Municipio	Comune di Gessopalena	€ 3.500,00
52	AQ	Cansano	Municipio	Comune di Cansano	€ 6.000,00
53	AQ	Corfinio	Municipio	Comune di Corfinio	€ 1.875,00
54	AQ	Pettorano sul Gizio	Municipio	Comune di Pettorano sul Gizio	€ 3.125,00
55	AQ	Raiano	Edificio ex pro-loco	Comune di Raiano	€ 1.500,00
56	AQ	Rivisondoli	Municipio	Comune di Rivisondoli	€ 3.982,50
57	PE	Abbateggio	Municipio	Comune di Abbateggio	€ 3.250,00
58	CH	Borrello	Municipio	Comune di Borrello	€ 2.300,00
59	CH	Casacanditella	Municipio	Comune di Casacanditella	€ 2.522,50
60	CH	Rapino	Municipio	Comune di Rapino	€ 3.750,00
61	TE	Castiglione Messer Raimondo	Municipio	Comune di Castiglione Messer Raimondo	€ 2.375,00
62	PE	Civitaquana	Municipio	Comune di Civitaquana	€ 5.875,00
63	CH	Bomba	Municipio	Comune di Bomba	€ 9.900,00
64	CH	Roccascalegna	Municipio	Comune di Roccascalegna	€ 1.500,00
65	CH	Rosello	Municipio	Comune di Rosello	€ 1.500,00
66	CH	Chieti	Casone di Brecciarola	Comune di Chieti	€ 1.500,00
67	CH	Lama dei Peligni	Municipio	Comune di Lama Dei Peligni	€ 2.268,75
68	CH	Taranta Peligna	Municipio	Comune di Taranta Peligna	€ 1.608,75
69	TE	Canzano	Municipio	Comune di Canzano	€ 2.500,00
70	CH	Bucchianico	Municipio	Comune di Bucchianico	€ 1.500,00
71	TE	Castilenti	Municipio	Comune di Castilenti	€ 1.525,00
72	AQ	Castelvecchio Calvisio	Municipio	Comune di Castelvecchio Calvisio	€ 1.687,50

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
73	TE	Castelli	Municipio	Comune di Castelli	€ 2.756,25
74	AQ	Barisciano	Municipio	Comune di Barisciano	€ 4.625,00
75	AQ	Calascio	Municipio	Comune di Calascio	€ 1.500,00
76	AQ	L'Aquila	Sede Uffici LL.PP. e Protezione Civile	Comune di L'aquila	€ 36.500,00
77	AQ	Oricola	Municipio	Comune di Oricola	€ 8.500,00
78	AQ	Pereto	Municipio	Comune di Pereto	€ 1.875,00
79	AQ	Pescocostanzo	Municipio	Comune di Pescocostanzo	€ 1.500,00
80	PE	Loreto Aprutino	Municipio	Comune di Loreto Aprutino	€ 15.200,00
81	PE	Penne	Municipio	Comune di Penne	€ 21.230,00
82	PE	Pianella	Municipio	Comune di Pianella	€ 17.000,00
83	CH	Castiglione Messer Marino	Municipio	Comune di Castiglione Messer Marino	€ 1.500,00
84	CH	Fara Filiorum Petri	Municipio	Comune di Fara Filiorum Petri	€ 2.087,50
85	CH	Montazzoli	Municipio	Comune di Montazzoli	€ 6.812,50
86	CH	Palmoli	Municipio	Comune di Palmoli	€ 1.500,00
87	CH	Perano	Municipio	Comune di Perano	€ 2.371,25
88	CH	Schiavi di Abruzzo	Municipio	Comune di Schiavi di Abruzzo	€ 1.500,00
89	TE	Montefino	Sede COC	Comune di Montefino	€ 1.500,00
90	TE	Castel Castagna	Municipio	Comune di Castel Castagna	€ 1.500,00
91	CH	Casalincontrada	Municipio	Comune di Casalincontrada	€ 3.960,00
92	CH	Crecchio	Municipio	Comune di Crecchio	€ 3.281,25
93	AQ	Capitignano	Municipio	Comune di Capitignano	€ 2.250,00
94	TE	Isola del Gran Sasso d'italia	Scuola Elementare Statale Isola Capoluogo	Comune di Isola del Gran Sasso	€ 12.075,00
95	CH	Colledimacine	Municipio	Comune di Colledimacine	€ 5.750,00
96	CH	Roio del Sangro	Municipio	Comune di Roio del Sangro	€ 4.967,50
97	PE	Farindola	Municipio	Comune di Farindola	€ 3.573,75

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
98	CH	Colledimezzo	Municipio	Comune di Colledimezzo	€ 1.500,00
99	CH	Castel Frentano	Municipio	Comune di Castel Frentano	€ 16.298,00
100	CH	Giuliano Teatino	Municipio	Comune di Giuliano Teatino	€ 1.500,00
101	TE	Fano Adriano	Municipio	Comune di Fano Adriano	€ 1.500,00
102	TE	Pietracamela	Municipio	Comune di Pietracamela	€ 1.968,75
103	TE	Civitella Del Tronto	Scuola Media Statale	Comune di Civitella Del Tronto	€ 7.150,00
104	TE	Teramo	Palasport	Comune di Teramo	€ 26.000,00
105	CH	Arielli	Scuola Elementare Statale corpo A	Comune di Arielli	€ 4.975,00
106	CH	Montebello sul Sangro	Municipio	Comune di Montebello sul Sangro	€ 1.750,00
107	CH	Guilmi	Scuola Elementare Statale	Comune di Guilmi	€ 1.500,00
108	CH	Montenerodomo	Scuola Materna Statale	Comune di Montenerodomo	€ 1.625,00
109	CH	Roccaspinalveti	Scuola Materna Statale	Comune di Roccaspinalveti	€ 1.500,00
110	TE	Cortino	Municipio	Comune di Cortino	€ 2.812,50
111	TE	Penna Sant'andrea	Municipio	Comune di Penna Sant'andrea	€ 1.725,00
112	CH	Miglianico	Municipio	Comune di Miglianico	€ 2.374,50
113	CH	Tufillo	Municipio	Comune di Tufillo	€ 5.025,00
114	CH	Castelguidone	Municipio	Comune di Castelguidone	€ 2.000,00
115	CH	Sant'Eusanio Del Sangro	Municipio	Comune di Sant'eusanio del Sangro	€ 3.837,50
116	TE	Alba Adriatica	Municipio	Comune diAlba Adriatica	€ 2.025,00
117	CH	Civitaluparella	Municipio	Comune di Civitaluparella	€ 2.000,00
118	PE	Nocciano	Municipio	Comune di Nocciano	€ 1.500,00
119	CH	Monteferrante	Municipio	Comune di Monteferrante	€ 1.500,00
120	TE	Valle Castellana	Municipio	Comune diValle Castellana	€ 3.217,50
121	PE	Picciano	Municipio	Comune di Picciano	€ 1.625,00
122	CH	Torino di Sangro	Municipio	Comune di Torino di Sangro	€ 900,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
123	TE	Atri	Municipio	Comune di Atri	€ 11.010,00
124	CH	Casalanguida	Municipio	Comune di Casalanguida	€ 1.800,00
125	CH	Fresagrandinaria	Municipio	Comune di Fresagrandinaria	€ 1.567,50
126	CH	Rocca San Giovanni	Municipio	Comune di Rocca San Giovanni	€ 3.628,50
127	CH	San Vito Chietino	Municipio	Comune di San Vito Chietino	€ 4.350,00
128	TE	Sant'omero	Municipio	Comune di Sant'omero	€ 4.050,00
129	CH	Fraine	Municipio	Comune di Fraine	€ 2.500,00
130	CH	Mozzagrogna	Municipio	Comune di Mozzagrogna	€ 900,00
131	CH	Montelapiano	Municipio	Comune di Montelapiano	€ 1.500,00
132	TE	Mosciano Sant'angelo	Municipio	Comune di Mosciano Sant'angelo	€ 7.462,50
133	TE	Notaresco	Municipio	Comune di Notaresco	€ 4.500,00
134	PE	Moscufo	Municipio	Comune di Moscufo	€ 1.800,00
135	CH	Carunchio	Municipio	Comune di Carunchio	€ 6.462,50
136	CH	San Buono	Municipio	Comune di San Buono	€ 4.812,50
137	TE	Cellino Attanasio	Scuola Elementare Statale	Comune di Cellino Attanasio	€ 8.125,00
138	TE	Torano Nuovo	Scuola Elementare Statale e Scuola Media Statale	Comune di Torano Nuovo	€ 6.500,00
139	TE	Tossicia	Scuola Elementare Statale-Scuola Media Statale"Capriotti"	Comune di Tossicia	€ 5.800,00
140	CH	Filetto	Municipio	Comune di Filetto	€ 3.712,50
141	TE	Teramo	Scuola Materna Statale – località Villamosca	Comune di Teramo	€ 2.336,25
142	CH	Casalbordino	Sede Polizia Municipale	Comune di Casalbordino	€ 900,00
143	TE	Teramo	Scuola Materna Statale – località Piano Solare	Comune di Teramo	€ 1.500,00
144	TE	Teramo	Scuola Materna Statale – località Villavomano	Comune di Teramo	€ 1.500,00
145	CH	Chieti	Polizia Municipale	Comune di Chieti	€ 8.750,00
146	TE	Colonnella	Municipio	Comune di Colonnella	€ 9.660,00
147	CH	Villamagna	Municipio	Comune di Villamagna	€ 2.250,00
148	CH	Ripa Teatina	Municipio	Comune diRipa Teatina	€ 3.120,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
149	CH	Pietraferrazzana	Municipio	Comune di Pietraferrazzana	€ 1.518,75
150	PE	Cepagatti	Municipio	Comune di Cepagatti	€ 1.625,00
151	CH	Canosa Sannita	Municipio	Comune di Canosa Sannita	€ 2.270,00
152	PE	Cappelle Sul Tavo	Municipio	Comune di Cappelle sul Tavo	€ 2.227,50
153	CH	Tollo	Municipio	Comune di Tollo	€ 3.879,00
154	CH	Frisa	Scuola Elementare"Frisa"	Comune di Frisa	€ 2.400,00
155	CH	Pollutri	Municipio	Comune di Pollutri	€ 2.175,00
156	CH	Vasto	Sede Protezione Civile	Comune di Vasto	€ 900,00
157	CH	Ari	Municipio	Comune di Ari	€ 3.150,00
158	CH	Poggiofiorito	Municipio	Comune di Poggiofiorito	€ 3.750,00
159	CH	Vacri	Municipio	Comune di Vacri	€ 3.125,00
160	TE	Teramo	Ex Ospedale Sanitario "Alessandrini"	ASL n°6 di Teramo	€ 28.803,50
161	CH	Chieti	Presidio Ospedaliero "S. Camillo De Lellis" - cardiochirurgia	ASL n°2 di Chieti	€ 28.502,00
162	CH	Chieti	Vecchio presidio "SS. Annunziata"	ASL n°2 di Chieti	€ 20.299,40
163	CH	Lanciano	Ospedale Lanciano corpo F	ASL n°3 di Lanciano-Vasto	€ 4.657,50
164	PE	Penne	Ospedale Civile "San Massimo""	ASL n°5 di Pescara	€ 52.310,00
165	TE	Teramo	Ospedale "G.Mazzini" I lotto	ASL n°6 di Teramo	€ 61.460,30
166	CH	Lanciano	Ospedale Lanciano corpo C	ASL n°3 di Lanciano-Vasto	€ 8.310,00
167	TE	Atri	Ospedale "S.Liberatore" - vecchio edificio	ASL n°6 di Teramo	€ 20.503,20
168	CH	Lanciano	Ospedale Lanciano corpo A	ASL n°3 di Lanciano-Vasto	€ 4.125,00
169	CH	Lanciano	Ospedale Lanciano corpo B	ASL n°3 di Lanciano-Vasto	€ 14.520,00
170	CH	Chieti	Nuovo Presidio Ospedaliero "SS.Annunziata" sale operatorie corpi A, B, C, D, E, F	ASL n°2 di Chieti	€ 65.932,85
171	CH	Vasto	Ospedale Vasto "San Pio da Pietralcina" corpo A	ASL n°3 di Lanciano-Vasto	€ 29.730,00
172	TE	Sant'Omero	Ospedale "Val Vibrata"	ASL n°6 di Teramo	€ 24.089,16
173	TE	Atri	Ospedale "S.Liberatore" - nuovo edificio	ASL n°6 di Teramo	€ 33.587,58
174	TE	Giulianova	Ospedale Giulianova - padiglione est "Maria SS.Splendore"	ASL n°6 di Teramo	€ 26.905,44
175	TE	Giulianova	Ospedale Giulianova - padiglione ovest "Maria SS.Splendore"	ASL n°6 di Teramo	€ 22.889,64

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
176	TE	Giulianova	Ospedale Giulianova - padiglione ovest - IV lotto "Maria SS.Splendore"	ASL n°6 di Teramo	€ 4.961,25
177	CH	Lanciano	Ospedale Lanciano corpo E	ASL n°3 di Lanciano-Vasto	€ 15.438,00
178	CH	Lanciano	Ospedale Lanciano corpo D	ASL n°3 di Lanciano-Vasto	€ 8.499,00
179	CH	Atessa	Ospedale Atessa "Vittorio Emanuele II" Corpo B	ASL n°3 di Lanciano-Vasto	€ 1.350,00
180	TE	Giulianova	Palazzina uffici presso complesso ospedaliero	ASL n°6 di Teramo	€ 15.724,20
181	CH	Atessa	Ospedale Atessa "Vittorio Emanuele II" corpo A	ASL n°3 di Lanciano-Vasto	€ 11.550,00
182	CH	Francavilla al Mare	Centrale 118 Francavilla al Mare	ASL n°2 di Chieti	€ 900,00
183	CH	Gissi	Ospedale Gissi corpo A	ASL n°3 di Lanciano-Vasto	€ 5.250,00
184	CH	Gissi	Ospedale Gissi corpo B	ASL n°3 di Lanciano-Vasto	€ 11.928,00
185	CH	Gissi	Ospedale Gissi corpo C	ASL n°3 di Lanciano-Vasto	€ 11.550,00
186	CH	Vasto	Ospedale Vasto "San Pio da Pietralcina" corpo B	ASL n°3 di Lanciano-Vasto	€ 12.090,00
187	PE	Pescara	Ospedale Civile "Spirito Santo"	ASL n°5 di Pescara	€ 72.210,00
188	AQ	Pescina	Presidio ospedaliero di Pescina "S.Rinaldi" corpo A	ASL n°1 di Avezzano-Sulmona	€ 27.737,90
189	AQ	Sulmona	Presidio Ospedaliero Sulmona - Ala vecchia	ASL n°1 di Avezzano-Sulmona	€ 34.697,00
190	AQ	Castel di Sangro	Presidio Ospedaliero Castel di Sangro	ASL n°1 di Avezzano-Sulmona	€ 22.670,00
191	AQ	Navelli	Sede periferica del 118	ASL n°4 di L'Aquila	€ 1.500,00
192	PE	Popoli	Ospedale Civile "SS.Trinità"	ASL n°5 di Pescara	€ 46.700,00
193	AQ	Tagliacozzo	Presidio Ospedaliero di Tagliacozzo "Umberto I" corpo A	ASL n°1 di Avezzano-Sulmona	€ 16.422,20
194	AQ	Pescina	Presidio ospedaliero di Pescina "S.Rinaldi" corpo B	ASL n°1 di Avezzano-Sulmona	€ 12.480,00
195	AQ	Montereale	Sede Periferica del 118	ASL n°4 di L'Aquila	€ 1.500,00
196	CH	Casoli	Ospedale Consalvi	ASL n°3 di Lanciano-Vasto	€ 4.312,50
197	TE	Teramo	Ospedale "G.Mazzini" II lotto	ASL n°6 di Teramo	€ 37.283,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
198	AQ	L'Aquila	Nuovo Ospedale San Salvatore - Pronto soccorso e centrale 118	ASL n°4 di L'Aquila	€ 21.706,10
199	AQ	L'Aquila	Nuovo Ospedale San Salvatore - Delta Chirurgia	ASL n°4 di L'Aquila	€ 17.630,00
200	AQ	Ortona dei Marsi	Presidio Ospedaliero "G.Bernabeo" Ortona	ASL n°1 di Avezzano-Sulmona	€ 3.652,50
201	AQ	Avezzano	Presidio Ospedaliero Avezzano - corpo A	ASL n°1 di Avezzano-Sulmona	€ 61.964,90
202	AQ	Sulmona	Presidio Ospedaliero Sulmona ala nuova	ASL n°1 di Avezzano-Sulmona	€ 39.312,80
203	TE	Civitella Del Tronto	Ponte di Santa Reparata	Provincia di Teramo	€ 4.083,75
204	TE	Sant'Egidio alla Vibrata	Ponte di Sant'Egidio	Provincia di Teramo	€ 2.715,00
205	TE	Nereto	Ponte del lago verde	Provincia di Teramo	€ 2.593,50
206	TE	Corropoli	Ponte di controguerra	Provincia di Teramo	€ 2.970,00
207	TE	Campli	Ponte di pagannoni	Provincia di Teramo	€ 3.081,00
208	TE	Valle Castellana	Ponte arco castellano	Provincia di Teramo	€ 1.710,00
209	TE	Valle Castellana	Ponte di prevenisco	Provincia di Teramo	€ 1.000,00
210	TE	Valle Castellana	Ponte San Giovanni Morice	Provincia di Teramo	€ 2.988,00
211	TE	Campli	Ponte di garrulo	Provincia di Teramo	€ 1.000,00
212	TE	Valle Castellana	Ponte di macchia di sole	Provincia di Teramo	€ 4.590,00
213	TE	Civitella Del Tronto	Ponte di villa passo	Provincia di Teramo	€ 4.725,00
214	TE	Valle Castellana	Ponte di cesano	Provincia di Teramo	€ 1.555,50
215	TE	Valle Castellana	Ponte di vignatico	Provincia di Teramo	€ 2.386,50
216	TE	Crognaleto	Ponte di aprati	Provincia di Teramo	€ 6.930,00
217	TE	Crognaleto	Ponte di frattoli	Provincia di Teramo	€ 4.966,50
218	TE	Castel Castagna	Ponte di Santa Maria di Ronzano	Provincia di Teramo	€ 6.556,50
219	TE	Castel Castagna	Ponte sul mavone	Provincia di Teramo	€ 3.638,25
220	TE	Bisenti	Ponte sul fino	Provincia di Teramo	€ 5.775,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
221	TE	Montefino	Ponte di Montefino	Provincia di Teramo	€ 3.375,00
222	TE	Bisenti	Ponte di Bisenti	Provincia di Teramo	€ 2.700,00
223	TE	Isola del Gran Sasso	Ponte di Isola	Provincia di Teramo	€ 1.000,00
224	TE	Tossicia	Ponte di Tossicia centro	Provincia di Teramo	€ 2.130,00
225	TE	Tossicia	Ponte di Tossicia	Provincia di Teramo	€ 2.343,75
226	TE	Cellino Attanasio	Ponte di Castelnuovo Cellino	Provincia di Teramo	€ 11.837,30
227	TE	Notaresco	Ponte per Atri	Provincia di Teramo	€ 8.403,24
228	CH	Chieti	Istituto Tecnico Industriale Statale "Luigi di Savoia" - Corpo B	Provincia di Chieti	€ 7.292,50
229	CH	Chieti	Istituto Tecnico Industriale Statale "Luigi di Savoia" - Corpo D	Provincia di Chieti	€ 15.089,30
230	CH	Chieti	Istituto Tecnico Industriale Statale "Luigi di Savoia" - Corpo E	Provincia di Chieti	€ 4.595,00
231	CH	Chieti	Istituto Tecnico Industriale Statale "Luigi di Savoia" - Corpo F	Provincia di Chieti	€ 3.537,50
232	CH	Chieti	Scuola Elementare Statale "Villaggio Celdit" corpo A	Comune di Chieti	€ 13.355,00
233	CH	Poggiofiorito	Scuola Materna Statale - Poggiofiorito	Comune di Poggiofiorito	€ 5.688,75
234	CH	Chieti	Istituto Statale d'Arte "Nicola da Guardiagrele" - Corpo A	Provincia di Chieti	€ 12.650,30
235	CH	Chieti	Istituto Tecnico Industriale Statale "Luigi di Savoia" - Corpo A	Provincia di Chieti	€ 9.003,75
236	TE	Civitella del Tronto	Scuola Materna Statale - Borrano	Comune di Civitella Del Tronto	€ 2.422,50
237	TE	Civitella del Tronto	Scuola Media Statale "Gasbarrini"	Comune di Civitella Del Tronto	€ 7.517,50
238	TE	Montefino	Scuola Materna Statale - Crocetta S.Maria	Comune di Montefino	€ 1.500,00
239	TE	Montefino	Scuola Materna Statale - Villa Bozza	Comune di Montefino	€ 3.685,00
240	CH	Ari	Scuola Materna Statale - Capoluogo	Comune di Ari	€ 2.025,00
241	CH	Chieti	Scuola Materna Statale "Via della legione"	Comune di Chieti	€ 1.995,00
242	CH	Chieti	Scuola Materna Statale - Brecciarola	Comune di Chieti	€ 2.530,00
243	CH	Chieti	Scuola Elementare Statale "A. Corradi"	Comune di Chieti	€ 8.447,50
244	CH	Chieti	Scuola Media Statale "F. Vincentini" corpo A	Comune di Chieti	€ 17.189,90
245	CH	Chieti	Scuola Media Statale "F. Vincentini" corpo B	Comune di Chieti	€ 3.656,25

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
246	CH	Chieti	Istituto Professionale Statale Industria Artigianato "U. Pomilio" corpo C	Provincia di Chieti	€ 2.902,50
247	CH	Chieti	Istituto Statale d'Arte "Nicola da Guardiagrele" - Corpo B	Provincia di Chieti	€ 1.897,50
248	CH	Chieti	Istituto Tecnico Industriale Statale "Luigi di Savoia" Corpo H	Provincia di Chieti	€ 3.000,00
249	CH	Crecchio	Scuola Materna Statale - Villa Tucci	Comune di Crecchio	€ 1.557,50
250	CH	Giuliano Teatino	Scuola Media Statale - Capoluogo	Comune di Giuliano Teatino	€ 4.941,25
251	CH	Chieti	Scuola Materna Statale - Via Valera	Comune di Chieti	€ 16.416,80
252	CH	Chieti	Scuola Materna Statale "Tricalle" corpo A	Comune di Chieti	€ 1.991,25
253	CH	Vacri	Scuola Media Statale - Vacri corpo A	Comune di Vacri	€ 4.575,00
254	CH	Vacri	Scuola Media Statale - Vacri corpo D	Comune di Vacri	€ 1.500,00
255	CH	Chieti	Istituto Tecnico Commerciale Geometri "F. Galiani"	Provincia di Chieti	€ 22.836,50
256	CH	Chieti	Istituto Tecnico Industriale Statale "Luigi di Savoia" Succursale corpo A	Provincia di Chieti	€ 2.352,50
257	CH	Chieti	Istituto Magistrale "I.Gonzaga"	Provincia di Chieti	€ 13.734,80
258	CH	Chieti	Istituto Professionale Statale Industria Artigianato "U. Pomilio" corpo A	Provincia di Chieti	€ 16.871,30
259	TE	Civitella del Tronto	Scuola Elementare Statale "Favale"	Comune di Civitella Del Tronto	€ 1.911,25
260	CH	Crecchio	Scuola Materna Statale - Crecchio	Comune di Crecchio	€ 1.632,50
261	CH	Giuliano Teatino	Scuola Materna Statale - Giuliano Teatino	Comune di Giuliano Teatino	€ 3.395,00
262	CH	Chieti	Scuola Materna Statale " Via Ravizza"	Comune di Chieti	€ 1.702,50
263	TE	Civitella del Tronto	Scuola Materna Statale - Villa Passo	Comune di Civitella Del Tronto	€ 1.873,75
264	CH	Chieti	Scuola Materna Statale - Madonna delle piane	Comune di Chieti	€ 2.992,50
265	CH	Chieti	Scuola Elementare Statale "Via Bosio"	Comune di Chieti	€ 4.275,00
266	CH	Chieti	Scuola Media Statale "C. De Lollis" corpo A	Comune di Chieti	€ 6.432,50
267	CH	Chieti	Scuola Media Statale "C. De Lollis" corpo B	Comune di Chieti	€ 6.256,25
268	CH	Chieti	Scuola Media Statale "C. De Lollis" corpo C	Comune di Chieti	€ 7.032,50
269	CH	Chieti	Scuola Media Statale "C. De Lollis" corpo D	Comune di Chieti	€ 6.387,50
270	CH	Chieti	Istituto Tecnico Industriale Statale "Luigi di Savoia" Succursale corpo B	Provincia di Chieti	€ 11.003,75

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
271	CH	Crecchio	Scuola Media Statale - Corpo A	Comune di Crecchio	€ 4.161,25
272	CH	Crecchio	Scuola Media Statale - Corpo B	Comune di Crecchio	€ 4.028,75
273	CH	Chieti	Scuola Elementare Statale "A. Cesarii" corpo A	Comune di Chieti	€ 3.060,00
274	CH	Chieti	Scuola Elementare Statale "A. Cesarii" corpo B	Comune di Chieti	€ 3.002,50
275	CH	Chieti	Scuola Elementare Statale "A. Cesarii" corpo C	Comune di Chieti	€ 4.028,75
276	CH	Chieti	Istituto Tecnico Commerciale "R De Sterlich" corpo B	Provincia di Chieti	€ 12.602,60
277	CH	Chieti	Scuola Elementare Statale "Villaggio Celdit" corpo B	Comune di Chieti	€ 1.500,00
278	CH	Chieti	Scuola Materna Statale "Santa Barbara"	Comune di Chieti	€ 2.153,75
279	CH	Chieti	Scuola Elementare Statale "S.Andrea" corpo A	Comune di Chieti	€ 6.615,00
				TOTALE GENERALE	**€ 2.286.850,36**

05A07212

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2005.

Assegnazione alla regione Umbria di risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale, nell'ambito della complessiva dotazione del Fondo, è stata destinata la complessiva somma di euro 200.000.000,00, in ragione di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorità, riservando l'importo di euro 67.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza regionale, e l'importo di euro 32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale;

Vista la medesima ordinanza n. 3362/2004 con la quale, relativamente agli interventi di competenza regionale, sono state ripartite le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2004 e sono stati dettati i criteri per la determinazione dei relativi finanziamenti, in particolare destinando all'Umbria la complessiva somma di euro 1.676.584,37;

Vista la nota prot. n. 0022468 del 9 febbraio 2005 con la quale la regione Umbria ha trasmesso il programma delle verifiche tecniche di cui all'art. 1, comma 4, lettera *a)* della predetta ordinanza n. 3362/2004, e successive comunicazioni a modifica ed integrazione;

Visto il «Verbale di modifiche apportate al piano presentato dalla regione Umbria nel corso della riunione del 4 marzo 2005 presso il Dipartimento della protezione civile» che ha definito il programma delle verifiche tecniche, di cui all'art. 1, comma 4, lettera *a)* della predetta ordinanza n. 3362/2004;

Ritenuto, sulla base dell'esito delle risultanze istruttorie, di dover procedere al finanziamento delle predette verifiche tecniche per un importo complessivo pari ad euro 1.676.584,37;

Visto il comma 2 del richiamato art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità del Fondo;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. A valere sulla quota di competenza della regione Umbria di cui all'allegato 1 all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 è assegnato alla regione medesima il complessivo finanziamento di euro 1.676.584,37, da destinare alla realizzazione delle verifiche tecniche di cui all'art. 1, comma 4, lettera *a)* della predetta ordinanza n. 3362/2004, sugli edifici ed opere indicati nell'allegato 1 al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione.

Roma, 6 giugno 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

Allegato 1 - Regione Umbria

PROGRAMMA DELLE VERIFICHE TECNICHE
(ORD 3362/2004 - ART 1, COMMA 4, LETTERA A)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
1	PG	Foligno	Scuola Scuola Viale Marconi	Comune di Foligno	€ 9.342,50
2	PG	Foligno	Scuola ViaBorroni	Comune di Foligno	€ 3.000,00
3	PG	Foligno	Scuola Scuola Via Mameli	Comune di Foligno	€ 6.250,00
4	PG	Foligno	Scuola Via Liverani-Piazza Risorgimento	Comune di Foligno	€ 7.212,50
5	PG	Foligno	Scuola Fraz. Pontecentesimo	Comune di Foligno	€ 4.185,00
6	PG	Foligno	Scuola Scuola Via Fiume Trebbia	Comune di Foligno	€ 26.620,00
7	PG	Foligno	Scuola Scuola Via Sportella Marini	Comune di Foligno	€ 11.700,00
8	PG	Foligno	Scuola Fraz. S. Giovanni Profiamma	Comune di Foligno	€ 4.255,00
9	PG	Foligno	Scuola Scuola Via Cologna	Comune di Foligno	€ 4.807,50
10	PG	Foligno	Scuola Via G. Mameli	Comune di Foligno	€ 6.577,50
11	PG	Foligno	Scuola Via dei Molini	Comune di Foligno	€ 25.037,80
12	PG	Foligno	Scuola Via dei Molini	Comune di Foligno	€ 12.270,00
13	PG	Foligno	Scuola Fraz. Belfiore	Comune di Foligno	€ 14.140,00
14	PG	Scheggino	Scuola Scuola Piazza XXIII Luglio	Comune di Scheggino	€ 3.000,00
15	PG	Spoleto	Scuola Via Camillo Bezzi	Comune di Spoleto	€ 6.000,00
16	PG	Spoleto	Scuola Via Camillo Bezzi	Comune di Spoleto	€ 3.750,00
17	PG	Spoleto	Scuola Via T. Sinibaldi	Comune di Spoleto	€ 3.000,00
18	PG	Spoleto	Scuola Fraz. Protte	Comune di Spoleto	€ 3.000,00
19	PG	Spoleto	Scuola Fraz. Morro	Comune di Spoleto	€ 3.000,00
20	PG	Spoleto	Scuola Fraz. Eggi - Via dei Pini	Comune di Spoleto	€ 3.000,00
21	PG	Spoleto	Scuola Via Cerquiglia	Comune di Spoleto	€ 14.725,00
22	PG	Spoleto	Scuola Fraz. S.Croce	Comune di Spoleto	€ 3.750,00
23	PG	Spoleto	S.Giov. di Baiano Scuola Via Carlo Meloni	Comune di Spoleto	€ 4.375,00
24	PG	Spoleto	Scuola Fraz. Eggi	Comune di Spoleto	€ 3.000,00
25	PG	Spoleto	Scuola Via Norvegia	Comune di Spoleto	€ 8.250,00
26	PG	Spoleto	Scuola Via Culier	Comune di Spoleto	€ 9.875,00
27	PG	Spoleto	Scuola Fraz. Terzo la Pieve	Comune di Spoleto	€ 3.250,00
28	PG	Spoleto	Scuola Fraz. Beroide	Comune di Spoleto	€ 5.250,00
29	PG	Spoleto	Scuola Via Martiri della Resistenza	Comune di Spoleto	€ 8.750,00
30	PG	Spoleto	Scuola Via Olimpia	Comune di Spoleto	€ 6.250,00
31	PG	Trevi	Scuola Scuola Viale dela Stazione	Comune di Trevi	€ 7.301,80
32	PG	Trevi	Scuola Via delle Ginestre	Comune di Trevi	€ 12.050,00
33	PG	Trevi	Scuola Vocabolo Cannaiola	Comune di Trevi	€ 9.172,98
34	PG	Bettona	Scuola Viale Roma	Comune di Bettona	€ 9.967,50
35	PG	Bevagna	Scuola Piazza San Filippo	Comune di Bevagna	€ 21.250,00
36	TR	Castel Giorgio	Scuola Via D. Alighieri	Comune di Castel Giorgio	€ 8.727,50
37	TR	Castel Giorgio	Scuola Piazza G. della Rovere	Comune di Castel Giorgio	€ 6.900,00
38	PG	Città di Castello	Scuola Via Sant'Egidio	Comune di Città di Castello	€ 3.000,00
39	PG	Città di Castello	Scuola Via San Crescenziano	Comune di Città di Castello	€ 3.000,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
40	PG	Corciano	Scuola Via Ballerini	Comune di Corciano	€ 6.605,33
41	PG	Corciano	Scuola Fraz. Chiugiana	Comune di Corciano	€ 14.331,48
42	PG	Deruta	Scuola Via Tiberina	Comune di Deruta	€ 20.300,00
43	PG	Deruta	Scuola Via Francescana	Comune di Deruta	€ 8.975,00
44	PG	Deruta	Scuola Via G. Carducci	Comune di Deruta	€ 11.350,00
45	PG	Deruta	Scuola Via del Risorgimento	Comune di Deruta	€ 9.225,00
46	PG	Fratta Todina	Scuola Via circonvallazione	Comune di Fratta Todina	€ 6.000,00
47	PG	Gualdo Cattaneo	Scuola Via Paolo Leosprini	Comune di Gualdo Cattaneo	€ 8.000,00
48	PG	Magione	Scuola Via del Castello	Comune di Magione	€ 10.075,00
49	PG	Marsciano	Scuola Via della villa	Comune di Marsciano	€ 19.000,00
50	PG	Marsciano	Scuola Via fratelli ceci	Comune di Marsciano	€ 3.000,00
51	PG	Marsciano	Scuola Viale XXIV maggio	Comune di Marsciano	€ 7.080,00
52	PG	Marsciano	Scuola Via matteotti	Comune di Marsciano	€ 3.000,00
53	PG	Marsciano	Scuola Via XXIV maggio	Comune di Marsciano	€ 3.902,50
54	PG	Marsciano	Scuola Via circonvallazione	Comune di Marsciano	€ 5.207,50
55	PG	Passignano S.T.	Scuola Via Gramsci	Comune di Passignano S.T.	€ 28.312,00
56	TR	San Gemini	Scuola Piazza San Francesco	Comune di San Gemini	€ 22.250,00
57	PG	Umbertide	Scuola Via Garibaldi	Comune di Umbertide	€ 12.155,00
58	TR	Acquasparta	Scuola Via D. Alighieri	Comune di Acquasparta	€ 15.066,25
59	PG	Assisi	Scuola Via San Benedetto	Comune di Assisi	€ 8.250,00
60	PG	Assisi	Scuola Via Croce	Comune di Assisi	€ 11.500,00
61	PG	Bastia	Scuola piazza Bastiola	Comune di Bastia	€ 4.637,50
62	PG	Bastia	Scuola Via Pascoli	Comune di Bastia	€ 9.525,00
63	PG	Bastia	Scuola Via Pascoli	Comune di Bastia	€ 6.050,00
64	PG	Bastia	Scuola Viale Umbria	Comune di Bastia	€ 37.600,00
65	PG	Bastia	Scuola Viale Roma	Comune di Bastia	€ 34.000,00
66	PG	Bastia	Scuola Piazza Bastiola	Comune di Bastia	€ 12.875,00
67	PG	Bevagna	Scuola Piazza dell'Asilo	Comune di Bevagna	€ 3.525,00
68	PG	Bevagna	Scuola Fraz. Cantalupo	Comune di Bevagna	€ 8.750,00
69	TR	Calvi dell'Umbria	Scuola Borgata S. Carlo	Comune di Calvi dell'Umbria	€ 3.000,00
70	TR	Calvi dell'Umbria	Scuola Via della Pinetina	Comune di Calvi dell'Umbria	€ 11.300,00
71	PG	Cannara	Scuola Via Stazione	Comune di Cannara	€ 28.060,00
72	PG	Castel Ritaldi	Scuola Via Martiri della Resistenza	Comune di Castel Ritaldi	€ 5.000,00
73	PG	Castel Ritaldi	Scuola Via Martiri della Resistenza	Comune di Castel Ritaldi	€ 12.500,00
74	PG	Castiglione del L.	Scuola Via Poggio delle Scuole	Comune di Castiglione del L.	€ 25.000,00
75	PG	Città di Castello	Scuola Via Romana	Comune di Città di Castello	€ 5.500,00
76	PG	Città di Castello	Scuola Via S. Anzano	Comune di Città di Castello	€ 3.125,00
77	PG	Città di Castello	Scuola Via F. Baracca	Comune di Città di Castello	€ 4.000,00
78	PG	Città di Castello	Scuola Via Montessori	Comune di Città di Castello	€ 8.250,00
79	PG	Città di Castello	Scuola Via R. Lambruschini	Comune di Città di Castello	€ 15.500,00
80	PG	Città di Castello	Scuola Via della Tina	Comune di Città di Castello	€ 27.520,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
81	PG	Corciano	Scuola Via Michelangelo	Comune di Corciano	€ 4.272,50
82	PG	Corciano	Scuola Via del Serraglio	Comune di Corciano	€ 5.620,00
83	PG	Corciano	Scuola Via Cattaneo	Comune di Corciano	€ 13.605,00
84	PG	Corciano	Scuola Via Settembrini	Comune di Corciano	€ 11.372,50
85	PG	Deruta	Scuola Via Dante Alighieri	Comune di Deruta	€ 10.050,00
86	PG	Gubbio	Scuola fraz. Semonte	Comune di Gubbio	€ 3.000,00
87	PG	Gubbio	Scuola Fraz. Mocaiana	Comune di Gubbio	€ 5.750,00
88	PG	Magione	Scuola Via Sacco e Vanzetti	Comune di Magione	€ 4.912,50
89	PG	Magione	Scuola Viale Risorgimento	Comune di Magione	€ 8.067,50
90	PG	Magione	Scuola Via della Parrocchia	Comune di Magione	€ 5.075,00
91	PG	Magione	Scuola Via della Ripa	Comune di Magione	€ 26.440,00
92	PG	Marsciano	Scuola Via Marzabotto	Comune di Marsciano	€ 5.250,00
93	PG	Marsciano	Scuola Via Massimo d'Azeglio	Comune di Marsciano	€ 4.185,00
94	PG	Marsciano	Scuola Via Santa Maria	Comune di Marsciano	€ 5.945,00
95	PG	Marsciano	Scuola Via F.M.ferri	Comune di Marsciano	€ 12.922,50
96	PG	Marsciano	Scuola Piazza della Vittoria – Via Marconi	Comune di Marsciano	€ 26.992,60
97	PG	Monte Castello V.	Scuola Viale Dante Alighieri	Comune di Monte Castello V.	€ 5.375,00
98	PG	Panicale	Scuola Via Picasso	Comune di Panicale	€ 20.500,00
99	PG	Passignano sul T.	Scuola Via f.lli Rossetti	Comune di Passignano sul T.	€ 4.625,00
100	PG	Umbertide	Scuola Via Verna	Comune di Umbertide	€ 4.655,00
101	PG	Umbertide	Scuola Fraz. Niccone	Comune di Umbertide	€ 8.970,00
102	PG	Umbertide	Scuola Pierantonio	Comune di Umbertide	€ 11.932,50
103	PG	Umbertide	Scuola Via Morandi	Comune di Umbertide	€ 9.825,00
104	TR	Alviano	Scuola Via Verdi	Comune di Alviano	€ 8.750,00
105	TR	Alviano	Scuola Piazza Renzini	Comune di Alviano	€ 5.750,00
106	TR	Amelia	Scuola Via Cavour	Comune di Amelia	€ 4.912,00
107	PG	Città della Pieve	Scuola Via Marconi	Comune di Città della Pieve	€ 35.080,00
108	PG	Città della Pieve	Scuola Via Marconi	Comune di Città della Pieve	€ 22.725,00
109	PG	Città della Pieve	Scuola Via della Resistenza	Comune di Città della Pieve	€ 8.080,00
110	PG	Città della Pieve	Scuola Via Nenni	Comune di Città della Pieve	€ 9.000,00
111	PG	Città della Pieve	Scuola Via della chiesa	Comune di Città della Pieve	€ 3.000,00
112	TR	Giove	Scuola Via Roma	Comune di Giove	€ 7.500,00
113	TR	Narni	Scuola Via A. Saffi	Comune di Narni	€ 39.400,00
114	TR	Narni	Scuola Via Mazzini	Comune di Narni	€ 26.800,00
115	PG	Todi	Scuola Via del Vescovado	Comune di Todi	€ 27.280,42
116	PG	Todi	Scuola Via Pantalla	Comune di Todi	€ 3.000,00
117	PG	Todi	Scuola Via Pantalla	Comune di Todi	€ 10.408,70
118	PG	Spoleto	Presidio Ospedaliero di Spoleto	Regione Umbria	€ 98.440,00
119	PG	Perugia	Ospedale Silvestrini	Regione Umbria	€ 122.500,00
120	TR	Terni	Ospedale di Terni	Regione Umbria	€ 154.634,11
121	PG	Orvieto	Ospedale Civile di Orvieto	Regione Umbria	€ 61.686,40
				TOTALE GENERALE	**€ 1.676.584,37**

05A07213

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2005.

Assegnazione alla regione Toscana di risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale, nell'ambito della complessiva dotazione del Fondo, è stata destinata la complessiva somma di euro 200.000.000,00, in ragione di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorità, riservando l'importo di euro 67.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza regionale, e l'importo di euro 32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale;

Vista la medesima ordinanza n. 3362/2004 con la quale, relativamente agli interventi di competenza regionale, sono state ripartite le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2004 e sono stati dettati i criteri per la determinazione dei relativi finanziamenti, in particolare destinando alla regione Toscana la complessiva somma di euro 6.040.875,00;

Vista la nota prot. n. 124/26878/02-11 del 9 marzo 2005 con la quale la regione Toscana ha trasmesso il programma delle verifiche tecniche ed un piano degli interventi di adeguamento o miglioramento di cui all'art. 1, comma 4, lettere *a)* e *c)* della predetta ordinanza n. 3362/2004;

Ritenuto, sulla base dell'esito delle risultanze istruttorie, di dover procedere al finanziamento delle predette verifiche tecniche e degli interventi di adeguamento o miglioramento, per un importo complessivo pari ad euro 6.040.474,00;

Visto il comma 2 del richiamato art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità del Fondo;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. A valere sulla quota di competenza della regione Toscana di cui all'allegato 1 all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 è assegnato alla regione medesima il finanziamento di complessivi euro 6.040.474,00, da destinare alla realizzazione delle verifiche tecniche e degli interventi di adeguamento o miglioramento, di cui all'art. 1, comma 4, lettere *a)* e *c)* della predetta ordinanza n. 3362/2004, sugli edifici ed opere indicati negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione.

Roma, 6 giugno 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

Allegato 1 – Regione Toscana

PROGRAMMA DELLE VERIFICHE TECNICHE
(ORD 3362/2004 - ART 1, COMMA 4, LETTERA A)

N°	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
1	AR	Bibbiena	Istituto tecnico industriale" Enrico Fermi" Di Bibbiena (Matteotti)	Provincia	€ 29.559,00
2	AR	Bibbiena	IstitutoTecnico industriale" Enrico Fermi" Di Bibbiena (Crocifisso)	Provincia	€ 42.064,00
3	AR	Bibbiena	Istituto Tecnico Industriale "Enrico Fermi" Officina Macchine e Utensili	Provincia	€ 4.119,00
4	AR	Bibbiena	Palazzo Comunale Di Bibbiena	Comune	€ 41.880,00
5	AR	Bibbiena	Scuola Elementare di Soci - Parte Aule E Ingresso - Loc. Soci	Comune	€ 10.800,00
6	AR	Bibbiena	Scuola Elementare di Soci - Parte Palestra - Loc. Soci	Comune	€ 16.800,00
7	AR	Bibbiena	Scuola Materna Bibbiena - Loc. Stazione	Comune	€ 4.800,00
8	AR	Bibbiena	Scuola Materna Bibbiena - Loc. Stazione	Comune	€ 3.600,00
9	AR	Bibbiena	Officina Comunale	Comune	€ 5.400,00
10	AR	Bibbiena	Scuola Media Bibbiena	Comune	€ 44.040,00
11	AR	Bibbiena	Centro infanzia adolescenza famiglia Micronido di Soci - Loc. Soci	Comune	€ 6.000,00
12	AR	Bibbiena	Ospedale "F. Turati"	A.S.L.	€ 32.691,00
13	AR	Caprese Michelangelo	Garage Lama	Comune	€ 3.000,00
14	AR	Castel Focognano	Palazzo Municipale - Loc. Rassina	Comune	€ 21.250,00
15	AR	Castel Focognano	Scuola Media - Loc. Rassina	Comune	€ 15.000,00
16	AR	Castel Focognano	Scuola Materna - Loc. Rassina	Comune	€ 5.100,00
17	AR	Castel Focognano	Palestra Comunale - Loc. Rassina	Comune	€ 19.625,00
18	AR	Castel Focognano	Scuola Elementare - Loc. Pieve a Socana	Comune	€ 3.750,00
19	AR	Castel Focognano	Centro Infanzia Adolescenza Famiglia - Loc. Rassina	Comune	€ 8.500,00
20	AR	Chitignano	Palazzo Municipale	Comune	€ 3.600,00
21	AR	Chitignano	Scuola Elementare "G. Fracassi"	Comune	€ 3.500,00
22	AR	Chiusi della Verna	Scuole Materna-Elementare-Media	Comune	€ 11.910,00

N°	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
23	AR	Chiusi della Verna	Auditorium	Comune	€ 7.200,00
24	AR	Chiusi della Verna	Scuola Elementare - Loc. Corsalone	Comune	€ 6.300,00
25	AR	Monterchi	Palazzo Comunale	Comune	€ 3.600,00
26	AR	Monterchi	Magazzino - Deposito Comunale	Comune	€ 4.800,00
27	AR	Ortignano Raggiolo	Sede Comune	Comune	€ 6.609,00
28	AR	Poppi	Comunità Montana del Casentino – edificio 1 - Loc. Ponte a Poppi	Comunità Montana	€ 8.580,00
29	AR	Poppi	Comunità Montana del Casentino – edificio 2 - Loc. Ponte a Poppi	Comunità Montana	€ 3.600,00
30	AR	Poppi	Comunità Montana – Uffici, Salone Convegni - Loc. Ponte a Poppi	Comunità Montana	€ 5.520,00
31	AR	Poppi	Palestra Scolastica – Loc. Badia a Prataglia	Comune	€ 3.660,00
32	AR	Poppi	Scuola Materna Torricella - Loc. Ponte a Poppi	Comune	€ 7.377,00
33	AR	Poppi	Palestra Scolastica di Poppi	Comune	€ 9.600,00
34	AR	Poppi	Caserma Carabinieri Poppi	Comune	€ 3.648,00
35	AR	Poppi	Scuola Media Poppi	Comune	€ 21.600,00
36	AR	Poppi	Sede Vigili Urbani Poppi	Comune	€ 3.600,00
37	AR	Poppi	Casa Di Riposo	Comune	€ 23.400,00
38	AR	Poppi	Liceo Classico Scientifico - Casa Bacci Badias.Fedele	Provincia	€ 10.800,00
39	AR	Pratovecchio	Palazzo Comunale	Comune	€ 9.450,00
40	AR	Pratovecchio	Distaccamento Vigili del fuoco -Volontari	Comune	€ 9.180,00
41	AR	Pratovecchio	Caserma Carabinieri	Comune	€ 8.010,00
42	AR	Pratovecchio	Scuola Materna	Comune	€ 13.020,00
43	AR	Pratovecchio	Scuola Elementare	Comune	€ 12.240,00
44	AR	Pratovecchio	Cittadella Scolastica Scuole Elementari	Comune	€ 33.046,00
45	AR	Sansepolcro	Palestra Scuola Media Buonarroti	Comune	€ 18.202,00
46	AR	Sansepolcro	Istituto Professionale Statale Industria Artigianato - Sede Coordinata di IPSIA Pieve Santo Stefano	Provincia	€ 27.600,00
47	AR	Sansepolcro	Asilo Nido Il Cucciolo	Comune	€ 5.400,00
48	AR	Sansepolcro	Scuola Materna Centofiori	Comune	€ 19.841,00
49	AR	Sansepolcro	Ospedale Sansepolcro	A.S.L.	€ 100.232,00
50	AR	Sestino	Autorimessa	Comune	€ 4.500,00
51	AR	Stia	Palazzo Comunale	Comune	€ 15.738,00
52	AR	Stia	Scuola Media	Comune	€ 30.294,00
53	AR	Stia	Ospedale di Stia	A.S.L.	€ 17.873,00

N°	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
54	FI	Barberino di Mugello	Asilo Nido	Comune	€ 4.680,00
55	FI	Barberino di Mugello	Scuola Materna "Don Milani"	Comune	€ 9.957,00
56	FI	Barberino di Mugello	Scuola Elementare "G. Mazzini"	Comune	€ 41.025,00
57	FI	Barberino di Mugello	Palestra Scuola Elementare "G. Mazzini"	Comune	€ 4.500,00
58	FI	Barberino di Mugello	Scuola Elementare "Lorenzo Il Magnifico" - Loc. Cavallina	Comune	€ 6.816,00
59	FI	Barberino di Mugello	Scuola Media Lorenzo Dei Medici	Comune	€ 39.839,00
60	FI	Barberino di Mugello	Palestra Scuola Media "Lorenzo Dei Medici"	Comune	€ 28.800,00
61	FI	Barberino di Mugello	Palazzo Comunale	Comune	€ 11.880,00
62	FI	Borgo San Lorenzo	Asilo Nido di Via Curiel	Comune	€ 7.410,00
63	FI	Borgo San Lorenzo	Scuola Elementare di Via Don Minzoni	Comune	€ 11.730,00
64	FI	Borgo San Lorenzo	Sede Municipale	Comune	€ 15.179,00
65	FI	Borgo San Lorenzo	Sede Polizia Municipale	Comune	€ 3.600,00
66	FI	Borgo San Lorenzo	Sedi Comunali Decentrate	Comune	€ 8.499,00
67	FI	Borgo San Lorenzo	Struttura Polivalente	Comune	€ 21.000,00
68	FI	Borgo San Lorenzo	Scuola Materna Arcobaleno	Comune	€ 5.640,00
69	FI	Borgo San Lorenzo	Scuola Materna Di Via Aldo Moro	Comune	€ 3.600,00
70	FI	Borgo San Lorenzo	Scuola Materna Gianni Rodari	Comune	€ 4.920,00
71	FI	Borgo San Lorenzo	Scuola Materna - Loc. Sagginale	Comune	€ 3.600,00
72	FI	Borgo San Lorenzo	Scuola Materna – edificio 1 – Loc. Panicaglia	Comune	€ 9.702,00
73	FI	Borgo San Lorenzo	Scuola Materna – edificio 2 – Loc. Panicaglia	Comune	€ 3.600,00
74	FI	Borgo San Lorenzo	Scuola Elementare Antonio Cinti - Loc. Ronta	Comune	€ 23.040,00
75	FI	Borgo San Lorenzo	Scuola Elementare Antonio Cinti – Palestra - Loc. Ronta	Comune	€ 10.140,00
76	FI	Borgo San Lorenzo	Scuola Elementare Dante Alighieri – edificio 1	Comune	€ 14.850,00
77	FI	Borgo San Lorenzo	Scuola Elementare Dante Alighieri – edificio 2	Comune	€ 3.600,00
78	FI	Borgo San Lorenzo	Presidio Ospedaliero Del Mugello	A.S.L.	€ 113.939,00
79	FI	Firenzuola	Capannone Polivalente	Comune	€ 32.635,00

N°	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
80	FI	Firenzuola	Magazzino Comunale	Comune	€ 5.580,00
81	FI	Firenzuola	Sede Comunale Decentrata	Comune	€ 4.680,00
82	FI	Firenzuola	Sede Comunale - Palazzo "La Rocca"	Comune	€ 9.216,00
83	FI	Marradi	Istituto Comprensivo-Dino Campana	Comune	€ 22.500,00
84	FI	Marradi	Municipio	Comune	€ 34.320,00
85	FI	Marradi	Presidio Ospedaliero San Francesco	A.S.L.	€ 29.259,00
86	FI	Palazzuolo sul Senio	Municipio	Comune	€ 9.600,00
87	FI	Palazzuolo sul Senio	Scuola Elementare e Media D. Campana	Comune	€ 7.980,00
88	FI	Palazzuolo sul Senio	Scuola Materna (Asilo) S.Francesco	Comune	€ 6.990,00
89	FI	Pelago	Palazzo Comunale (Sede Sala Consiliare, Ufficio Tecnico)	Comune	€ 7.065,00
90	FI	Pelago	Uffici Comunali	Comune	€ 11.958,00
91	FI	Pelago	Uffici Comunali - Sede Polizia Municipale	Comune	€ 3.600,00
92	FI	Pontassieve	Scuola Elementare - Loc. Sieci	Comune	€ 6.102,00
93	FI	Pontassieve	Scuola Elementare – Palestra - Loc. Sieci	Comune	€ 4.590,00
94	FI	Pontassieve	Scuola Elementare – Loc. Molin del Piano	Comune	€ 19.080,00
95	FI	Pontassieve	Scuola Elementare e Materna – Loc. Molin del Piano	Comune	€ 3.600,00
96	FI	Pontassieve	Scuola Elementare - Palestra – Loc. Molin del Piano	Comune	€ 7.836,00
97	FI	Pontassieve	Scuola Materna Elementare – Montebonello	Comune	€ 20.538,00
98	FI	Reggello	Scuola Materna – Loc. Ciliegi	Comune	€ 3.600,00
99	FI	Reggello	Scuola Materna della Frazione di Cascia	Comune	€ 6.300,00
100	FI	Reggello	Scuola Elementare della Frazione di Cascia	Comune	€ 3.900,00
101	FI	Reggello	Scuola Materna della Frazione di Cancelli	Comune	€ 7.350,00
102	FI	Reggello	Scuola Materna della Frazione di Tosi	Comune	€ 5.400,00
103	FI	Reggello	Scuola Materna della Frazione di Prulli	Comune	€ 4.140,00
104	FI	Reggello	Scuola Materna della Frazione di Vaggio	Comune	€ 9.000,00
105	FI	Reggello	Scuola Elementare del Capoluogo	Comune	€ 9.600,00

N°	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
106	FI	Reggello	Scuola Media del Capoluogo	Comune	€ 19.620,00
107	FI	Reggello	Scuola Materna ed Elementare – Loc. Leccio	Comune	€ 9.300,00
108	FI	San Piero a Sieve	Scuola Elementare-Media Stefanacci-Fedi	Comune	€ 11.400,00
109	FI	San Piero a Sieve	Palestra Comunale Scuola Fedi-Stefanacci	Comune	€ 40.800,00
110	FI	Vicchio	Palazzo Comunale	Comune	€ 8.847,00
111	FI	Vicchio	Sede Ufficio Tecnico e Sede Vigili Urbani	Comune	€ 4.230,00
112	FI	Vicchio	Scuola Elementare e Materna "G. Carducci"	Comune	€ 23.700,00
113	FI	Vicchio	Palestra Scuola Elementare	Comune	€ 7.800,00
114	FI	Vicchio	Scuola Materna – Loc. Piazzano	Comune	€ 3.726,00
115	GR	Castell'Azzara	Poliambulatorio	Comune	€ 8.442,00
116	GR	Santa Fiora	Scuola Elementare Mario Pratesi	Comune	€ 19.050,00
117	GR	Santa Fiora	Palestra Scuola Elementare Mario Pratesi	Comune	€ 5.490,00
118	GR	Santa Fiora	Scuola Media Domenico Bulgarini – edificio 1	Comune	€ 8.850,00
119	GR	Santa Fiora	Scuola Media Domenico Bulgarini – edificio 2	Comune	€ 3.600,00
120	GR	Santa Fiora	Palazzo Cesarini Sforza-Sede Comunale	Comune	€ 32.160,00
121	GR	Santa Fiora	Magazzino Comunale e Rimessaggio – edificio 1	Comune	€ 3.600,00
122	GR	Santa Fiora	Magazzino Comunale e Rimessaggio – edificio 2	Comune	€ 3.600,00
123	LU	Barga	Scuola Media A. Mordini – Istituto Alberghiero	Comune	€ 3.600,00
124	LU	Barga	Scuola Elementare G. Pascoli – Piangrande	Comune	€ 25.230,00
125	LU	Barga	Scuola Elementare di Fornaci di Barga – Centro per l'impiego	Comune	€ 17.283,00
126	LU	Barga	Palestra della Scuola Elementare di Fornaci di Barga	Comune	€ 7.395,00
127	LU	Barga	Scuola Media Don Aldo Mei di Fornaci di Barga	Comune	€ 17.400,00
128	LU	Barga	Palestra Scuola Media Don Aldo Mei di Fornaci di Barga	Comune	€ 9.000,00
129	LU	Barga	Sede Distaccata del Comune – Loc. Fornaci di Barga	Comune	€ 7.455,00
130	LU	Barga	Padiglione A - Portineria	A.S.L.	€ 3.600,00
131	LU	Barga	Padiglione F - Deposito	A.S.L.	€ 3.780,00
132	LU	Barga	Padiglione G 1-Locali Tecnici	A.S.L.	€ 3.600,00

N°	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
133	LU	Barga	Padiglione G 2-Locali Tecnici	A.S.L.	€ 3.600,00
134	LU	Castelnuovo Garfagnana	Magazzino Comunale	Comune	€ 19.028,00
135	LU	Castiglione Garfagnana	Scuola Elementare e Media "G. Santini" - Loc. La Vigna	Comune	€ 10.238,00
136	LU	Castiglione Garfagnana	Palestra Comunale - Loc. La Vigna	Comune	€ 3.600,00
137	LU	Castiglione Garfagnana	Palazzo Comunale	Comune	€ 9.600,00
138	LU	Fabbriche di Vallico	Sede Comunale	Comune	€ 3.840,00
139	LU	Fabbriche di Vallico	Scuola Materna-Elementare - Loc. Cornali	Comune	€ 3.777,00
140	LU	Fabbriche Di Vallico	Residenza Socio Sanitaria di Isola	A.S.L.	€ 3.888,00
141	LU	Gallicano	Comunello Sede Edificio Tecnico Gallicano	Comune	€ 3.600,00
142	LU	Gallicano	Sede Comando Polizia Municipale - Sede Associazione Proloco	Comune	€ 3.600,00
143	LU	Vergemoli	Palazzo Municipale	Comune	€ 3.000,00
144	LU	Villa Collemandina	Palazzo Comunale, Sede Poste Italiane, Ambulatorio	Comune	€ 12.600,00
145	LU	Villa Collemandina	Scuola Materna Capoluogo	Comune	€ 3.250,00
146	LU	Villa Collemandina	Scuola Elementare Giovanni Pascoli Capoluogo	Comune	€ 3.250,00
147	MS	Aulla	Istituto Comprensivo Dante Alighieri	Comune	€ 6.327,00
148	MS	Aulla	Palestra	Comune	€ 11.633,00
149	MS	Aulla	Caserma Vigili Del Fuoco	Comune	€ 5.847,00
150	MS	Aulla	Palestra Scuole Medie Dante Alighieri	Comune	€ 6.672,00
151	MS	Aulla	Scuole Elementari - Loc. Serricciolo	Comune	€ 19.883,00
152	MS	Aulla	Scuole Elementari Ferrari - Loc. Albiano Magra	Comune	€ 6.080,00
153	MS	Aulla	Scuola Materna - Loc. Ragnaia	Comune	€ 4.673,00
154	MS	Aulla	Scuola Materna - Loc. Pallerone	Comune	€ 3.796,00
155	MS	Aulla	Scuola Elementare - Loc. Ragnaia	Comune	€ 5.256,00
156	MS	Bagnone	Sala Consiliare	Comune	€ 4.500,00
157	MS	Bagnone	Palazzo Comunale – edificio 1	Comune	€ 4.800,00
158	MS	Bagnone	Palazzo Comunale – edificio 2	Comune	€ 5.100,00
159	MS	Bagnone	Ufficio Anagrafe	Comune	€ 3.600,00
160	MS	Bagnone	Caserma Carabinieri - Corpo Forestale dello Stato	Comune	€ 21.600,00

N°	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
161	MS	Bagnone	Pubblico Soccorso	Comune	€ 3.600,00
162	MS	Bagnone	Autorimessa Comunale - Loc. Grottò	Comune	€ 10.500,00
163	MS	Casola In Lunigiana	Centro Civico	Comune	€ 7.479,00
164	MS	Comano	Municipio - Edificio 1	Comune	€ 3.600,00
165	MS	Comano	Municipio - Edificio 2	Comune	€ 3.600,00
166	MS	Filattiera	Palazzo Comunale	Comune	€ 5.400,00
167	MS	Filattiera	Scuola Materna	Comune	€ 3.600,00
168	MS	Filattiera	Magazzino Comunale	Comune	€ 5.700,00
169	MS	Licciana Nardi	Palazzo Municipale	Comune	€ 5.670,00
170	MS	Licciana Nardi	Ufficio Tecnico Comunale	Comune	€ 3.600,00
171	MS	Mulazzo	Magazzino Comunale - Loc. Arpiola	Comune	€ 7.500,00
172	MS	Pontremoli	Plesso "G. Tifoni" Scuola Elementare e Palestra	Comune	€ 44.507,00
173	MS	Pontremoli	Asilo Nido di Via Sforza	Comune	€ 16.500,00
174	MS	Pontremoli	Scuola Materna di Casa Corvi	Comune	€ 3.864,00
175	MS	Pontremoli	Plesso "G. Tifoni" Scuola Elementare del Marello	Comune	€ 15.168,00
176	MS	Tresana	Spogliatoi Palestra Comunale - Loc. Barbarasco	Comune	€ 3.325,00
177	SI	Abbadia San Salvatore	Palazzo Civico	Comune	€ 26.163,00
178	SI	Abbadia San Salvatore	Scuola Materna	Comune	€ 13.320,00
179	SI	Abbadia San Salvatore	Scuola Elementare	Comune	€ 18.300,00
180	SI	Abbadia San Salvatore	Scuola Elementare-Palestra	Comune	€ 13.500,00
181	SI	Piancastagnaio	Sede Comunità Montana Amiata Senese	Comunità Montana	€ 9.000,00
182	SI	Radicofani	Scuola Materna - Loc. Contignano	Comune	€ 3.600,00
183	SI	Sarteano	Sede Comune- Comunità Montana	Comunità Montana	€ 32.303,00
				TOTALE	€ 2.268.466,00

Allegato 2 – Regione Toscana

PIANO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO O MIGLIORAMENTO SISMICO
(ORD 3362/2004 - ART 1, COMMA 4, LETTERA C)

N°	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
184	AR	Castel San Niccolo'	Palestra Auditorium - Loc. Strada in Casentino	Comune	€ 136.556,00
185	AR	Chiusi della Verna	Palazzo Comunale	Comune	€ 330.000,00
186	FI	Dicomano	Mensa Comunale Biblioteca	Comune	€ 379.500,00
187	FI	Londa	Biblioteca Magazzino Ambulatori e uffici ASL	Comune	€ 441.075,00
188	FI	Montemignaio	Mensa Comunale Biblioteca	Comune	€ 150.000,00
189	FI	Ortignano Raggiolo	Biblioteca Centro Civico Archivio Storico - Loc. San Piero	Comune	€ 139.000,00
190	FI	Pieve Santo Stefano	Palestra Centro Civico Biblioteca Comunale	Comune	€ 323.000,00
191	MS	Podenzana	Magazzino Deposito Centro Civico - Loc. Chiesa	Comune	€ 267.250,00
192	FI	Rufina	Palestra Biblioteca Laboratorio Mensa Comunale	Comune	€ 550.000,00
193	FI	San Godenzo	Autorimessa Palestra	Comune	€ 307.550,00
194	LU	Vagli Sotto	Palestra Biblioteca Mensa Comunale - Loc. Vagli Sopra	Comune	€ 180.100,00
195	LU	Vagli Sotto	Palazzo Comunale - Loc. Bivio	Comune	€ 439.200,00
196	AR	Talla	Biblioteca Centro Civico	Comune	€ 128.775,00
				TOTALE	€ 3.772.006,00

Totale Generale	€ 6.040.474,00

05A07214

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2005.

Assegnazione alla provincia autonoma di Trento di risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale, nell'ambito della complessiva dotazione del Fondo, è stata destinata la complessiva somma di euro 200.000.000,00, in ragione di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorità, riservando l'importo di euro 67.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza regionale, e l'importo di euro 32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale;

Vista la medesima ordinanza n. 3362/2004 con la quale, relativamente agli interventi di competenza regionale, sono state ripartite le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2004 e sono stati dettati i criteri per la determinazione dei relativi finanziamenti, in particolare destinando alla provincia autonoma di Trento la complessiva somma di euro 425.969,00;

Viste le note prot. n. 3597/04/D327/LC/SF del 4 novembre 2004 e prot. n. 158/05/D327/LC del 14 gennaio 2005, con le quali la provincia autonoma di Trento ha trasmesso il piano degli interventi di adeguamento o miglioramento di cui all'art. 1, comma 4, lettera *c)* della predetta ordinanza n. 3362/2004;

Ritenuto, sulla base dell'esito delle risultanze istruttorie, di dover procedere al finanziamento dei predetti interventi di adeguamento o miglioramento, per un importo complessivo pari ad euro 425.969,00;

Visto il comma 2 del richiamato art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità del Fondo;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. A valere sulla quota di competenza della provincia autonoma di Trento di cui all'allegato 1 all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 è assegnato alla provincia autonoma medesima il finanziamento di complessivi euro 425.969,00 da destinare alla realizzazione degli interventi di adeguamento o miglioramento di cui all'art. 1, comma 4, lettera *c)* della predetta ordinanza n. 3362/2004, sugli edifici ed opere indicati nell'allegato 1 al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione.

Roma, 6 giugno 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

Allegato 1 – Provincia Autonoma di Trento

PIANO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO O MIGLIORAMENTO SISMICO
(ORD 3362/2004 - ART 1, COMMA 4, LETTERA C)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
1	TR	Trento	Viadotto di Vela sulla S.S. 45 bis della Gardesana Occidentale	Provincia Autonoma di Trento	€ 425.969,00
				TOTALE GENERALE	**€ 425.969,00**

05A07215

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2005.

Assegnazione alla regione Siciliana di risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale, nell'ambito della complessiva dotazione del Fondo, è stata destinata la complessiva somma di euro 200.000.000,00, in ragione di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorità, riservando l'importo di euro 67.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza regionale, e l'importo di euro 32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale;

Vista la medesima ordinanza n. 3362/2004 con la quale, relativamente agli interventi di competenza regionale, sono state ripartite le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2004 e sono stati dettati i criteri per la determinazione dei relativi finanziamenti, in particolare destinando alla regione Siciliana la complessiva somma di euro 9.664.163,00;

Viste le note prot. n. 2005/7144 del 3 marzo 2005 e prot. n. 2005/8684 del 15 marzo 2005, con le quali la regione Siciliana ha trasmesso il programma delle verifiche tecniche ed il piano degli interventi di adeguamento o miglioramento di cui all'art. 1, comma 4, lettere *a)* e *c)* della predetta ordinanza n. 3362/2004;

Ritenuto, sulla base dell'esito delle risultanze istruttorie, di dover procedere al finanziamento delle predette verifiche tecniche e degli interventi di adeguamento o miglioramento, per un importo complessivo pari ad euro 9.664.163,00;

Visto il comma 2 del richiamato art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità del Fondo;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. A valere sulla quota di competenza della regione Siciliana di cui all'allegato 1 all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 è assegnato alla regione medesima il finanziamento di complessivi euro 9.664.163,00 da destinare alla realizzazione delle verifiche tecniche e degli interventi di adeguamento o miglioramento di cui all'art. 1, comma 4, lettere *a)* e *c)* della predetta ordinanza n. 3362/2004, sugli edifici ed opere indicati negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione.

Roma, 6 giugno 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

Allegato 1 – Regione Siciliana

PROGRAMMA DELLE VERIFICHE TECNICHE
(ORD 3362/2004 - ART 1. COMMA 4. LETTERA A)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
1	ME	Messina	Viadotto Ritiro Pista Sinistra A20 Palermo-Messina	Consorzio per le Autostrade Siciliane	€ 55.283,20
2	ME	Messina	Viadotto Ritiro Pista Destra A20 Messina-Palermo	Consorzio per le Autostrade Siciliane	€ 57.360,00
3	ME	Messina	Chiesa di S. Maria delle Grazie Villaggio Pace - Messina	Arcidiocesi di Messina, Lipari, Santa Lucia del Mela - Messina	€ 13.737,50
4	ME	Messina	Parrocchia Santa Maria di Montalto – Messina	Arcidiocesi di Messina, Lipari, Santa Lucia del Mela - Messina	€ 17.000,00
5	ME	Messina	Parrocchia S. Agata Villaggio Sant'Agata – Messina	Arcidiocesi di Messina, Lipari, Santa Lucia del Mela - Messina	€ 3.000,00
6	PA	Palermo	Padiglione Vecchio B	Azienda Ospedaliera "Cervello" - Palermo	€ 54.800,00
7	EN	Piazza Armerina	Scuola Elementare plesso Canali	Comune di Piazza Armerina	€ 3.867,50
8	CT	Paternò	Scuola Elementare 2° Circolo Didattico	Comune di Paternò	€ 12.162,50
9	CT	Paternò	Scuola Elementare 3° Circolo Didattico	Comune di Paternò	€ 10.325,00
10	EN	Aidone	Scuola Materna De Gasperi	Comune di Aidone	€ 29.150,00
11	EN	Piazza Armerina	Scuola Media Superiore Magistrale	Comune di Piazza Armerina	€ 31.400,00
12	ME	Lipari	Ospedale di Lipari	AZIENDA_Unità Sanitaria Locale n. 5 di Messina	€ 19.484,00
13	ME	Messina	Chiesa Madre San Giovanni Battista	Parrocchia S. Giovanni Battista e S. Giuseppe - Villaggio Larderia Inferiore - Messina	€ 10.725,00
14	RG	Ragusa	Ospedale Maria Paternò Arezzo (Ala Dialisi)	AZIENDA_Ospedale "Maria Paternò Arezzo" di Ragusa	€ 8.000,00
15	RG	Ragusa	Ospedale Civile (Corpo Centrale)	AZIENDA_Ospedale "Maria Paternò Arezzo" di Ragusa	€ 32.900,00
16	RG	Ragusa	Ospedale Civile (Corpo Sinistro)	AZIENDA_Ospedale "Maria Paternò Arezzo" di Ragusa	€ 24.416,00
17	RG	Ragusa	Ospedale Maria Paternò Arezzo (Corpo Centrale)	AZIENDA_Ospedale "Maria Paternò Arezzo" di Ragusa	€ 18.170,00
18	RG	Ragusa	Ospedale Maria Paternò Arezzo (Palazzo Sant'Angelo)	AZIENDA_Ospedale "Maria Paternò Arezzo" di Ragusa	€ 20.780,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
19	RG	Ragusa	Ospedale Maria Paternò Arezzo (Ala Medicina)	AZIENDA_Ospedale "Maria Paternò Arezzo" di Ragusa	€ 40.940,00
20	SR	Lentini	01 - Ospedale Civile di Lentini	AZIENDA_Unità Sanitaria Locale n° 8 di Siracusa	€ 46.244,00
21	SR	Lentini	02 - Ospedale Civile di Lentini	AZIENDA_Unità Sanitaria Locale n° 8 di Siracusa	€ 34.866,80
22	SR	Avola	01 - Presidio Ospedaliero di Maria di Avola	AZIENDA_Unità Sanitaria Locale n° 8 di Siracusa	€ 82.004,00
23	SR	Avola	03 - Presidio Ospedaliero di Maria di Avola	AZIENDA_Unità Sanitaria Locale n°8 di Siracusa	€ 79.547,00
24	SR	Avola	02 - Presidio Ospedaliero di Maria di Avola	AZIENDA_Unità Sanitaria Locale n°8 di Siracusa	€ 79.722,50
25	SR	Avola	05 - Presidio Ospedaliero di Maria di Avola	AZIENDA_Unità Sanitaria Locale n°8 di Siracusa	€ 63.725,00
26	SR	Avola	06 - Presidio Ospedaliero di Maria di Avola	AZIENDA_Unità Sanitaria Locale n°8 di Siracusa	€ 40.880,00
27	CT	Vizzini	Poliambulatorio di Vizzini	AZIENDA_Unità Sanitaria Locale n°3 di Catania	€ 3.000,00
28	SR	Augusta	Presidio Ospedaliero Muscatello di Augusta	AZIENDA_Unità Sanitaria Locale n°8 di Siracusa	€ 90.899,00
29	ME	Messina	Padiglione 4 - Microbiologia, Centro Prelievi	AZIENDA_Ospedale "Piemonte" di Messina	€ 121.437,50
30	ME	Messina	Padiglione 6 - Astanteria, Chirurgia Vascolare	AZIENDA_Ospedale "Piemonte" di Messina	€ 9.450,00
31	ME	Messina	Padiglione 9 - Anatomia Patologica, Laboratorio	AZIENDA_Ospedale "Piemonte" di Messina	€ 3.000,00
32	ME	Messina	Padiglione 3 - Cardiologia, Utic, Degenze	AZIENDA_Ospedale "Piemonte" di Messina	€ 8.655,00
33	ME	Messina	Padiglione 5 - Centro Sangue, 118	AZIENDA_Ospedale "Piemonte" di Messina	€ 9.450,00
34	ME	Messina	Padiglione 11 - Neurologia, Geriatria	AZIENDA_Ospedale "Piemonte" di Messina	€ 7.518,00
35	ME	Messina	Padiglione 16 - Psichiatria	AZIENDA_Ospedale "Piemonte" di Messina	€ 3.000,00
36	ME	Messina	Padiglione 20	AZIENDA_Ospedale "Piemonte" di Messina	€ 3.000,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
37	CT	San Gregorio di Catania	Municipio	Comune di San Gregorio di Catania	€ 4.575,00
38	RG	Pozzallo	Scuola Elementare Raganzino	Comune di Pozzallo	€ 5.475,00
39	RG	Pozzallo	Scuola Elementare Rapisardi	Comune di Pozzallo	€ 3.000,00
40	EN	Agira	Chiesa di S. Margherita	Comune di Agira	€ 19.700,00
41	PA	San Giuseppe Jato	Scuola Elementare Giovanni Falcone	Comune di San Giuseppe Jato	€ 9.000,00
42	AG	Porto Empedocle	Cine Teatro Empedocle	Comune di Porto Empedocle	€ 14.300,00
43	CT	Caltagirone	Presidio Ospedaliero Santo Pietro	AZIENDA_Ospedale "Gravina e Santo Pietro" - Caltagirone	€ 38.900,00
44	CT	Caltagirone	Presidio Ospedaliero Gravina	AZIENDA_Ospedale "Gravina e Santo Pietro" - Caltagirone	€ 55.700,00
45	CL	Gela	Ospedale Vittorio Emanuele Gela	AZIENDA_Ospedale "Vittorio Emanuele" di Gela	€ 45.620,00
46	PA	Palermo	Gian Filippo Ingrassia Uffici Amministrativi	AZIENDA_Unità Sanitaria Locale n°6 di Palermo	€ 3.000,00
47	TP	Erice	Complesso Principale A	AZIENDA_Ospedale "S. Antonio Abate" di Trapani	€ 63.875,00
48	TP	Erice	Anatomia Patologica e Camera Mortuaria	AZIENDA_Ospedale "S. Antonio Abate" di Trapani	€ 3.050,00
49	CT	Adrano	Poliambulatorio di Adrano	AZIENDA_Unità Sanitaria Locale n° 3 di Catania	€ 3.937,50
50	CT	Mirabella Imbaccari	Poliambulatorio di Mirabella Imbaccari	AZIENDA_Unità Sanitaria Locale n° 3 di Catania	€ 6.000,00
51	CT	San Michele di Ganzaria	Poliambulatorio di San Michele di Ganzaria	AZIENDA_Unità Sanitaria Locale n° 3 di Catania	€ 4.375,00
52	PA	Palazzo Adriano	Regina Margherita di Palazzo Adriano	AZIENDA_Unità Sanitaria Locale n° 6 di Palermo	€ 15.020,00
53	PA	Termini Imerese	Salvatore Cimino di Termini Imerese	AZIENDA_Unità Sanitaria Locale n° 6 di Palermo	€ 54.080,00
54	PA	Partinico	Ospedale Civile di Partinico	AZIENDA_Unità Sanitaria Locale n° 6 di Palermo	€ 36.800,00
55	PA	Corleone	Ospedale dei Banchi di Corleone	AZIENDA_Unità Sanitaria Locale n° 6 di Palermo	€ 15.380,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
56	PA	Palermo	Gian Filippo Ingrassia edificio De Luca -Geriatria presso Presidio Ospedaliero Pietro Pisani	AZIENDA_Unità Sanitaria Locale n° 6 di Palermo	€ 8.134,50
57	PA	Palermo	Presidio Ospedaliero Enrico Albanese	AZIENDA_Unità Sanitaria Locale n° 6 di Palermo	€ 14.213,60
58	PA	Palermo	Presidio Ospedaliero Enrico Albanese	AZIENDA_Unità Sanitaria Locale n° 6 di Palermo	€ 4.974,38
59	PA	Palermo	Presidio Ospedaliero Enrico Albanese	AZIENDA_Unità Sanitaria Locale n° 6 di Palermo	€ 5.780,25
60	CT	Paterno'	Presidio Ospedaliero SS. Salvatore - Pediatria di Paternò	AZIENDA_Unità Sanitaria Locale n° 3 di Catania	€ 57.800,00
61	PA	Palermo	Presidio Ospedaliero Casa del Sole	AZIENDA_Unità Sanitaria Locale n° 6 di Palermo	€ 5.062,50
62	PA	Palermo	Presidio Ospedaliero Casa del Sole	AZIENDA_Unità Sanitaria Locale n° 6 di Palermo	€ 3.870,00
63	PA	Palermo	Presidio Ospedaliero Casa del Sole	AZIENDA_Unità Sanitaria Locale n° 6 di Palermo	€ 4.428,50
64	CT	Paterno'	Poliambulatorio di Paternò	AZIENDA_Unità Sanitaria Locale n° 3 di Catania	€ 54.125,00
65	CT	Adrano	Ex Presidio Ospedaliero di Adrano	AZIENDA_Unità Sanitaria Locale n° 3 di Catania	€ 27.980,00
66	EN	Aidone	Palazzo di Città	Comune di Aidone	€ 25.078,40
67	EN	Aidone	Scuola elementare Torres Truppa	Comune di Aidone	€ 27.170,00
68	EN	Aidone	Scuola elementare Bruno	Comune di Aidone	€ 23.480,00
69	EN	Piazza Armerina	Ex Omni - Asilo Nido	Comune di Piazza Armerina	€ 6.035,63
70	EN	Piazza Armerina	Scuola media statale Roncalli	Comune di Piazza Armerina	€ 20.191,40
71	EN	Piazza Armerina	Scuola elementare Falcone Borsellino	Comune di Piazza Armerina	€ 16.162,64
72	EN	Piazza Armerina	Scuola media statale Cascino	Comune di Piazza Armerina	€ 15.492,32
73	ME	Messina	Chiesa Parrocchiale S. Giuseppe Tipoldo	Parrocchia S. Giovanni Battista e S. Giuseppe - Villaggio Larderia Inferiore - Messina	€ 3.750,00
74	ME	Messina	Edificio Pubblico Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza via S. Cuore di Gesù	Fondazione Conservatori e Scandurra Riuniti - Via S. Cuore di Gesù isol. 251 Messina	€ 14.948,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
75	CT	Catania	Plesso Infettivi - Presidio Ospedaliero Garibaldi	AZIENDA_Ospedale "Garibaldi" di Catania	€ 16.748,00
76	PA	Palermo	Presidio Ospedaliero Aiuto materno - N.P.I.	AZIENDA_Unità Sanitaria Locale n° 6 di Palermo	€ 7.815,00
77	ME	Messina	Padiglione 1 - Medicina, Farmacia	AZIENDA_Ospedale "Piemonte" di Messina	€ 14.099,12
78	PA	Palermo	Presidio Ospedaliero Aiuto Materno - Radiologia - Uffici	AZIENDA_Unità Sanitaria Locale n° 6 di Palermo	€ 3.806,37
				TOTALE	€ 1.932.832,60

Allegato 2 – Regione Siciliana

PIANO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO O MIGLIORAMENTO SISMICO
(ORD 3362/2004 - ART 1. COMMA 4. LETTERA C)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
79	ME	Pace del Mela	Ponte di attraversamento autostrada A20 sulla via Malapezza	Comune di Pace del Mela	€ 171.990,00
80	ME	Alì Terme	Municipio di Alì Terme	Comune di Alì Terme	€ 235.008,00
81	CT	Paterno'	Presidio Ospedaliero SS. Salvatore di Paternò	A.U.S.L. N° 3 di Catania	€ 560.872,00
82	CT	Giarre	Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio e San Isidoro Giarre di Giarre	A.U.S.L. N° 3 di Catania	€ 619.748,50
83	ME	Sant'agata di Militello	Ospedale Civico Sant'Agata di Militello	A.U.S.L. N° 5 di Messina	€ 1.169.437,50
84	CT	Acireale	Presidio Ospedaliero Santa Marta e Santa Venera di Acireale	A.U.S.L. N° 3 di Catania	€ 764.356,00
85	CT	Linguaglossa	Presidio Ospedaliero S. Rocco di Linguaglossa	A.U.S.L. N° 3 di Catania	€ 420.912,50
86	CT	Bronte	Presidio Ospedaliero C. Prestianni di Bronte	A.U.S.L. N° 3 di Catania	€ 571.201,50
87	ME	Terme Vigliatore	Parrocchia Santa Maria delle Grazie - Terme Vigliatore (ME)	Arcidiocesi di Messina, Lipari, S.Lucia del Mela - Messina	€ 364.000,00
88	ME	Venetico	Edificio Comunale di via Nazionale SS113	Comune di Venetico	€ 557.130,00
89	ME	Messina	Cine-Teatro della Parrocchia San Matteo – Villaggio Giostra, Messina	Arcidiocesi di Messina, Lipari, S.Lucia del Mela - Messina	€ 411.066,00
90	ME	Messina	Chiesa ex Conventuale dei Santi Cosma e Damiano - Messina	Arcidiocesi di Messina, Lipari, S.Lucia del Mela - Messina	€ 61.800,00
91	ME	Ficarra	Edificio Comunale di località Natoli	Comune di Ficarra	€ 117.600,00
92	EN	Catenanuova	Edificio Comunale di via Firenze	Comune di Catenanuova	€ 462.000,00
93	EN	Troina	Edificio Comunale di via Cristoforo Colombo	Comune di Troina	€ 127.680,00
94	CT	Paternò	Edificio Comunale ex Cinema Santa Barbara di via Monastero	Comune di Paternò	€ 420.000,00
95	ME	Pace del Mela	Edificio Comunale in via Saini	Comune di Pace del Mela	€ 37.800,00
96	AG	Cammarata	Municipio di Cammarata	Comune di Cammarata	€ 360.000,00
97	CT	Biancavilla	Presidio Ospedaliero Biancavilla	A.U.S.L. N° 3 di Catania	€ 298.728,40
				TOTALE	€ 7.731.330,40
				TOTALE GENERALE	**€ 9.664.163,00**

05A07216

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 luglio 2005.

Modalità di corresponsione dei compensi di cui all'articolo 3, comma 3-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

Visto, in particolare, il comma 3-*ter* dell'art. 3, del citato decreto n. 322 del 1998, inserito dall'art. 2, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in base al quale ai soggetti incaricati della trasmissione in via telematica delle dichiarazioni spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di euro 0,5 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel che non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il medesimo comma 3-*ter* del citato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 il quale prevede che le modalità di corresponsione dei compensi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il parere dell'Agenzia delle entrate espresso con nota prot. 113403/2005 del 6 luglio 2005;

Decreta:

Art. 1.

*Modalità di corresponsione dei compensi di cui all'art. 3, comma 3-*ter, *del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322*

1. I compensi di cui all'art. 3, comma 3-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono corrisposti ai soggetti, incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui al comma 3 dello stesso art. 3, per ciascuna dichiarazione annuale elaborata e trasmessa all'Agenzia delle entrate dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare, per le quali il servizio Entratel ha fornito la comunicazione di cui al comma 10 del medesimo art. 3.

2. L'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di trasmissione delle dichiarazioni, comunica tramite il servizio Entratel ai soggetti interessati il numero delle dichiarazioni per le quali spetta il compenso di cui al comma 1 e il relativo ammontare complessivo.

3. I soggetti interessati, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, emettono la fattura nei confronti dell'Agenzia delle entrate, trasmettendola tramite il servizio Entratel, per l'importo comunicato dalla stessa, specificando i dati necessari per il pagamento, comprensivi, ove previsto, dei contributi e delle ritenute da operare.

4. La corresponsione del compenso è effettuata solo se l'ammontare complessivo indicato nella comunicazione di cui al comma 2 è non inferiore a 20 euro. Se detto ammontare complessivo risulta inferiore al limite di 20 euro, l'Agenzia delle entrate lo cumula agli ammontari complessivi delle successive comunicazioni ed i soggetti interessati emettono la fattura entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione che ha comportato il superamento del medesimo limite di 20 euro.

5. L'Agenzia delle entrate, entro il secondo mese successivo al termine di cui ai commi 3 e 4, effettua il pagamento della fattura emessa dai soggetti interessati, utilizzando i fondi messi a disposizione sul capitolo 3890.

Art. 2.

Disposizione transitoria

1. Per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa all'Agenzia delle entrate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004, per le quali il servizio Entratel ha fornito la comunicazione di cui al comma 10 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, la comunicazione di cui al comma 2 dell'art. 1 avviene entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2005

Il capo del Dipartimento: CIOCCA

05A07250

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 26 aprile 2005.

Conferma dell'incarico, al Consorzio per la tutela del formaggio Parmigiano Reggiano, a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Parmigiano Reggiano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del Consorzio istante;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, delle Comunità europee L 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano»;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 10 giugno 2002, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio per la tutela del formaggio Parmigiano Reggiano D.O.P. e attribuito l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera formaggi, individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo privato Dipartimento controllo qualità Parmigiano Reggiano, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» con decreto ministeriale 6 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 21 giuno 2002, successivamente prorogato;

Considerato che il citato Consorzio ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 24 aprile 2002 sopra citato, adeguando le norme statutarie alla riforma normativa del diritto societario disciplinata dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutala del formaggio Parmigiano Reggiano D.O.P. a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di scadenza prevista dal decreto 24 aprile 2002, l'incarico, già concesso con il citato decreto, al Consorzio per la tutela del formaggio Parmigiano Reggiano D.O.P., con sede in Reggio Emilia, via J.F. Kennedy n. 18, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Parmigiano Reggiano».

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 24 aprile 2002, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentàtvità, dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2005

Il direttore generale: ABATE

05A07257

DECRETO 9 maggio 2005.

Conferma dell'incarico, al Consorzio per la tutela del formaggio D.O.P. «Bra», a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Bra».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del Consorzio istante;

Visti i decreti ministeriali 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001 e 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recanti integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga alla condizione posta all'art. 2 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle Indicazioni geografiche protette (I.G.P.);

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Bra»;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 160 del 10 luglio 2002, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio per la tutela del formaggio «Bra» D.O.P. e attribuito l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «casefici» nella filiera formaggi, individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo privato «Istituto Nord-Ovest Qualità Soc. Coop. a r.l.», autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Bra» con decreto ministeriale 2 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 1999 e successivamente prorogato;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 10 giugno 2002 sopra citato, così come disposto dall'art. 3 del medesimo decreto;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela del formaggio «Bra» D.O.P. a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di scadenza prevista dal decreto 10 giugno 2002, l'incarico, gia concesso con il citato decreto, al Consorzio per la tutela del formaggio «Bra» D.O.P., con sede in Cuneo, via Emanuele Filiberto n. 3, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Bra».

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 10 giugno 2002, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A07255

DECRETO 1° giugno 2005.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio «Castelmagno» D.O.P., a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Castelmagno».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del Consorzio istante;

Visti i decreti ministeriali 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001 e 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recanti integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga alla condizione posta all'art. 2 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle Indicazioni geografiche protette (I.G.P.);

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Castelmagno»;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 160 del 10 luglio 2002, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio per la tutela del formaggio «Castelmagno» D.O.P. e attribuito l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera formaggi, individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo privato «I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qualità s.c. a r.l.», autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Castelmagno» con decreto ministeriale 9 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 16 giugno 1999, successivamente prorogato;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 10 giugno 2002 sopra citato, così come disposto dall'art. 3 del medesimo decreto;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela del formaggio «Castelmagno» D.O.P. a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di scadenza prevista dal decreto 10 giugno 2002, l'incarico, già concesso con il citato decreto, al Consorzio per la tutela del formaggio «Castelmagno» D.O.P., con sede in Castelmagno (Cuneo), piazza Caduti n. 1, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Castelmagno».

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 10 giugno 2002, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º giugno 2005

Il direttore generale: ABATE

05A07254

DECRETO 6 luglio 2005.

Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, IL MINISTRO DELLA SALUTE E IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 38 del predetto decreto legislativo, che prevede l'emanazione di un decreto per la definizione dei criteri e delle norme tecniche generali nel rispetto dei quali le regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574;

Visto in particolare il comma 3, lettera *a)* dell'art. 38, che prevede la definizione di modalità di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9 della legge n. 574 del 1996;

Considerato che quanto disciplinato nel presente decreto concerne l'intero ciclo (produzione, raccolta, stoccaggio, trasporto e spandimento) dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle sanse umide;

Ritenuto che la corretta utilizzazione delle acque di vegetazione concorre alla tutela dei corpi idrici ed in particolare al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità di cui al citato decreto legislativo n. 152 del 1999;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 3 marzo 2005, sullo schema di provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 38, commi 2 e 3 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, i criteri e le norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei

frantoi oleari ai sensi della legge 11 novembre 1996, n. 574, disciplinando in particolare le modalità di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9.

2. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere praticato nel rispetto di criteri generali di utilizzazione delle sostanze nutritive ed ammendanti e dell'acqua in esse contenute che tengano conto delle caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali del sito e che siano rispettosi delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.

3. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide disciplinata dalla legge n. 574 del 1996 e dal presente decreto è esclusa ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 dal campo di applicazione del medesimo decreto legislativo.

Art. 2.

Definizioni

1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 152 del 1999 e all'art. 1 della legge n. 574 del 1996, ai fini del presente decreto si intende per:

a) lavorazione meccanica delle olive: le operazioni effettuate durante il procedimento di estrazione dell'olio a partire dal lavaggio delle olive;

b) sito di spandimento: una o più particelle catastali o parti di esse omogenee per caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali, su cui si effettua lo spandimento;

c) primo spandimento: la prima utilizzazione delle acque di vegetazione e di sanse umide a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su uno o più siti di spandimento, ovvero il primo riutilizzo dopo l'eventuale periodo di riposo temporaneo di cui all'art. 4, comma 2;

d) spandimento successivo: l'utilizzazione di acque di vegetazione e di sanse umide su uno o più siti di spandimento nell'anno successivo ad un precedente spandimento;

e) anno: il periodo di tempo che intercorre tra il 1° settembre ed il 31 agosto dell'anno successivo;

f) frantoi aziendali: i frantoi che esercitano la propria attività di trasformazione e valorizzazione agricola con le modalità indicate all'art. 28, comma 7, lettera *c)* del decreto legislativo n. 152 del 1999, ad esclusione dei frantoi di tipo cooperativo e associativo;

g) titolare del sito di spandimento: il proprietario o conduttore del sito di spandimento.

Art. 3.

Comunicazione preventiva

1. La comunicazione di cui all'art. 3 della legge n. 574 del 1996 è disciplinata dalle regioni entro i termini previsti dall'art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 1999 nel rispetto di quanto segue:

a) i contenuti sono conformi almeno a quanto riportato nell'allegato 1 al presente decreto e comprendono una relazione tecnica conforme all'allegato 2;

b) l'invio della comunicazione, che perviene al sindaco almeno trenta giorni prima dell'inizio dello spandimento, deve avvenire ogni anno.

2. Il legale rappresentante del frantoio che produce e intende avviare allo spandimento sul terreno le acque di vegetazione e le sanse umide è tenuto a presentare la comunicazione di cui al comma 1.

3. Per gli spandimenti successivi al primo, la comunicazione deve contenere i dati di cui all'allegato 1, lettere *B* e *C*, mentre i dati di cui alla lettera *D* devono essere comunicati solo in caso di loro variazione. Deve altresì essere comunicata l'eventuale variazione dei dati di cui all'allegato 2.

4. Il sindaco, sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1, ovvero dei risultati dei controlli di cui all'art. 7, può impartire con motivato provvedimento specifiche prescrizioni ivi inclusa la riduzione dei limiti di accettabilità ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 574 del 1996.

5. Le regioni che dispongono del piano di spandimento delle acque di vegetazione di cui all'art. 7 della legge n. 574 del 1996 possono prevedere semplificazioni per la comunicazione, che deve essere effettuata dai frantoi operativi prima dell'entrata in vigore del presente decreto il cui quantitativo medio di olio prodotto nelle ultime quattro campagne olearie sia uguale o inferiore a 20 t; nell'ipotesi in cui il frantoio sia operativo da meno di quattro campagne, la media va riferita a quelle svolte; ovvero per i nuovi frantoi, che entrano in esercizio successivamente all'emanazione del presente decreto, con riferimento per i primi quattro anni ad una capacità di lavorazione effettiva uguale o inferiore a 4 t di olive nelle otto ore. L'esonero, di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999, può essere previsto dalle regioni per frantoi aventi una capacità di lavorazione effettiva uguale o inferiore a 2 t di olive nelle otto ore.

Art. 4.

Esclusione di talune categorie di terreni

1. Fatti salvi il divieto di spandimento su terreni non adibiti ad usi agricoli e le esclusioni di cui all'art. 5 della legge n. 574 del 1996, le acque di vegetazione e le sanse umide non si possono spandere ove ricorrano i seguenti casi:

a) distanza inferiore a dieci metri dai corsi d'acqua misurati a partire dalle sponde e dagli inghiottitoi e doline, ove non diversamente specificato dagli strumenti di pianificazione;

b) distanza inferiore ai dieci metri dall'inizio dell'arenile per le acque marino costiere e lacuali;

c) terreni con pendenza superiore al 15 % privi di sistemazione idraulico agraria;

d) boschi;

e) giardini ed aree di uso pubblico;

f) aree di cava.

2. Le regioni possono stabilire ulteriori divieti in prossimità di strade pubbliche, a meno di immediato interramento, o in ottemperanza a strumenti di pianificazione di bacino o piani di tutela regionale, nonché per riposo temporaneo di siti ove le acque di vegetazione e le sanse umide siano state distribuite per diversi anni consecutivi.

3. Il criterio guida nella scelta dei terreni su cui spandere di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 5 della legge n. 574 del 1996, deve fare riferimento a condizioni di sicurezza delle falde soggiacenti in rapporto al carico idraulico consentito, consistente, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge n. 574 del 1996, in cinquanta ovvero ottanta metri cubi di acqua per ettaro rispettivamente per le provenienze da frantoi a ciclo tradizionale e da frantoi a ciclo continuo.

Art. 5.

Stoccaggio e trasporto delle acque di vegetazione

1. Nelle fasi di stoccaggio e trasporto delle acque di vegetazione è vietata la miscelazione delle stesse con effluenti zootecnici, agroindustriali o con i rifiuti di cui al decreto legislativo n. 22 del 1997.

2. I contenitori di stoccaggio devono avere capacità sufficiente a contenere le acque di vegetazione nei periodi in cui l'impiego agricolo è impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o da disposizioni normative.

3. Ai fini delle tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei e dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 1999 e alla legge n. 574 del 1996, il criterio guida per la fissazione da parte delle regioni del periodo di stoccaggio delle acque di vegetazione è quello di impedire gli spandimenti fino a quando perdurano le piogge e fino a quando i terreni si presentano saturi d'acqua.

4. Le regioni definiscono la capacità dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione alla quale si deve fare riferimento nella comunicazione di cui all'art. 3 come sommatoria dei seguenti elementi:

a) volume delle acque di vegetazione comprensivo delle acque di lavaggio delle olive, prodotte in trenta giorni sulla base della potenzialità effettiva di lavorazione del frantoio nelle otto ore;

b) apporti delle precipitazioni, che possono incrementare il volume delle acque se non si dispone di coperture adeguate;

c) franco di sicurezza di almeno dieci centimetri.

5. Le regioni, ai fini del calcolo della capacità minima dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione, possono stabilire valori diversi rispetto a quelli di cui al comma 4 sulla base di condizioni climatiche, pedologiche, agronomiche locali e comunque nel rispetto di un corretto utilizzo agronomico.

6. Il fondo e le pareti dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione devono essere impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale; nel caso di contenitori in terra, gli stessi devono essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante e, qualora il suolo che li delimita presenti un coefficiente di permeabilità $K>1*10^{-7}$cm/s, il fondo e le pareti devono essere impermeabilizzati con manto artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto.

7. Nelle fasi di trasferimento e stoccaggio delle acque di vegetazione, le regioni individuano gli accorgimenti tecnici e gestionali atti a limitare le emissioni di odori molesti e la produzione di aerosol.

8. I contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati alle disposizioni di cui ai precedenti commi entro due anni. Per i frantoi collocati in aree urbanizzate le regioni possono prevedere termini diversi di adeguamento comunque non superiori a tre anni.

9. Le regioni definiscono con propri provvedimenti, entro i termini previsti dall'art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 1999, gli adempimenti concernenti il trasporto necessari a garantire un adeguato controllo sulla movimentazione delle acque di vegetazione, prevedendo almeno che vengano fornite le seguenti informazioni:

a) gli estremi identificativi del frantoio da cui originano le acque di vegetazione trasportate e del legale rappresentate dello stesso;

b) la quantità delle acque trasportate;

c) la identificazione del mezzo di trasporto;

d) gli estremi identificativi del destinatario e l'ubicazione del sito di spandimento;

e) gli estremi della comunicazione redatta dal legale rappresentante del frantoio da cui originano le acque trasportate.

10. Le regioni stabiliscono inoltre i tempi di conservazione della documentazione di cui al comma 9, nonché le forme di semplificazione della documentazione da utilizzarsi nel caso di trasporto effettuato dal personale dipendente dal frantoio o dal titolare del sito di spandimento; stabiliscono altresì le modalità da seguire in caso di conferimento delle acque di vegetazione ad un contenitore di stoccaggio ubicato al di fuori del frantoio.

Art. 6.

Stoccaggio e trasporto delle sanse umide

1. Lo stoccaggio delle sanse umide deve avvenire nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 2 e con gli accorgimenti tecnici e gestionali atti a limitare l'emissione di odori molesti.

2. I contenitori per lo stoccaggio delle sanse umide devono essere adeguatamente impermeabilizzati e coperti al fine di evitare fenomeni di percolazione e infiltrazione.

3. Le regioni possono stabilire ulteriori specifiche caratteristiche dei contenitori destinati allo stoccaggio delle sanse umide.

4. Il trasporto delle sanse umide deve essere effettuato con le modalità indicate dall'art. 5 commi 9 e 10.

Art. 7.

Controlli e relazioni periodiche

1. Le regioni stabiliscono un numero minimo di controlli in campo da parte dell'autorità competente, che fornisce anche supporto tecnico finalizzato all'espletamento delle attività di cui all'art. 3. I controlli sulle attività di utilizzazione agronomica sono preventivi e successivi. Il legale rappresentante del frantoio, il titolare del sito di spandimento e l'eventuale responsabile del contenitore di stoccaggio sono tenuti a fornire le informazioni richieste ed a consentire l'accesso alle strutture ed ai siti interessati dall'utilizzazione agronomica ed oggetto della comunicazione.

2. Ogni anno entro il 31 ottobre l'autorità che riceve la comunicazione ai sensi dell'art. 3 trasmette alla regione un estratto informatizzato di ciascuna comunicazione e una relazione contenente i dati dell'allegato 1, i dati dell'allegato 2, lettera *A*, punti 3.4 e 4 e le informazioni acquisite ai sensi dell'art. 5, comma 9, relative all'anno precedente.

3. Le regioni con cadenza triennale, a partire dalla data di emanazione del presente decreto, entro il 31 marzo, trasmettono al Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sull'applicazione della legge n. 574 del 1996, basata sui dati di cui all'allegato 3.

4. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che si avvale dell'APAT, trasmette, ogni tre anni, al Parlamento entro il 31 dicembre la relazione prevista ai sensi dell'art. 9 della legge n. 574 del 1996.

Art. 8.

Inosservanza delle norme tecniche per l'utilizzazione agronomica

1. Il mancato rispetto dei criteri e delle norme tecniche comporta la limitazione o la sospensione dello spandimento da parte del sindaco.

2. Le regioni prevedono l'adozione di sanzioni anche interdittive secondo la gravità delle violazioni per le ipotesi di inosservanza delle norme tecniche stabilite dalle medesime o delle prescrizioni impartite ai sensi dell'art. 3, comma 4.

Art. 9.

Disposizioni di salvaguardia

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono alle finalità del presente decreto in conformità ai rispettivi statuti ed alle relative norme di attuazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2005

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

Il Ministro della salute
STORACE

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

ALLEGATO 1

NOTIZIE E DATI DA INSERIRE NELLA COMUNICAZIONE

A. Parte generale.

La comunicazione ha la finalità di rendere disponibili alle amministrazioni competenti le informazioni per valutare la coerenza delle pratiche di utilizzazione agronomica proposte con le norme vigenti, nonché di assolvere a più generali finalità di monitoraggio ambientale, e per il primo spandimento, comprende:

a) la dichiarazione, nella quale il legale rappresentante del frantoio si impegna a rispettare:

1) i contenuti della legge n. 574 del 1996;

2) le disposizioni di cui al presente decreto;

3) le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali ed urbanistiche regionali e comunali e le eventuali prescrizioni impartite dal sindaco;

4) i contenuti della relazione tecnica allegata alla comunicazione;

b) la relazione tecnica di cui all'art. 3 della legge n. 574 del 1996 riportante almeno le notizie e i dati di cui all'allegato 2 del presente decreto relativi ad ognuno dei siti di spandimento, sottoscritta da un dottore agronomo, perito agrario, agrotecnico o geologo iscritto nel rispettivo albo professionale.

c) la dichiarazione, a firma del titolare del sito di spandimento, che è a conoscenza e si impegna a rispettare:

1) i contenuti della legge n. 574 del 1996;

2) le disposizioni di cui al presente decreto;

3) le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali ed urbanistiche regionali e comunali e le eventuali prescrizioni impartite dal sindaco;

4) i contenuti della relazione tecnica allegata alla comunicazione.

B. Dati del legale rappresentante e dati e caratteristiche del frantoio.

B.1 Nominativo del legale rappresentante.

B.2 Denominazione del frantoio, indirizzo, recapito telefonico e fax.

B.3 Tipologia del ciclo di lavorazione (pressione, continuo a due fasi, continuo a tre fasi).

B.4 t di olive molibili in otto ore (potenzialità produttiva).

B.5 Produzione stimata di acque di vegetazione e di sanse umide in m^3.

B.6 Giorni di durata prevedibile della campagna oleicola.

B.7 Produzione annua media di sanse umide non inviate al sansificio, espressa in m^3.

C. Dati relativi ai siti di spandimento.

C.1 Periodo entro il quale si prevede di effettuare lo spandimento.

C.2 Quantità totali di acque di vegetazione e di sanse umide espresse in m^3 che si prevede di spandere nel sito.

C.3 Nominativo ed indirizzo del titolare del sito di spandimento.

C.4 Superficie agricola utilizzata per lo spandimento (espressa in ettari ed are) ubicazione e attestazione del relativo titolo d'uso.

C.5 Numero di anni per i quali è previsto l'utilizzo del sito richiamato in allegato 2.

D. Dati e caratteristiche dei contenitori di stoccaggio.

D.1 Titolare del contenitore di stoccaggio.

D.2 Volume complessivo dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione recepibili espresso in m^3.

D.3 Localizzazione (indirizzo, comune, provincia).

D.4 Tipologia del contenitore (manufatto in cemento o bacino impermeabilizzato; presenza o assenza di copertura).

ALLEGATO 2

NOTIZIE E DATI DA INSERIRE NELLA RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ALLEGATO 1, PARTE *A*, LETTERA *B)*, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA COMUNICAZIONE.

A. Sito oggetto dello spandimento.

Titolare del sito di spandimento.

Identificazione catastale (foglio di mappa e particelle).

Superficie totale e superficie utilizzata per lo spandimento.

1. Pedologia.

1.1 pH.

1.2 Stima della capacità di accettazione delle piogge (fare riferimento alla «Guida alla descrizione dei suoli in campagna e alla definizione delle loro qualità» dell'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze, escludendo le classi «bassa» e «molto bassa»).

1.3 Stima della conducibilità idraulica satura (stesso riferimento e stesse esclusioni del punto precedente).

2. Geomorfologia.

2.1 Specificare se il terreno è in pendenza o pianeggiante e descrivere dettagliatamente le relative sistemazioni idraulico-agrarie, riportando, ove presenti, le dimensioni dei terrazzamenti.

3. Idrologia.

3.1 Ove presente falda temporanea specificare la sua profondità.

3.2 Profondità della prima falda permanente.

3.3 Ove presenti corpi idrici lungo i confini dell'appezzamento indicazione della loro denominazione.

3.4 Bacino idrografico di riferimento.

4. Agroambiente.

4.1 Se coltura in atto indicarne la specie. Nel caso di colture erbacee, specificare se si adottano rotazioni o avvicendamenti colturali.

4.2 Nel caso di terreno non coltivato specificare le motivazioni.

B. Trasporto e spandimento.

1.1 Denominazione, indirizzo, tel., fax della ditta che eseguirà il trasporto.

1.2 Denominazione, indirizzo, tel., fax della ditta che eseguirà lo spandimento per l'utilizzo agronomico.

1.3 Capacità e tipologia del contenitore che si prevede di utilizzare per il trasporto.

1.4 Modalità di spandimento.

C. Cartografia.

1. Corografia scala 1:25.000 o di maggiore dettaglio riportante:

a) l'indicazione dei siti di spandimento cerchiati in rosso;

b) l'ubicazione dei pozzi pubblici e/o privati ad uso potabile e delle loro aree di rispetto;

c) l'indicazione delle abitazioni non indicate in cartografia e relative aree di rispetto.

2. Estratto di mappa catastale riportante:

a) l'individuazione delle particelle o loro parti costituenti ciascun sito circolate in rosso;

b) le caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali di ciascun sito come indicate nella relazione.

ALLEGATO 3

SCHEMA DEI CONTENUTI DELLA RELAZIONE REGIONALE DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 3

Dati generali.

Numero delle comunicazioni ricevute in totale; quantità totale di acque di vegetazione e di sanse umide, espresse in m^3, per le quali è stata effettuata comunicazione; superficie complessiva dei terreni di spandimento riportati nelle comunicazioni nonché dei terreni effettivamente recipienti espressa in Ha.

Per ogni bacino idrografico di recepimento, quantità delle acque di vegetazione e delle sanse umide oggetto di effettivo spandimento

distinta per tipologia di frantoio di provenienza (ciclo continuo o pressione) ed espressa in m^3, nonché superficie complessiva dei terreni effettivamente recipienti espressa in Ha.

Monitoraggio delle acque.

Per l'attività di monitoraggio delle acque verso cui drenano i terreni sui quali si svolgono le attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide si fa riferimento al monitoraggio avviato ai sensi del decreto legislativo n. 152/99. La relazione, da redigere in forma sintetica, deve contenere le informazioni sullo stato di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei interessati relativamente almeno ai seguenti parametri: BOD_5, COD, azoto totale, azoto ammoniacale, azoto nitrico, ossigeno disciolto, fosforo totale, ortofosfato, Escherichia coli. Qualora i corpi idrici siano classificati come significativi, la relazione deve contenere i codici di identificazione di cui alle schede del decreto ministeriale 19 agosto 2003 relativo alle «Modalità di trasmissione delle informazioni sullo stato di qualità dei corpi idrici e sulla classificazione delle acque».

Monitoraggio del suolo.

La regione con più di cinquanta frantoi individua da uno a quattro differenti terreni rappresentativi della natura dei suoli regionali oggetto di spandimento di acque di vegetazione e di sanse umide; su di essi lo spandimento viene praticato ogni anno e viene eseguito un monitoraggio triennale rendendo disponibili i valori della salinità, pH e Carbonio organico rilevati secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 13 settembre 1999, n. 185, recante «Approvazione dei metodi ufficiali di analisi chimica del suolo».

Monitoraggio di altre risorse ambientali.

Ove siano osservati o rilevati cambiamenti o peggioramenti delle precedenti condizioni del sito di spandimento imputabili all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide, la regione descrive tipo, intensità, diffusione e criterio di attribuzione allo spandimento delle acque e delle sanse predette.

Sanzioni amministrative irrogate.

Le regioni acquisiscono i dati delle ispezioni effettuate dagli organi preposti, con riferimento al numero ed ai relativi risultati, nonché informazioni sulle sanzioni amministrative e penali irrogate.

05A07191

DECRETO 7 luglio 2005.

Conferimento, al Consorzio tutela del vino DOC «Locorotondo», in Locorotondo, dell'incarico a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2001 con il quale ai sensi della citata normativa è stato approvato lo statuto del Consorzio tutela del vino DOC «Locorotondo», con sede in Locorotondo (Bari), via Madonna della Catena 99, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2005 con il quale è stato confermato al citato Consorzio di tutela l'incarico di cui al predetto decreto 25 maggio 2001;

Vista la richiesta presentata in data 10 gennaio 2005 dal citato Consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione per svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Considerato che sussistono per il citato Consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, della legge n. 164/1992 per conferire al Consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi della citata D.O., le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È conferito al Consorzio tutela del vino DOC «Locorotondo», con sede in Locorotondo (Bari), via Madonna della Catena n. 99, già incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, l'incarico a svolgere, nei riguardi della predetta D.O.C., le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha una validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio tutela del Vino DOC «Locorotondo» l'obbligo ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in

particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, paragrafo 5, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio tutela del vino DOC «Locorotondo» e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A07256

DECRETO 8 luglio 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Imperia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la proposta della regione Liguria di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate del 21 febbraio 2005 e del 3 marzo 2005 nella provincia di Imperia;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Liguria subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Imperia: gelate del 21 febbraio 2005 e del 3 marzo 2005;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Airole, Apricale, Baiardo, Camporosso, Castelvittorio, Dolceacqua, Isolabona, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima, Seborga, Soldano, Vallebona, Vallecrosia, Ventimiglia.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A07141

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 luglio 2005.

Imposizione degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per Crotone.

IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 132 del 9 giugno 2005 con il quale al sottosegretario di Stato, on. Mario Tassone, è stato attribuito il titolo di Vice Ministro presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito del conferimento allo stesso di speciali funzioni a norma dell'art. 10 della legge 31 agosto 1988, n. 400;

Visto il regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, concernente disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della comunità alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 4;

Visto l'art. 52, comma 35, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti disponga con proprio decreto, in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati fra lo scalo aeroportuale di Crotone e i principali aeroporti nazionali;

Visto il decreto ministeriale del 19 novembre 2002 avente per oggetto «imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi di linea effettuati sulle rotte Crotone-Milano e viceversa e Crotone-Roma e viceversa, ai sensi dell'art. 52, comma 35, della legge 28 dicembre 2001, n. 448»;

Visto il decreto ministeriale del 29 marzo 2005 avente per oggetto «imposizione degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per Crotone»;

Considerato che l'Alitalia, in qualità di vettore vincitore della gara di appalto effettuata ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *d)* del regolamento 2408/92, in data 15 settembre 2004 ha inviato formale disdetta, della convenzione sottoscritta con ENAC, per l'effettuazione dei collegamenti onerati sull'aeroporto di Crotone, a far data dal 29 aprile 2005;

Considerata la necessità di apportare delle modifiche al testo dell'imposizione degli oneri di servizio pubblico previsti dal Decreto ministeriale del 29 marzo 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 aprile 2005, n. 89;

Vista la nota n. 303 in data 24 giugno 2005 del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la quale viene comunicata alla Commissione europea l'intenzione del Governo italiano di modificare il contenuto dell'imposizione degli oneri di servizio pubblico sulla rotta Crotone - Roma - Milano di cui alla nota n. 901302 del 7 aprile 05, precedentemente trasmessa alla Rappresentanza d'Italia presso l'Unione europea;

Vista la nota informativa n. 902138 del 14 giugno 2005 con la quale, ai sensi dell'art. 4.1.a) del regolamento CEE 2408/92, viene comunicato al vettore aereo che opera sulla rotta interessata che è stata avviata la procedura per la modifica dei contenuti della imposizione degli oneri di servizio pubblico da e per l'aeroporto di Crotone, precedentemente disposta con il decreto ministeriale del 29 marzo 2005;

Vista la nota n. 902137 del 14 giugno 2005 con la quale si invitano IBAR e ASSAEREO a divulgare presso i propri associati le modifiche relative all'imposizione;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dall'art. 52, comma 35, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 per la istituzione di oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da effettuarsi sulla rotta Crotone - Roma - Milano e viceversa;

Considerato che, al fine di evitare pregiudizi alla continuità dei servizi di trasporto aereo da e per Crotone, la data dalla quale gli oneri di servizio pubblico divengono obbligatori deve essere subordinata all'accertamento dell'eventuale espletamento della gara di appalto di cui al citato art. 52, comma 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Considerato altresì, che tale accertamento è condizionato alla facoltà dei vettori di pronunziarsi in ordine alla accettazione dei medesimi oneri e che, pertanto occorre rinviare la determinazione della predetta data ad un provvedimento successivo;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di assicurare l'effettuazione di un collegamento aereo adeguato regolare e continuativo, il servizio aereo di linea Crotone - Roma - Milano viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'Allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Qualora, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, della comunicazione della Commissione relativa alla imposizione dei citati oneri di servizio pubblico, nessun vettore accetti l'imposizione di detti oneri, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile procederà ad esperire la gara secondo le modalità previste dall'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92.

La data dalla quale gli oneri suddetti divengono obbligatori verrà stabilita con successivo decreto.

Art. 2.

Con decorrenza 1° novembre 2005 sono abrogati i seguenti decreti ministeriali:

a) 19 novembre 2002 avente per oggetto «imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi di linea effettuati sulle rotte Crotone - Milano e viceversa e Crotone - Roma e viceversa, ai sensi dell'art. 52, comma 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448»;

b) 29 marzo 2005 avente per oggetto «imposizione degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per Crotone».

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2005

Il vice Ministro: TASSONE

ALLEGATO

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AI SENSI DELLA PROCEDURA PREVISTA DALL'ART. 4, PAR. 1, LETTERA *a)* DEL REG. (CEE) N. 2408/92 DEL CONSIGLIO.

Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei regolari all'interno dell'Italia.

A norma delle disposizioni dell'art. 4, par. 1, lett. *a)* del Regolamento n. 2408/92/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il Governo italiano, conformemente a quanto previsto dall'art. 52, comma 35, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulla rotta seguente:

1. Rotta interessata: Crotone - Roma - Milano e vv.;

1.1. Conformemente all'art. 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal regolamento 793/94, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nel presente documento.

1.2. l'ENAC verificherà l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico.

2. Articolazione degli oneri di servizio di servizio pubblico

2.1. In termini di numero di frequenze minime: la frequenza minima sulla rotta sopra individuata è di due voli in andata e due voli in ritorno giornalieri per tutto l'anno.

L'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri senza alcun contingentamento. Nell'aeroporto intermedio di Roma, sulla tratta Roma - Milano, nonché nell'aeroporto di Milano, nella tratta Milano - Roma, i posti non prenotati per l'intero collegamento Crotone - Milano e Milano - Crotone potranno essere venduti a tariffa di mercato. A tale fine dovranno essere accettate le prenotazioni a tariffa libera solo dieci ore prima della partenza dell'aeromobile dall'aeroporto di Crotone per la tratta Crotone - Roma - Milano e dall'aeroporto di Milano per la tratta Milano - Roma - Crotone.

2.2. In termini di orari:

sulla rotta Crotone - Roma - Milano:

un volo con partenza nella fascia 06,45 - 07,45;

un volo con partenza nella fascia 14,30 - 15,30.

La partenza per Milano deve avvenire entro sessanta minuti dall'arrivo a Roma, salvo casi di forza maggiore;

sulla rotta Milano - Roma - Crotone:

un volo con partenza nella fascia 10,30 - 11,30;

un volo con partenza nella fascia 18,30 - 19,30.

La partenza per Crotone deve avvenire entro sessanta minuti dall'arrivo a Roma, salvo casi di forza maggiore.

2.3. In termini di aeromobili utilizzabili: gli aeromobili impiegati dovranno fornire sulla rotta Crotone - Roma - Milano e v.v. una capacità minima di 90 posti per tutto l'anno.

2.4. In termini di capacità offerta: la capacità minima giornaliera offerta per tutto l'anno deve essere di 180 posti sulla tratta Crotone - Roma - Milano e 180 posti sulla tratta Milano - Roma - Crotone;

2.5. In termini di tariffe:

a) le tariffe massime da applicare su ciascuna rotta sono le seguenti:

Crotone - Roma euro 66,00;

Crotone - Milano (via Roma) euro 94,00;

Milano - Crotone (via Roma) euro 94,00;

Roma - Crotone euro 66,00.

Tutte le tariffe indicate sono al netto di IVA e sono al netto delle tasse ed oneri aeroportuali e non è ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge.

Dovrà essere prevista almeno una modalità di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero.

Tutti i passeggeri che viaggiano sulle tratte Crotone - Roma, Crotone - Milano, Milano - Crotone e Roma - Crotone hanno diritto alle tariffe sopra descritte. I soli passeggeri che utilizzano le tratte Roma - Milano e v.v. sono soggetti a pagare il biglietto a tariffa di mercato;

b) Ogni anno gli organi competenti adeguano le tariffe massime in misura corrispondente al tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte in questione, e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella G.U.U.E;

c) Nel caso in cui, nella media rilevata in ciascun semestre, si registri una variazione del rapporto di cambio fra euro/dollaro USA e/o del costo del carburante in misura superiore al 5%, le tariffe dovranno essere modificate proporzionalmente alla variazione registrata, per la quota parte che il carburante incide sui costi di volo.

All'eventuale adeguamento delle tariffe procede semestralmente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base di una istruttoria effettuata dall'ENAC. L'eventuale adeguamento decorrerà dal semestre successivo.

La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella G.U.U.E.

2.6. In termini di continuità dei servizi:

Al fine di garantire la continuità, regolarità e puntualità dei voli, i vettori che accettano i presenti oneri di servizio pubblico si impegnano a:

fornire una cauzione di esercizio volta a garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio. Tale cauzione dovrà ammontare ad almeno 2 milioni di euro mediante fideiussione assicurativa, a favore dell'ENAC - Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, il quale Ente la impiegherà per garantire la prosecuzione del regime onerato;

effettuare per ciascun anno almeno il 98% dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2% per motivi direttamente imputabili al vettore, fatta eccezione i casi di forza maggiore;

corrispondere all'Ente regolatore a titolo di penale la somma di euro 3.000 per ogni volo annullato eccedente il limite del 2%. Le somme percepite in tal senso saranno accantonate nel capitolo di bilancio per il fmanziamento della continuità territoriale della città di Crotone. Tali penali si aggiungono alle compensazioni previste dalla attuale normativa in favore dei passeggeri DBC (Denied Boarding Compenation);

garantire il servizio per almeno 12 mesi consecutivi.

05A07223

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 31 maggio 2005.

Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato prof. Alberto Brambilla.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005, recante, tra gli altri, la nomina dell'on. avv. Roberto Maroni a Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2005, recante, tra gli altri, la nomina a Sottosegretario di Stato del prof. Alberto Brambilla;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente ad oggetto «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, avente ad oggetto l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato prof. Alberto Brambilla;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono riservate al Ministro le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli obiettivi ed i programmi da attuare, la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonché l'adozione degli atti individuati negli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. Sono, altresì, in ogni caso riservati al Ministro:

a) i rapporti con il Governo e il Parlamento;

b) il coordinamento sulle questioni di carattere comunitario e internazionale;

c) gli atti di nomina e di designazione o di revoca di componenti di organizzazioni o commissioni internazionali;

d) gli atti concernenti questioni di indirizzo generale o che comunque implichino determinazioni di principio di particolare importanza politica, amministrativa o economica;

e) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

f) i provvedimenti di designazione, nomina, annullamento, revoca e scioglimento di organi di amministrazione e di controllo, di comitati tecnici, di commissari straordinari, di dirigenti degli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero, di componenti di organi collegiali costituiti nell'ambito dell'amministrazione, o di altre amministrazioni ovvero di enti pubblici, nonché il coordinamento degli enti vigilati;

g) i provvedimenti da adottare in materia di rendiconto e controllo relativamente agli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero;

h) i criteri per l'affidamento di convenzioni per studi, indagini e rilevazioni con enti ed organismi di studio, documentazione e ricerca;

i) le determinazioni sulla valutazione di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale;

l) la determinazione dei compensi ai componenti degli organi individuali o collegiali in base alla normativa vigente;

m) l'adozione degli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, nonché le richieste di adesioni alle altre amministrazioni in merito agli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, gli atti di adesioni agli atti aventi contenuto normativo promossi da altre amministrazioni;

n) le funzioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di immigrazione di cui all'art. 1-*nonies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, e successive modificazioni;

o) le funzioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di famiglia e di paternità e maternità, di cui all'art. 1-*septies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Sono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Alberto Brambilla le funzioni di indirizzo politico-amministrativo relative alle materie:

a) della direzione generale per le politiche previdenziali, così come specificate dall'art. 1-*duodecies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. Il Sottosegretario di Stato è delegato, in armonia con gli indirizzi del Ministro, a rispondere, per le attribuzioni di sua competenza, alle interrogazioni a risposta scritta, nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.

2. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi nell'art. 2, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

3. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni scritte e orali.

4. Resta salva la facoltà di delegare di volta in volta al Sottosegretario di Stato singoli atti nelle materie di competenza del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 31 maggio 2005

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 329

05A07179

DECRETO 31 maggio 2005.

Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Roberto Rosso.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005, recante la nomina dell'on. avv. Roberto Maroni a Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2005, recante la nomina a Sottosegretario di Stato dell'on. Roberto Rosso;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente ad oggetto «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, avente ad oggetto l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato on. Roberto Rosso;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono riservate al Ministro le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli obiettivi ed i programmi da attuare, la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonché l'adozione degli atti individuati negli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. Sono, altresì, in ogni caso riservati al Ministro:

a) i rapporti con il Governo e il Parlamento;

b) il coordinamento sulle questioni di carattere comunitario e internazionale;

c) gli atti di nomina e di designazione o di revoca di componenti di organizzazioni o commissioni internazionali;

d) gli atti concernenti questioni di indirizzo generale o che comunque implichino determinazioni di principio di particolare importanza politica, amministrativa o economica;

e) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

f) i provvedimenti di designazione, nomina, annullamento, revoca e scioglimento di organi di amministrazione e di controllo, di comitati tecnici, di commissari straordinari, di dirigenti degli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero, di componenti di organi collegiali costituiti nell'ambito dell'amministrazione, o di altre amministrazioni ovvero di enti pubblici, nonché il coordinamento degli enti vigilati;

g) i provvedimenti da adottare in materia di rendiconto e controllo relativamente agli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero;

h) i criteri per l'affidamento di convenzioni per studi, indagini e rilevazioni con enti ed organismi di studio, documentazione e ricerca;

i) le determinazioni sulla valutazione di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale;

l) la determinazione dei compensi ai componenti degli organi individuali o collegiali in base alla normativa vigente;

m) l'adozione degli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, nonché le richieste di adesioni alle altre amministrazioni in merito agli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, gli atti di adesioni agli atti aventi contenuto normativo promossi da altre amministrazioni;

n) le funzioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di immigrazione di cui all'art. 1-*nonies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, e successive modificazioni;

o) le funzioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di famiglia e di paternità e maternità, di cui all'art. 1-*septies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Sono delegate al Sottosegretario di Stato on. Roberto Rosso le funzioni di indirizzo politico-amministrativo relative alle seguenti materie:

a) razionalizzazione del patrimonio e delle locazioni delle strutture periferiche del Ministero con previsione di poli logistici territoriali di gestione integrata con le strutture locali degli enti previdenziali; disciplina, incentivazione e sviluppo del telelavoro; vigilanza sugli istituti di patronato sociale;

b) attività ispettiva di cui all'art. 1-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, e successive modificazioni, con eccezione del diritto di interpello di cui all'art. 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e organismi preposti all'emersione del sommerso;

c) interventi a sostegno del settore dell'automotive, della componentistica e dell'indotto motoristico; Fondo per lo sviluppo di cui all'art. 1-*ter* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 3.

1. Il Sottosegretario di Stato è delegato, in armonia con gli indirizzi del Ministro, a rispondere, per le attribuzioni di sua competenza, alle interrogazioni a risposta scritta, nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.

2. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi nell'art. 2, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

3. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni scritte e orali.

4. Resta salva la facoltà di delegare di volta in volta al Sottosegretario di Stato singoli atti nelle materie di competenza del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 31 maggio 2005

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 330

05A07178

DECRETO 31 maggio 2005.

Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato dott. Maurizio Sacconi.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005, recante, tra gli altri, la nomina dell'on.le avv. Roberto Maroni a Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2005, recante, tra gli altri, la nomina a Sottosegretario di Stato del dott. Maurizio Sacconi;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente ad oggetto «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, avente ad oggetto l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato dott. Maurizio Sacconi;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono riservate al Ministro le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli obiettivi ed i programmi da attuare, la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonché l'adozione degli atti individuati negli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. Sono, altresì, in ogni caso riservati al Ministro:

a) i rapporti con il Governo e il Parlamento;

b) il coordinamento sulle questioni di carattere comunitario e internazionale;

c) gli atti di nomina e di designazione o di revoca di componenti di organizzazioni o commissioni internazionali;

d) gli atti concernenti questioni di indirizzo generale o che comunque implichino determinazioni di principio di particolare importanza politica, amministrativa o economica;

e) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

f) i provvedimenti di designazione, nomina, annullamento, revoca e scioglimento di organi di amministrazione e di controllo, di comitati tecnici, di commissari straordinari, di dirigenti degli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero, di componenti di organi collegiali costituiti nell'ambito dell'amministrazione, o di altre amministrazioni ovvero di enti pubblici, nonché il coordinamento degli enti vigilati;

g) i provvedimenti da adottare in materia di rendiconto e controllo relativamente agli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero;

h) i criteri per l'affidamento di convenzioni per studi, indagini e rilevazioni con enti ed organismi di studio, documentazione e ricerca;

i) le determinazioni sulla valutazione di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale;

l) la determinazione dei compensi ai componenti degli organi individuali o collegiali in base alla normativa vigente;

m) l'adozione degli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, nonché le richieste di adesioni alle altre amministrazioni in merito agli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, gli atti di adesioni agli atti aventi contenuto normativo promossi da altre amministrazioni;

n) le funzioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di immigrazione di cui all'art. 1-*nonies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, e successive modificazioni;

o) le funzioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di famiglia e di paternità e maternità, di cui all'art. 1-*septies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Sono delegate al Sottosegretario di Stato dott. Maurizio Sacconi le funzioni di indirizzo politico-amministrativo concernenti la predisposizione degli atti di carattere generale attuativi della legge 14 febbraio 2003, n. 30 nonché quelle relative alle materie:

a) della direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, così come specificate dall'art. 1-*quindecies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. Il Sottosegretario di Stato è delegato, in armonia con gli indirizzi del Ministro, a rispondere, per le attribuzioni di sua competenza, alle interrogazioni a risposta scritta, nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.

2. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi nell'art. 2, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

3. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni scritte e orali.

4. Resta salva la facoltà di delegare di volta in volta al Sottosegretario di Stato singoli atti nelle materie di competenza del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 31 maggio 2005

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 331

05A07210

DECRETO 31 maggio 2005.

Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato sen. Grazia Sestini.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005, recante, tra gli altri, la nomina dell'on. avv. Roberto Maroni a Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2005, recante, tra gli altri, la nomina a Sottosegretario di Stato della sen. Grazia Sestini;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente ad oggetto «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, avente ad oggetto l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato sen. Grazia Sestini;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono riservate al Ministro le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli obiettivi ed i programmi da attuare, la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonché l'adozione degli atti individuati negli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. Sono, altresì, in ogni caso riservati al Ministro:

a) i rapporti con il Governo e il Parlamento;

b) il coordinamento sulle questioni di carattere comunitario e internazionale;

c) gli atti di nomina e di designazione o di revoca di componenti di organizzazioni o commissioni internazionali;

d) gli atti concernenti questioni di indirizzo generale o che comunque implichino determinazioni di principio di particolare importanza politica, amministrativa o economica;

e) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

f) i provvedimenti di designazione, nomina, annullamento, revoca e scioglimento di organi di amministrazione e di controllo, di comitati tecnici, di commissari straordinari, di dirigenti degli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero, di componenti di organi collegiali costituiti nell'ambito dell'amministrazione, o di altre amministrazioni ovvero di enti pubblici, nonché il coordinamento degli enti vigilati;

g) i provvedimenti da adottare in materia di rendiconto e controllo relativamente agli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero;

h) i criteri per l'affidamento di convenzioni per studi, indagini e rilevazioni con enti ed organismi di studio, documentazione e ricerca;

i) le determinazioni sulla valutazione di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale;

l) la determinazione dei compensi ai componenti degli organi individuali o collegiali in base alla normativa vigente;

m) l'adozione degli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, nonché le richieste di adesioni alle altre amministrazioni in merito agli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, gli atti di adesioni agli atti aventi contenuto normativo promossi da altre amministrazioni;

n) le funzioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di immigrazione di cui all'art. 1-*nonies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, e successive modificazioni;

o) le funzioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di famiglia e di paternità e maternità, di cui all'art. 1-*septies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Sono delegate al Sottosegretario di Stato sen. Grazia Sestini le funzioni di indirizzo politico-amministrativo relative alle seguenti materie:

a) Fondo nazionale per le politiche sociali;

b) Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati, di cui all'art. 1-*sedecies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, e successive modificazioni;

c) volontariato, associazionismo e formazioni sociali, di cui all'art. 1-*sedecies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, e successive modificazioni;

d) politiche giovanili, di cui all'art. 1-*septies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, e successive modificazioni;

e) infanzia e adolescenza, di cui all'art. 1-*septies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, e successive modificazioni;

f) disabilità e persone anziane, di cui all'art. 1-*septies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. Il Sottosegretario di Stato è delegato, in armonia con gli indirizzi del Ministro, a rispondere, per le attribuzioni di sua competenza, alle interrogazioni a risposta scritta, nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.

2. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi nell'art. 2, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

3. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni scritte e orali.

4. Resta salva la facoltà di delegare di volta in volta al Sottosegretario di Stato singoli atti nelle materie di competenza del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 31 maggio 2005

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 332

05A07209

DECRETO 31 maggio 2005.

Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Pasquale Viespoli.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005, recante, tra gli altri, la nomina dell'on. avv. Roberto Maroni a Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2005, recante, tra gli altri, la nomina a Sottosegretario di Stato dell'on. Pasquale Viespoli;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente ad oggetto «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, avente ad oggetto l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato on. Pasquale Viespoli;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono riservate al Ministro le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli obiettivi

ed i programmi da attuare, la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonché l'adozione degli atti individuati negli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. Sono, altresì, in ogni caso riservati al Ministro:

a) i rapporti con il Governo e il Parlamento;

b) il coordinamento sulle questioni di carattere comunitario e internazionale;

c) gli atti di nomina e di designazione o di revoca di componenti di organizzazioni o commissioni internazionali;

d) gli atti concernenti questioni di indirizzo generale o che comunque implichino determinazioni di principio di particolare importanza politica, amministrativa o economica;

e) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

f) i provvedimenti di designazione, nomina, annullamento, revoca e scioglimento di organi di amministrazione e di controllo, di comitati tecnici, di commissari straordinari, di dirigenti degli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero, di componenti di organi collegiali costituiti nell'ambito dell'amministrazione, o di altre amministrazioni ovvero di enti pubblici, nonché il coordinamento degli enti vigilati;

g) i provvedimenti da adottare in materia di rendiconto e controllo relativamente agli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero;

h) i criteri per l'affidamento di convenzioni per studi, indagini e rilevazioni con enti ed organismi di studio, documentazione e ricerca;

i) le determinazioni sulla valutazione di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale;

l) la determinazione dei compensi ai componenti degli organi individuali o collegiali in base alla normativa vigente;

m) l'adozione degli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, nonché le richieste di adesioni alle altre amministrazioni in merito agli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, gli atti di adesioni agli atti aventi contenuto normativo promossi da altre amministrazioni;

n) le funzioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di immigrazione di cui all'art. 1-*nonies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, e successive modificazioni;

o) le funzioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di famiglia e di paternità e maternità, di cui all'art. 1-*septies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Sono delegate al Sottosegretario di Stato on. Pasquale Viespoli le funzioni di indirizzo politico-amministrativo relative alle materie:

a) della direzione generale del mercato del lavoro, così come specificate dall'art. 1-*decies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, e successive modificazioni;

b) della direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione, così come specificate dall'art. 1-*undecies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. Il Sottosegretario di Stato è delegato, in armonia con gli indirizzi del Ministro, a rispondere, per le attribuzioni di sua competenza, alle interrogazioni a risposta scritta, nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.

2. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi nell'art. 2, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

3. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni scritte e orali.

4. Resta salva la facoltà di delegare di volta in volta al Sottosegretario di Stato singoli atti nelle materie di competenza del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 31 maggio 2005

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 333

05A07208

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e la Società Mediterraneo Villages S.p.a. (Deliberazione n. 87/04).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, che riforma la legislazione nazionale del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, che stabilisce i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto l'art. 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che prevede che le economie derivanti dai provvedimenti di revoca delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 siano utilizzati nel limite del 30% per il finanziamento di nuovi contratti di programma e che di detta quota l'85% sia riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'Obiettivo 1 e il 15% sia riservato alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87.3.c) del Trattato C.E., nonché nelle aree ricomprese nell'Obiettivo 2;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900516 del 13 dicembre 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, relativa alle sopra indicate modalità e procedure nel settore turistico-alberghiero nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *b)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 3 luglio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2003), con il quale, in riferimento al disposto di cui all'art. 61, comma 10, della citata legge n. 289/2002, viene destinata al finanziamento dei contratti di programma la somma di 383.000.000 euro, pari al 30% delle economie della legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 12 novembre 2003, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini dell'accesso alle agevolazioni delle proposte di contratto di programma;

Vista la nota n. 1.227.569 del 4 novembre 2004, con la quale il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dalla Mediterraneo Villages S.p.A., concernente iniziative nel settore turistico, da realizzarsi in Sicilia, nelle province di Trapani e Ragusa, aree Obiettivo 1, coperte dalla deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Considerato che la regione Siciliana, con delibere n. 381 dell'11 dicembre 2003 e n. 293 del 10 agosto 2003, ha espresso parere favorevole sugli investimenti previsti dal contratto di programma e si è dichiarata disponibile a un concorso partecipativo pari al 30% dell'ammontare delle risorse pubbliche, fermi restando i limiti dei massimali di intensità degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a stipulare, con la Società Mediterraneo Villages S.p.a., il contratto di programma avente ad oggetto la realizzazione di strutture turistico-ricettive in Sicilia, nelle province di Trapani e di Ragusa, aree ricadenti nell'Obiettivo 1, coperte dalla deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla Segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi sono pari a 212.700.000 euro e prevedono n. 5 iniziative imprenditoriali, come specificato nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera.

1.2. Le agevolazioni finanziarie sono calcolate nella misura percentuale indicata per ciascuna iniziativa nella citata tabella 1, nei limiti del massimale previsto (35% di E.S.N.) dalla decisione della Commissione europea citata in premessa.

1.3. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie è determinato in 74.445.000 euro. L'onere massimo a carico dello Stato è determinato in 52.112.000 euro. La restante somma di 22.333.000 euro sarà a carico della regione Siciliana.

1.4. Il finanziamento sarà erogato in tre annualità dell'importo di 24.815.000 euro ciascuna, con decorrenza 2004. Al fine del calcolo delle agevolazioni si terrà conto del predetto piano delle disponibilità indipendentemente dagli effettivi tempi di realizzazione degli investimenti.

1.5. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.3.

1.6. Il termine ultimo per completare gli investimenti è fissato in quarantotto mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

1.7. Le strutture ammesse alle agevolazioni non potranno essere distolte, in qualunque forma ivi compresa la cessione dell'attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto per dieci anni, pena la revoca e la restituzione, comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria, delle somme tempo per tempo erogate, secondo le modalità previste dal Regolamento approvato con decreto ministeriale n. 527/1995, citato in premessa.

1.8. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione diretta non inferiore a n. 684 U.L.A. (Unità lavorative annue).

1.9. Il Ministero delle attività produttive curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1., è approvato il finanziamento di 52.112.000 euro a valere sulle risorse evidenziate nel decreto del 3 luglio 2003, indicato nelle premesse.

Roma, 20 dicembre 2004

Il Presidente delegato
SINISCALCO

Il Segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2005
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 383

TABELLA 1

CONTRATTO DI PROGRAMMA MEDITERRANEO VILLAGES S.P.A.

Tabella 1

Importi in Euro

n	INTERVENTO	Localizzazione investimenti	Totale Investimenti	% contributo rispetto al massimo concedibile	TOTALE AGEVOLAZIONE	ULA	Descrizione interventi
1	Complesso turistico Selinunte	Castelvetrano (TP)	76.644.000	70,255	26.825.000	165,3	Nuova struttura
2	Complesso Turistico S. Vito lo Capo	S. Vito lo Capo (TP)	17.020.000	69,746	5.957.000	110,5	Ristrutturazione e recupero edificio già esistente
3	Complesso turistico Kamarina	Ragusa	46.550.000	67,857	16.293.000	144,1	Recupero e ampliamento manufatti già esistenti
4	Complesso turistico Tre Fontane	Campobello di Mazzara (TP)	41.531.000	72,025	14.536.000	140,2	Nuova struttura
5	Complesso turistico Punta Zefiro	Favignana (TP)	30.955.000	66,254	10.834.000	123,9	Recupero e ampliamento strutture già esistenti
	TOTALE		**212.700.000**		**74.445.000**	**684,0**	

05A7219

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

1º programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) - Completamento funzionale s.s. 16 - s.s. 613, variante esterna di Lecce. (Deliberazione n. 98/04).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1º agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede che le opere medesime siano comprese in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione degli interventi;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1º gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1º Programma delle opere strategiche, che include all'allegato 2, ai soli fini procedurali, nell'ambito dei «Corridoi stradali ed autostradali» della regione Puglia, il «Completamento funzionale s.s. 16 - s.s. 613, variante esterna di Lecce»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, *errata corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1º Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dal decreto 8 giugno 2004, con il quale, in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002, è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota del 16 luglio 2004, n. 451, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria concernente il progetto definitivo del «Completamento funzionale s.s. 16 - s.s. 613, variante esterna di Lecce», proponendone l'approvazione, con prescrizioni e raccomandazioni;

Vista la nota 4 agosto 2004, n. 496, con la quale la suddetta Amministrazione ha fornito precisazioni in merito all'istruttoria concernente l'opera in esame;

Vista la nota n. COM/3001/1 del 5 novembre 2004, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Considerato che nell'Intesa generale quadro tra Governo e regione Puglia, sottoscritta il 10 ottobre 2003, figura, nell'ambito del «Corridoio plurimodale Adriatico - viabilità», l'intervento denominato «s.s. 16 - s.s. 613, completamento funzionale della variante esterna dell'abitato di Lecce»;

Considerato che all'intervento è stato attribuito il CUP F32C04000080001;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che la variante di Lecce rientra nel quadro degli interventi volti a migliorare e potenziare la viabilità statale del Salento, a decongestionare dai traffici di transito il nucleo urbano del capoluogo di provincia, polo di attrazione di tutte le attività commerciali, industriali e turistiche del territorio e verso il quale convergono quindi numerose strade statali e provinciali;

che il progetto sottoposto a questo Comitato concerne il 2° stralcio funzionale del completamento della suddetta variante e prevede la realizzazione di una sezione stradale del tipo III delle «Norme sulle caratteristiche delle strade extraurbane», pubblicate nel Bollettino ufficiale del C.N.R. del 28 luglio 1980, con due corsie per senso di marcia, banchine laterali e spartitraffico centrale, per una larghezza complessiva di 20,10 m;

che l'infrastruttura, che si sviluppa su un tracciato di 7.264,27 m e che segue l'andamento dell'asse del 1° stralcio, in corso di completamento, assicura il raccordo con la s.s. 613 e presenta intersezioni con la s.s. 16, le ss.pp. 4 e 6, la s.s. 101, mentre, tra le maggiori opere d'arte, sono incluse opere di cavalcavia, cavalcaferrovia e viadotti (di cui uno a 13 campate), nonché una galleria artificiale;

che in data 1° aprile 2003 ANAS S.p.A. ha trasmesso il progetto definitivo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alle altre Amministrazioni a vario titolo interessate;

che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002, in data 2 aprile 2003 l'ANAS stessa ha comunicato l'avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera a mezzo di annuncio su due quotidiani, di cui uno a tiratura nazionale, evidenziando che le aree necessarie per l'esecuzione dei lavori di completamento sono già state acquisite con i lavori del primo stralcio;

che il progetto definitivo in esame è stato sottoposto a valutazione d'impatto ambientale da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che si sono pronunciati favorevolmente, subordinatamente a prescrizioni e raccomandazioni, rispettivamente con nota n. ST/407/29455/2003 del 3 settembre 2003 e con nota n. GAB/2003/12963/B05 del 22 dicembre 2003;

che, nell'ambito del richiamato procedimento di VIA, la regione Puglia - Comitato regionale di VIA, con delibera 19 dicembre 2003, n. 2168, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, in merito alla compatibilità ambientale del citato progetto;

che ANAS S.p.A. con nota 3 febbraio 2004, n. 2555, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il progetto definitivo dell'opera in questione, implementato delle integrazioni e degli approfondimenti richiesti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, attestando che tutte le interferenze riguardanti le opere del progetto in questione sono state rimosse con i lavori del suddetto primo stralcio;

che con nota 15 aprile 2004, n. 4182, la regione Puglia - Assessorato assetto del territorio, urbanistica ed E.R.P., ha formulato giudizio positivo relativamente alla conformità urbanistica del tracciato stradale, dando atto dei pareri dei comuni interessati;

che la Conferenza di servizi, indetta dalla Struttura tecnica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi degli articoli 4 e 16 del decreto legislativo n. 190/2002, si è svolta il 5 maggio 2004 e che nel corso della stessa non sono state espresse osservazioni, da parte delle Amministrazioni interessate, in merito al progetto definitivo dell'opera in esame;

che con nota 15 giugno 2004, n. 16023, l'ANAS ha dichiarato, a conferma di quanto già emerso nel corso della suddetta Conferenza, che le integrazioni e gli approfondimenti del progetto in questione, apportati su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nell'ambito dell'istruttoria per la procedura di VIA, non hanno comportato modifiche al progetto stesso;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore viene individuato in ANAS S.p.A.;

che la modalità prevista per l'affidamento dei lavori è l'appalto integrato;

che i tempi intercorrenti tra l'espletamento delle attività progettuali ed autorizzative residue e la messa in esercizio dell'opera sono stimati in 40 mesi;

sotto l'aspetto finanziario:

che l'opera, inizialmente prevista dal Programma triennale della viabilità 2001- 2003, è stata riconfermata nel successivo Programma 2002-2004, approvato con

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 agosto 2002, n. 3629/DICOTER, con un costo di 25.823.000 euro;

che il nuovo quadro economico dell'opera stessa, elaborato a seguito delle integrazioni e degli approfondimenti richiesti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, reca un costo di 36.213.907,25, di cui 26.092.240,74 per importi a base d'appalto e 10.121.666,51 per somme a disposizione;

che l'opera è inclusa nel Piano della viabilità pluriennale in corso d'istruttoria presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il suddetto costo di 36,214 Meuro circa, e che dovrebbe trovare integrale copertura nello stipulando Contratto di programma triennale, senza l'apporto di risorse pubbliche aggiuntive;

che l'integrale finanziamento dell'opera a carico dell'ANAS è prevista anche nella Convenzione tra ANAS stessa e regione Puglia, sottoscritta il 21 novembre 2003;

Delibera:

1. *Approvazione progetto definitivo.*

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 e dell'art. 16 del decreto legislativo n. 190/2002, è approvato, anche ai fini dell'attestazione della compatibilità ambientale, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto definitivo del «Completamento funzionale s.s. 16 - s.s. 613, variante esterna di Lecce». È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera stessa.

L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

1.2. Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è condizionata l'approvazione del progetto, sono riportate nella parte 1ª dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera, e devono essere sviluppate in sede di progettazione esecutiva.

Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella parte 2ª del citato allegato 1. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione, in modo da consentire al menzionato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

2. *Clausole finali.*

2.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo dell'intervento «Completamento funzionale s.s. 16 - s.s. 613, variante esterna di Lecce» approvato con la presente delibera.

2.2. Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato: il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Segreteria di questo Comitato.

2.3. Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

2.4. In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera dovrà contenere una clausola che — fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i *sub*-contratti, stabilito dall'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni — ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo, tra l'altro, l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali *sub*-appaltatori e *sub*-affidatari indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 252/1998, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 2, che del pari forma parte integrante della presente delibera.

2.5. Il codice unico di progetto (CUP), assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 24/2004, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.

Roma, 20 dicembre 2004

Il Presidente delegato
SINISCALCO

Il Segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2005
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 388

ALLEGATO 1

COMPLETAMENTO FUNZIONALE S.S. 16 – S.S. 613

VARIANTE ESTERNA DI LECCE

Prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

PARTE I – PRESCRIZIONI

PARTE II – RACCOMANDAZIONI

PARTE I – PRESCRIZIONI (da sviluppare in sede di progettazione esecutiva)

Prescrizioni di carattere ambientale

Compensazione

- considerando che il territorio su cui insiste l'infrastruttura risulta fortemente antropizzato e degradato, il Proponente si dovrà far carico, come misura di compensazione ambientale, della realizzazione di almeno un'area finalizzata a parco verde attrezzato. La localizzazione ed i dettagli degli intervento/i dovranno essere concordati con l'Amministrazione Comunale su cui ricade l'opera e l'importo finalizzato per la realizzazione di tale misura di compensazione non dovrà essere inferiore al 35% del ribasso a base d'asta;
- dovrà essere anticipata, per quanto possibile, la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale rispetto al completamento dell'infrastruttura;
- dovranno essere specificate le aree destinate allo stoccaggio temporaneo del terreno vegetale e le procedure atte a mantenere nel tempo la vegetabilità;
- vengano sviluppate le opere di sistemazione a verde, di ripristino ambientale e di rinaturazione previste in progetto, applicando le tecniche dell'ingegneria naturalistica, assumendo come riferimento:
  - *"Linee guida per capitolato speciali per interventi di ingegneria naturalistica e lavori di opere a verde"* del Ministero dell'Ambiente, Servizio VIA, Settembre 1997.

  Dovrà essere garantito altresì per le aree sistemate, comprese quelle intercluse dagli svincoli e quelle destinate allo stoccaggio temporaneo del terreno vegetale, la manutenzione per almeno 5 anni dell'impianto;
- dovranno essere recepite e sviluppate le misure mitigative e compensative, puntuali e di carattere generale, previste nello Studio di Impatto ambientale esaminato ed integrate alla luce delle presenti prescrizioni, dettagliandone la localizzazione, la tipologia, le modalità di esecuzione ed i costi analitici;
- dovrà essere previsto il maggior numero e la più ampia estensione possibile di aree verdi di estensione adeguata, lungo tutto il tracciato stradale, in modo da realizzare, oltre che una

mitigazione, anche una compensazione ambientale: sia previsto l'inserimento di barriere, soprattutto di tipo vegetale, con funzione di filtro alla ricaduta di inquinanti anche in quelle aree dove vi potrebbe essere un danno alla qualità della produzione agricola di pregio;

- la sistemazione a verde prevista dovrà utilizzare specie autoctone e non tipologie di piante adatte a giardini o parchi;
- dovranno essere previsti in sede di redazione del progetto esecutivo appositi elaborati riportanti il reimpianto di tutti gli ulivi con fusto di diametro superiore ai 15 cm in aree private, qualora gli stessi proprietari lo consentano; il progetto dovrà prevedere il divieto del taglio di tutti gli alberi e possibilmente prevedere il reimpianto e l'utilizzo lungo tutto il tracciato;
- il progetto dovrà prevedere in generale il divieto del taglio di tutti gli alberi per cui sia possibile il rimpianto e l'utilizzo degli stessi lungo il tracciato.

Rumore e vibrazioni

- si dovranno analizzare il rumore e le vibrazioni dei cantieri individuando, oltre ai livelli di emissione anche i livelli di immissione che il cantiere stesso produce nei recettori sensibili siti all'intorno dello stesso, valutando inoltre la presenza di componenti tonali, a bassa frequenza ed impulsive qualora i cantieri si configurassero come sorgenti fisse e verificando nei ricettori sensibili più vicini al cantiere il rispetto dei limiti previsti dalla normativa;
- le opere di mitigazione acustica dovranno essere calibrate ed armonizzate ai caratteri delle Unità di paesaggio;
- dovrà essere assicurato l'inserimento paesaggistico delle opere di mitigazione acustica, privilegiando l'adozione di barriere acustiche integrate con barriere a verde;
- dovrà essere approfondita l'elaborazione degli interventi di mitigazione delle vibrazioni così da garantire il rispetto dei limiti delle norme UNI 9614 del 1990 e UNI 9916 del 1991;
- la localizzazione delle barriere acustiche, dovrà tenere in conto l'ubicazione dei recettori sensibili e dei nuclei abitativi presenti lungo il tracciato.

Geologia, idrogeologia ed acque superficiali

- si dovranno addurre all'impianto di trattamento delle acque di piattaforma, già previsto

all'imbocco della galleria artificiale, le sole acque raccolte nella galleria: l'opera di recapito terminale delle acque trattate, già realizzata nel primo lotto, sia rinaturata e sistemata a verde, riducendone così l'impatto visivo e favorendone la funzione di ecosistema filtro; l'opera dovrà inoltre essere posta in condizioni di sicurezza;

- dovranno essere riverificate le opere di presidio idrauliche, accertando che le portate rilasciate siano compatibili con la sezione idraulica dei recettori;
- le acque di prima pioggia della piattaforma stradale, tranne quelle raccolte nella galleria suddetta, dovranno essere recapitate, previo trattamento di sedimentazione dei solidi sospesi, dissabbiatura e disoleatura, agli impluvi presenti nel territorio, eventualmente anche con idoneo impianto tubato; la raccolta di tali acque, inoltre deve avvenire senza l'ausilio di impianti di sollevamento, predisponendo le opportune opere di canalizzazione;
- dovrà essere determinata la natura e la permeabilità dei litotipi nonché la struttura dell'acquifero ricevente nei luoghi di smaltimento delle acque reflue, facendo ricorso ad adeguati studi idrologici ed indagini geognostiche; studi che dovranno fornire i parametri fondamentali per il dimensionamento delle trincee e di ogni altro apparato di dispersione delle acque nel sottosuolo, onde evitare qualsiasi forma di ristagno in superficie e di inquinamento sotterraneo, e parimenti accertare l'interferenza con eventuali falde secondarie e con la falda profonda, delle quali dovrà essere definito l'andamento spaziale.

Prescrizioni da sviluppare in fase di cantiere

- dovranno essere coordinati i lavori di raddoppio con quelli in corso di realizzazione, considerato che si tratta di un unico corpo;
- in fase di cantierizzazione, non dovranno essere occupate ulteriori aree da destinare sia alle piste di servizio, sia all'organizzazione logistica dei cantieri e di installazione di nuovi impianti, oltre quelli esistenti, per la produzione di conglomerati cementiti e bituminosi, onde contenere l'impatto ambientale in fase di costruzione ed evitare ulteriore compromissione ambientale, diretta ed indiretta, del territorio interessato;
- si dovranno utilizzare mezzi d'opera omologati secondo le normative più per quanto riguarda le emissioni di rumore e di gas di scarico, ed adottare idonee misure di stabilizzazione delle piste di cantiere;

- si dovrà garantire il più possibile l'efficienza della viabilità locale, sin dalla fase di cantiere, tenendo conto della diffusa antropizzazione dell'area e delle attività presenti;
- si dovranno analizzare il rumore e le vibrazioni dei cantieri individuando, oltre ai livelli di emissione anche i livelli di immissione che il cantiere stesso produce nei recettori sensibili siti all'intorno dello stesso, valutando inoltre la presenza di componenti tonali, a bassa frequenza ed impulsive qualora i cantieri si configurassero come sorgenti fisse e verificando nei ricettori sensibili più vicini al cantiere il rispetto dei limiti previsti dalla normativa;
- la movimentazione ed il travaso del materiale polveroso dovranno essere condotti più possibile lontano dei ricettori sensibili e dai nuclei abitativi.

Prescrizioni relative gli aspetti di tutela archeologica

- al fine di esercitare la tutela archeologica, dovranno essere eseguiti saggi di accertamento lungo tutto il tracciato dei lavori in oggetto, alla presenza continua di personale scientifico, sotto l'alta vigilanza della Soprintendenza Archeologica;
- le fasi di movimento di terra nell'ambito del tracciato e dei lavori ad esso correlati, dovranno essere costantemente seguite da personale qualificato;
- dovrà essere comunicata preventivamente la data di inizio lavori.

Altre prescrizioni

- si dovrà disporre quanto necessario per adottare, entro la consegna dei lavori, un Sistema di Gestione Ambientale dei cantieri secondo i criteri di cui alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (Regolamento CE 761/2001);
- si dovrà predisporre prima della consegna dei lavori, il progetto di Monitoraggio Ambientale, secondo le linee guida redatte dalla Commissione Speciale VIA, a partire dalle informazioni riportate dallo Studio di Impatto Ambientale e sue successive integrazioni;
- per il sistema di illuminazione dei nodi si dovrà perseguire un aspetto curato e composto, che tra l'altro, nel perseguire gli obiettivi tecnici operativi e di sicurezza della circolazione adotti tecnologie di massima efficienza energetica e soluzioni di schermatura che ne eliminino quanto più possibile le dispersioni verso l'alto e verso le aree limitrofe e l'intorno territoriale.

PARTE II – RACCOMANDAZIONI (da rispettare durante la fase di cantiere)

- si raccomanda che venga ridotta al massimo l'emissione delle polveri, adottando tutti i provvedimenti utili a riguardo;
- si raccomanda l'adozione di tutte le misure necessarie per ridurre le vibrazioni e i rumori, particolarmente in prossimità dei centri abitati e di ogni tipo di abitazione;
- si raccomanda che siano scelte le caratteristiche di ciascuna misura di mitigazione verificandone gli effetti su tutte le componenti ambientali;
- si raccomanda che la recinzione sia eseguita con rete a maglie decrescenti dall'alto verso il basso;
- si raccomanda che vengano realizzati nei tratti in rilevato, idonei sottopassi per gli attraversamenti della fauna, provvedendo, se del caso all'adeguamento dei rilevati già esistenti;
- si raccomanda che venga attentamente considerato il valore estetico dei manufatti (riducendo ove possibile le dimensioni, studiando le sagome, i colori, i materiali, etc).

ALLEGATO 2

COMPLETAMENTO FUNZIONALE S.S. 16 – S.S. 613

VARIANTE ESTERNA DI LECCE

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14.3.2003 e 8.6.2004

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso articolo 10, mentre l'articolo 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come successivamente modificato e integrato, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.
La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).
Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto defintivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che – oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 18 della legge n. 55/1990 preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione – vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 – l'autorizzazione di cui all'articolo 18 della legge, n. 55/1990 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi del menzionato art. 18 della legge n. 55/1990, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50 mila euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione fortettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. *informazioni supplementari atipiche* – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa

sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

3) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:
   a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;
   b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, "offerta di protezione", ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

05A07220

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

1º programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) - Corridoio jonico «Taranto-Sibari-Reggio Calabria» - Megalotto 2 e megalotto 5 (2º lotto). (Deliberazione n. 106/04).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1º agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificata dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, nella stesura conseguente alle modifiche introdotte con il decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che agli articoli 60 e 61 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), da ripartire a cura di questo Comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso art. 61, e che prevede la possibilità di una diversa allocazione delle relative risorse;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1º gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:

il comma 128, che rifinanzia il FAS;

il comma 130, che, a parziale modifica del citato art. 60 della legge n. 289/2002, dispone che la diversa allocazione delle risorse per le aree sottoutilizzate possa essere effettuata anche al fine di accelerare la spesa e dare impulso e sostegno all'andamento del ciclo economico del Mezzogiorno, tramite lo spostamento di risorse da interventi con capacità di spesa diluita nel tempo a interventi in grado di produrre un'anticipazione della stessa, e che, a tale scopo, stabilisce di dare priorità nel 2004 agli interventi nei settori relativi a sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico;

i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale

ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

il comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dal decreto 8 giugno 2004, con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° programma delle opere strategiche, che include, alla voce «Sistemi stradali ed autostradali», il «Corridoio Ionico Taranto-Sibari-Reggio Calabria» per un costo complessivo di 3.098,74 Meuro ed una disponibilità di 243,768 Meuro;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 9 maggio 2003, n. 17 (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2003) con la quale questo Comitato ha ripartito, per il triennio 2003-2005, i fondi per interventi nelle aree sottoutilizzate derivanti dal rifinanziamento della legge n. 208/1998;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 19 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254/2004), con la quale questo Comitato ha ripartito le risorse per le aree sottoutilizzate recate dalla legge n. 350/2003 (come modificata dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191), riservando, al punto F.2.1 della «tabella impieghi», 1.130 Meuro all'accelerazione del programma delle infrastrutture strategiche e, al successivo punto F.2.2, 288 Meuro alla «sicurezza», di cui 31 a fini di tutela dell'accelerazione di detto programma;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 21 (*Gazzetta Ufficiale* n. 275/2004), con la quale questo Comitato finalizza i 1.130 Meuro di cui al menzionato punto F.2.1 della delibera n. 19/2004 — al netto di 23 Meuro destinati alla premialità — ed ulteriori 200 Meuro, posti a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sulle risorse recate dalla legge n. 350/2003 a rifinanziamento dell'art. 13 della legge n. 166/2002, destinando detti importi al finanziamento — secondo l'ordine di graduatoria — degli interventi inclusi nell'allegato elenco *A* e prevedendo che l'assegnazione delle risorse ai singoli interventi venga disposta da questo Comitato stesso con delibere adottate ai sensi della legge n. 443/2001, che definiscano — tra l'altro — il termine massimo per l'aggiudicazione dei lavori, decorso il quale l'intervento s'intende definanziato, nonché tempi e modalità di erogazioni;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003, con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2004-2007 che, tra l'altro, evidenzia, all'interno del programma approvato con la citata delibera, gli interventi di potenziale attivazione nel triennio di riferimento, tra i quali figura il «Corridoio Jonico Taranto-Sibari-Reggio Calabria»;

Viste le note del 14 ottobre 2004, n. 579, e 19 ottobre, n. 597, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso — rispettivamente — la relazione istruttoria relativa al progetto definitivo delle opere «ss 106 Jonica - Costruzione della variante all'abitato di Palizzi - 2° lotto (dal km 49+485 al km 51+750) del 5° megalotto» e analoga relazione concernente il progetto definitivo dell'intervento «lavori di costruzione della ss 106 Jonica - cat. B - dallo svincolo di Squillace (km 178+350,00) allo svincolo di Simeri Crichi (km 191+500,00) e lavori di prolungamento della ss 280 "dei due mari" dallo svincolo di Sansinato allo svincolo di Germaneto - Sansinato Megalotto 2», proponendo, per entrambi i suddetti interventi, solo il finanziamento a carico del FAS;

Vista la nota n. COM/3001/1 del 5 novembre 2004, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Considerato che, per entrambi i suddetti interventi, questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che le opere sono comprese, nell'intesa generale quadro tra Governo e regione Calabria, sottoscritta il 16 maggio 2002, nell'ambito dei «Corridoi autostradali e stradali»;

Considerato che il «megalotto 2 del corridoio jonico Taranto-Sibari-Reggio Calabria» e il «megalotto 5, lotto 2, variante all'abitato di Palizzi» sono inclusi, rispettivamente, al n. 1 e al n. 8 della graduatoria di cui al citato allegato *A* della delibera n. 21/2004;

Considerato che al megalotto n. 2 è stato assegnato il CUP F91BO4000250001 e all'altro intervento considerato il CUP F91BO4000260001;

Ritenuto che la data per la cantierizzazione dell'opera — indicata nella relazione sulla ricognizione degli interventi suscettibili di accelerazione effettuata dall'Unità di verifica degli investimenti pubblici del Ministero dell'economia e delle finanze (UVER), con la collaborazione dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — debba essere aggiornata in relazione ai tempi occorsi per il perfezionamento dell'iter procedurale e che, per il «profilo della spesa» prevista per gli anni 2004-2005, sia opportuno far riferimento al dato cumulato riportato nel citato allegato;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

1) per quanto concerne entrambe le opere:

che la s.s. 106 si sviluppa lungo la fascia litorale jonica, con un percorso di circa 490 km, e rappresenta non soltanto il collegamento diretto tra Reggio Calabria e Taranto, ma anche una dorsale strategica della viabilità dell'Italia meridionale, dato che, dal punto di vista funzionale, si caratterizza sia come asse stradale di penetrazione a servizio delle aree interne, oggi difficilmente accessibili, sia come itinerario preferenziale di collegamento di tutta la fascia litorale jonica;

che l'intera infrastruttura è articolata in 9 megalotti a diverso stadio progettuale, nonché in una tangenziale di collegamento, nel completamento di un raccordo, in 2 varianti e in n. 2 lotti in fase di realizzazione;

che gli interventi previsti comportano la classificazione della strada nella categoria B (Strada extraurbana principale) con una velocità di percorrenza di progetto compresa tra 70 e 120 km/h;

che gli interventi all'esame interessano il territorio della regione Calabria;

che i relativi progetti definitivi sono dotati di decreto di compatibilità ambientale (VIA) e sono stati sottoposti con esito positivo a Conferenze di servizi, anche ai fini della localizzazione urbanistica, secondo le procedure ordinarie;

che è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento di approvazione dei progetti stessi e di dichiarazione di pubblica utilità, mediante pubblicazione su giornali quotidiani ed affissioni agli albi dei comuni interessati, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001;

che il Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha apposto il vincolo preordinato all'esproprio con provvedimenti autorizzativi finali n. 171 del 19 febbraio 2004 e n. 387 del 27 maggio 2004, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* 3 marzo 2004, n. 52, e 12 giugno 2004, n. 136;

che l'ANAS S.p.A. è il soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002;

che il consiglio di amministrazione della Società, nella seduta del 21 aprile 2004, ha approvato con delibere numeri 28 e 30 — rispettivamente — il progetto definitivo del 2º lotto del megalotto 5 per un importo complessivo di 135 Meuro e il progetto definitivo del megalotto 2 per un importo complessivo di 740 Meuro;

che il costo degli interventi è stato definito in rapporto ai prezzi unitari deIl'ANAS, relativi al Compartimento per la viabilità di Catanzaro per l'anno 2002;

che le opere non presentano un «ritorno economico potenziale» ritraibile dalla gestione ai sensi dell'art. 4, comma 134 e seguenti, della legge n. 350/2003, non essendo prevista sulla tratta alcuna forma di pedaggiamento;

2) per quanto concerne il megalotto 2:

sotto l'aspetto tecnico procedurale:

che il progetto definitivo si riferisce ai lavori di costruzione della s.s. 106 jonica dallo svincolo di Squillace (km 178+350) allo svincolo di Simeri Crichi (km 191+500) e ai lavori di prolungamento della s.s. 280, detta «dei due mari», dallo svincolo di Sansinato allo svincolo di Germaneto;

che la s.s. 280, attualmente a due corsie per senso di marcia, ha inizio a Sant'Eufemia Lamezia, con innesto sulla ss 18 nei pressi dell'aeroporto di Lamezia Terme, e termina a Catanzaro in località Santa Maria, innestandosi sulla ss 19-*quater*, e concorre — con la s.s. 106 — a rafforzare l'ossatura portante della rete di grande viabilità della provincia di Cosenza, in particolare assicurando i collegamenti Est-Ovest e raccordando così il versante jonico con la costiera tirrenica;

che l'intervento interessa la s.s. 106 per una tratta di circa km 17,2 e include una bretella di collegamento di circa 1,7 km tra lo svincolo di Squillace e l'attuale arteria, mentre il prolungamento della s.s. 280 si sviluppa per circa 5,22 km e, secondo il relativo progetto, è realizzato anche mediante la costruzione di un tratto *ex novo* di viabilità complanare di circa 2 km, che ha inizio dallo svincolo di Germaneto e termina allo svincolo per l'Università;

che l'intero intervento prevede 7 svincoli a livelli sfalsati (di cui 6 sulla s.s. 106), 15 viadotti e 11 gallerie;

sotto l'aspetto attuativo:

che la modalità individuata per l'affidamento delle attività è il ricorso a contraente generale e che, in data 24 maggio 2004, è stato emanato il bando di gara con la clausola di salvaguardia relativa al completamento del finanziamento;

che il tempo massimo per l'ultimazione dei lavori è fissato in giorni 1.670 consecutivi e continui, a decorrere dal giorno successivo a quello dell'ordine di inizio delle attività;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo dell'opera proposta per il finanziamento è di 740 Meuro, di cui 552,823 per i lavori a base d'appalto (comprensivi di 32,141 Meuro per oneri per la sicurezza e di 17,142 Meuro per spese tecniche a carico del contraente generale, comprendenti progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in progettazione e esecuzione, nonché attività tecniche per acquisizione aree ed allacci ai pubblici esercizi); mentre l'importo per le somme a disposizione ammonta a 187,177 Meuro;

che l'opera dispone di un finanziamento di 652 Meuro, così costituito:

112 Meuro a valere sul Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 - PON Trasporti;

28 Meuro a carico del POR Calabria;

350 Meuro a valere sul Piano straordinario ANAS 2003;

162 Meuro a valere sui fondi assegnati alla regione Calabria ai sensi della delibera n. 17/2003;

che viene proposto di assegnare il restante importo di 88 Meuro, necessario per completare il finanziamento del progetto in esame, a carico dei fondi FAS destinati all'accelerazione degli interventi inclusi nel 1° programma delle opere strategiche;

3) per quanto concerne la s.s. 106 - variante all'abitato di Palizzi (2° lotto del megalotto 5):

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che il progetto definitivo concerne la variante alla s.s. 106 Jonica (2° lotto del megalotto 5 - dal km 49+485 al km 51+750), nel tratto che va da Bova Marina a Palizzi, e più specificatamente riguarda il 2° lotto del collegamento fra lo svincolo di Bova Marina sud in località Torrevarata e lo svincolo di Palizzi Marina ad est del paese in località Stavro;

che il progetto all'esame rappresenta un'integrazione del progetto definitivo redatto antecedentemente all'entrata in vigore del decreto sulle «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade» e quindi non rientra nel campo di applicabilità dello stesso e che tuttavia si è tenuto conto, ove possibile, delle nuove regole, mentre, nei casi in cui ciò non è stato possibile, sono stati adottati tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza della circolazione;

che l'intervento presenta una doppia caratteristica, configurandosi quale intervento in «nuova sede in variante» all'attuale s.s. 106, in quanto permette di aggirare l'abitato di Palazzi, e ponendosi anche quale intervento di «completamento», poiché si riallaccia al 1° lotto già costruito, ma non ancora completamente in esercizio;

che la lunghezza dell'intervento per la carreggiata nord è di 3.785 m, per quella sud di 3.778 m e che l'intervento stesso comprende anche 1 svincolo, 2 viadotti e 4 gallerie;

che lo svincolo previsto nella fase finale ha comunque carattere provvisorio e sarà completato, in modo da assicurare piena funzionalità al lotto, in sede di progettazione e realizzazione del lotto successivo;

sotto l'aspetto attuativo:

che la modalità prevista per l'affidamento delle attività è l'appalto integrato, a mezzo licitazione privata a termini abbreviati, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e con procedura d'urgenza in considerazione del carattere di priorità dell'intervento inserito nel 1° programma delle opere strategiche;

che è stato già pubblicato, in data 25 maggio 2004, il bando di gara, che riporta apposita «clausola di salvaguardia»; e che si prevede l'aggiudicazione avvenga in tempi brevi;

che il tempo massimo per l'ultimazione dei lavori è fissato in 1.305 giorni consecutivi e continui, a decorrere dal giorno successivo a quello dell'ordine di inizio delle attività;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo dell'intervento proposto per il finanziamento è di 134 Meuro, di cui 98,213 Meuro per lavori a base d'asta (comprensivi di 6,248 Meuro per oneri per la sicurezza e 1,060 Meuro per spese di progettazione esecutiva non soggetti a ribasso), e 35,787 Meuro per somme a disposizione;

Delibera:

1. *Assegnazione contributo per il megalotto 2.*

1.1. Per la realizzazione dei lavori di costruzione della «ss 106 jonica dallo svincolo di Squillace (km 178+350,00) allo svincolo di Simeri Crichi (km 191+500,00) e per i lavori di prolungamento della ss 280, detta «dei due mari», dallo svincolo di Sansinato allo svincolo di Germaneto - megalotto 2» viene assegnato all'ANAS un contributo massimo di 88,00 Meuro a valere sulle disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate relative al 2007.

1.2. Il contributo definitivo verrà determinato, entro l'importo massimo indicato al punto 1.1, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione all'esito della gara per l'affidamento delle attività previste. Al tal fine il soggetto aggiudicatore provvederà a trasmettere al suddetto Ministero, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, il nuovo quadro economico: i ribassi d'asta vengono attribuiti alle diverse fonti di copertura in misura percentualmente corrispondente alle quote di concorso al finanziamento dell'opera.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a comunicare a questo Comitato l'entità del contributo come sopra quantificato.

Le economie realizzate sul contributo a carico del FAS e, più in generale, le economie relative agli interventi finanziati ai sensi della delibera n. 21/2004, unitamente alle ulteriori risorse che provengano dalla riallocazione di cui all'art. 60 della legge n. 350/2003, verranno destinate da questo Comitato al finanziamento di altri interventi inclusi nel citato elenco *A*, con le modalità indicate al punto 1.1.5 della richiamata delibera.

1.3. La consegna delle attività al contraente generale, che risulti aggiudicatario in base alla gara di cui alla «presa d'atto», dovrà essere effettuata entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente delibera.

Decorso tale termine l'intervento si intende definanziato.

1.4. Il contributo di cui al precedente punto 1.2 sarà corrisposto al soggetto aggiudicatore, compatibilmente con le disponibilità di cassa, con le seguenti modalità:

l'80% verrà erogato a richiesta del soggetto aggiudicatore e previa dichiarazione del responsabile unico del procedimento (RUP) che attesti l'avvenuto utilizzo dell'80% delle altre risorse indicate per la copertura finanziaria del costo dell'opera;

il saldo verrà erogato a richiesta del soggetto aggiudicatore, corredata da dichiarazione del RUP che attesti l'avvenuto utilizzo del 95% della quota cui all'alinea precedente, nonché l'ultimazione dei lavori, ivi comprese le operazioni di collaudo dell'opera.

2. *Assegnazione contributi per il 2° lotto del megalotto 5.*

2.1. Per la realizzazione dei lavori relativi alla «s.s. 106 Jonica - costruzione della variante all'abitato di Palizzi - 2° lotto del megalotto 5 - dal km 49+485 al km 51+750», viene assegnato all'ANAS un contributo massimo di 134,00 Meuro a valere sulle disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate come segue:

55,00 Meuro a valere sulle disponibilità relative al 2005;

45,00 Meuro a valere sulle disponibilità relative al 2006;

34,00 Meuro sulle disponibilità relative al 2007.

2.2. La determinazione del contributo definitivo e la destinazione delle economie avverrà con le modalità indicate al punto 1.2.

2.3. La consegna delle attività al soggetto che risulti aggiudicatario in base alla gara di cui alla «presa d'atto» dovrà essere effettuata entro lo stesso termine di cui al punto 1.3.

Decorso tale termine l'intervento si intende definanziato.

2.4. Il contributo di cui al precedente punto 2.2 sarà corrisposto al soggetto aggiudicatore, compatibilmente con le disponibilità di cassa e nei limiti degli importi annui specificati al punto richiamato, secondo le seguenti modalità:

la quota di 55 Meuro, imputata alle disponibilità FAS relative al 2005, verrà corrisposta in unica soluzione a richiesta del soggetto aggiudicatore;

il 50% della quota di 45 Meuro, imputata sulle disponibilità FAS relative al 2006, verrà corrisposta a richiesta del soggetto aggiudicatore e previa trasmissione di dichiarazione del RUP che attesti l'avvenuto utilizzo dell'80% della quota di cui all'alinea precedente, mentre il residuo 50% verrà erogato su richiesta del soggetto aggiudicatore, corredata da dichiarazione del RUP dell'avvenuto utilizzo dell'80% di quanto erogato con le precedenti due rate;

l'80% della quota relativa al 2007 verrà erogata su richiesta del soggetto aggiudicatore corredata da dichiarazione del RUP dell'avvenuto utilizzo dell'80% di quanto erogato con le precedenti tre rate;

il saldo verrà erogato a richiesta del soggetto aggiudicatore, corredata da dichiarazione del RUP che attesti l'avvenuto utilizzo del 95% di quanto sino allora erogato, nonché l'ultimazione dei lavori, ivi comprese le operazioni di collaudo dell'opera.

3. *Clausole finali.*

3.1. Nell'ambito delle iniziative intese a potenziare l'attività di monitoraggio ai fini di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata verrà stipulato, con riferimento al megalotto 2, apposito protocollo d'intesa tra la prefettura - UTG, il soggetto aggiudicatore e il contraente generale sulla base dei criteri di cui all'allegato 1 alla presente delibera, della quale forma parte integrante, e tenendo conto delle eventuali, ulteriori indicazioni che provengano dal comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere prima della sottoscrizione del protocollo stesso.

Per il 2° lotto del megalotto 5 il soggetto aggiudicatore, nel contratto di appalto o in *addendum* al contratto stesso, prevederà analoghe misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia in relazione alle linee-guida varate dal predetto comitato nella citata delibera del 27 ottobre 2004 e sintetizzate nell'allegato 2, che del pari forma parte integrante della presente delibera.

3.2. Eventuali ritardi e criticità nella realizzazione delle opere saranno evidenziati nella relazione periodica che l'UVER, sulla base delle informazioni fornite dalla menzionata struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di altre informazioni acquisite autonomamente, trasmette trimestralmente al comitato tecnico per l'accelerazione istituito all'art. 2 della delibera n. 21/2004.

3.3. Il CUP assegnato al progetto, ai sensi della delibera n. 24/2004, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento in esame.

Roma, 20 dicembre 2004

Il Presidente delegato
SINISCALCO

Il Segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 26

ALLEGATO 1

LINEE GUIDA DELLO STIPULANDO PROTOCOLLO D'INTESA TRA PREFETTURA, COMUNE E CONTRAENTE GENERALE

Fermi restando gli adempimenti previsti dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, lo stipulando protocollo d'intesa dovrà prevedere ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia e a prevedere forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori.

In particolare lo stipulando protocollo dovrà avere contenuti che riflettano le seguenti linee-guida:

necessità di evidenziare il ruolo di soggetto responsabile della sicurezza dell'opera, anche sotto il profilo antimafia, del contraente generale, il quale si fa garante — verso il soggetto aggiudicatore e verso gli organi deputati ai controlli antimafia — del flusso informativo relativo alla filiera delle imprese che a qualunque titolo partecipano all'esecuzione dell'opera: ciò nella convinzione che il contraente generale, nuova figura ispirata a criteri di forte managerialità, debba essere parte attiva anche del processo di verifica antimafia;

necessità di porre specifica attenzione, anche sulla scorta della esperienza costituita dall'esecuzione dei lavori dell'alta velocità, a particolari tipologie esecutive, attinenti ad una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e noli a freddo, servizi di guardiania, ecc.) che, per loro natura, più di altre si prestano a forme di infiltrazione criminale: con riguardo a tali tipologie è venuta in evidenza la necessità di un rigoroso accertamento dei requisiti soggettivi dell'impresa, individuale o collettiva, che effettua le relative prestazioni, estendendo ad essa, in via convenzionale, le disposizioni di cui al menzionato art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, che prevedono, in capo al prefetto, penetranti poteri di accertamento (informazioni antimafia);

necessità, anche questa mutuata dall'esperienza TAV, di sottoporre i subcontratti e i subaffidamenti a valle dell'aggiudicazione principale a clausola di gradimento, prevedendo cioè la possibilità di estromettere l'impresa nei cui confronti le informazioni del prefetto abbiano dato esito positivo ed azionando a tale scopo una specifica clausola risolutiva espressa;

necessità di rafforzare il meccanismo espulsivo dell'impresa in odore di mafia, prevedendo che soggetto aggiudicatore e contraente generale — d'intesa tra loro — definiscano le sanzioni pecuniarie (correlate al valore del contratto) da applicare ai soggetti che abbiano omesso le comunicazioni preventive dei dati relativi alle imprese subaffidatarie o subappaltatrici, previste dall'art. 18 della legge n. 55/1990, ovvero a carico delle imprese nei cui confronti siano emersi elementi che denotino tentativi di infiltrazione mafiosa;

necessità di controllare gli assetti societari delle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera a qualunque titolo fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa attraverso una costante attività di monitoraggio;

necessità di assicurare, anche attraverso specifiche sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che tentativi di pressione criminale sulle imprese nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di danaro, «offerta di protezione», ecc.) vengano immediatamente comunicati alla prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia del fatto all'autorità giudiziaria;

necessità di disporre con cadenza periodica (di norma trimestrale) di un resoconto sullo stato di attuazione delle procedure di monitoraggio antimafia.

ALLEGATO 2

CONTENUTI DELLA CLAUSOLA ANTIMAFIA INDICATI DAL COMITATO DI COORDINAMENTO PER L'ALTA SORVEGLIANZA DELLE GRANDI OPERE DI CUI AI DD.II. 14 MARZO 2003 E 8 GIUGNO 2004

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come successivamente modificato e integrato, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.

La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).

Pertanto il contratto di appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera o *addendum* al contratto stesso dovrà contenere apposita clausola che oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 18 della legge n. 55/1990 preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione — vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 — l'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge n. 55/1990, possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi del menzionato art. 18 della legge n. 55/1990, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50 mila euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche — di cui all'art. 1-*septies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni — ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:

a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;

b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla autorità giudiziaria.

05A07200

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

1º programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) - Autostrada Messina-Palermo: completamento. (Deliberazione n. 108/04).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1º agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che agli articoli 60 e 61 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), da ripartire a cura di questo Comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso art. 61, e che prevede la possibilità di una diversa allocazione delle relative risorse;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:

il comma 128, che rifinanzia il FAS;

il comma 130, che, a parziale modifica del citato art. 60 della legge n. 289/2002, dispone che la diversa allocazione delle risorse per le aree sottoutilizzate possa essere effettuata anche al fine di accelerare la spesa e dare impulso e sostegno all'andamento del ciclo economico del Mezzogiorno, tramite lo spostamento di risorse da interventi con capacità di spesa diluita nel tempo a interventi in grado di produrre un'anticipazione della stessa, e che, a tale scopo, stabilisce di dare priorità nel 2004 agli interventi nei settori relativi a sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico;

i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato, salvo che si tratti di infrastrutture incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi;

Viste le proprie delibere con le quali sono stati, tra l'altro, disposti finanziamenti per interventi dell'autostrada Messina-Palermo a valere sulle risorse per le aree sottoutilizzate;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che include, nell'ambito del «Corridoio plurimodale tirrenico - nord Europa», tra i «Sistemi stradali ed autostradali», i tre assi di collegamento Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Messina e Messina-Siracusa-Gela per i quali, unitariamente, indica un costo complessivo di 13.449,054 Meuro;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 1° agosto 2003, n. 68 (*Gazzetta Ufficiale* n. 273/2003), con la quale questo Comitato ha assegnato ulteriori 50 Meuro per il completamento dell'autostrada Messina-Palermo a valere sul FAS;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 19 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254/2004), con la quale questo Comitato ha ripartito le risorse per le aree sottoutilizzate recate dalla legge n. 350/2003 (come modificata dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191), riservando, al punto F.2.1 della «tabella impieghi», 1.130 Meuro all'accelerazione del programma delle infrastrutture strategiche e, al successivo punto F.2.2, 288 Meuro alla «sicurezza» di cui 31 a fini di tutela dell'accelerazione di detto programma;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 21 (*Gazzetta Ufficiale* n. 275/2004), con la quale questo Comitato finalizza i 1.130 Meuro di cui al menzionato punto F.2.1 della delibera n. 19/2004 — al netto di 23 Meuro destinati alla premialità — ed ulteriori 200 Meuro, posti a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sulle risorse recate dalla legge n. 350/2003 a rifinanziamento dell'art. 13 della legge n. 166/2002, destinando detti importi al finanziamento — secondo l'ordine di graduatoria — degli interventi inclusi nell'allegato elenco *A* e prevedendo che l'assegnazione delle risorse ai singoli interventi dell'allegato venga disposta da questo Comitato stesso con delibere adottate ai sensi della legge n. 443/2001, che definiscano — tra l'altro — il termine massimo per l'aggiudicazione dei lavori, decorso il quale l'intervento s'intende definanziato, nonché tempi e modalità di erogazioni;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2004-2007, che, tra l'altro, evidenzia, all'interno del programma approvato con la citata delibera, gli interventi di potenziale attivazione nel triennio di riferimento, tra i quali figura l'autostrada Messina-Palermo;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dal decreto 8 giugno 2004, con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 — è stato costituito il comitato per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota n. COM/3001/1 del 5 novembre 2004, con la quale il coordinatore del predetto comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 14 marzo 2004, n. 213, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria relativa ai lavori di complemento dell'«autostrada Messina-Palermo», proponendo il finanziamento della seconda ed ultima tranche a carico del FAS;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che il completamento dell'autostrada Messina-Palermo è compresa nell'intesa generale quadro tra Governo e Regione siciliana, sottoscritta il 14 ottobre 2003;

Considerato che l'opera «autostrada Messina-Palermo» è inclusa al n. 2 del citato allegato *A* della delibera n. 21/2004;

Ritenuto che la data per la cantierizzazione dell'opera — indicata nella relazione sulla ricognizione degli interventi suscettibili di accelerazione effettuata dall'Unità di verifica degli investimenti pubblici del Ministero dell'economia e delle finanze, con la collaborazione dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — debba essere aggiornata in relazione ai tempi occorsi per il perfezionamento dell'iter procedurale e che per il «profilo della spesa» prevista per gli anni 2004-2005 sia opportuno far riferimento al dato cumulato riportato nella citata tabella *A*;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che — tra l'altro — preannunzia per la giornata di domani l'inaugurazione dell'asta principale del completamento dell'autostrada in questione;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che l'opera, che è di fondamentale importanza sia per il corridoio tirrenico che per i collegamenti tra il versante orientale ed occidentale della Sicilia e che è suddivisa in 29 lotti, presenta due tratte già in esercizio (Messina-S. Agata Militello-Furiano e Palermo Buonfornello-Castelbuono), mentre già all'aprile 2004 risultavano in corso di avanzato completamento i lavori di costruzione della restante tratta intermedia sì che all'epoca, su circa 182 km di autostrada, 121 km erano già in esercizio e 41 erano da aprire al traffico in attesa del completamento delle opere dei residui 20 km;

che i lavori complementari ancora da realizzare riguardavano i caselli autostradali ed i fabbricati di stazione — inclusi i relativi impianti di esazione pedaggio, parte degli impianti elettrici e la segnaletica stradale — e che tali opere non risultavano suscettibili di influire sulla fruibilità dell'asse principale indicato come disponibile entro il 2004, come in effetti sta avvenendo;

che con decreto interministeriale 28 maggio 2001, n. 702, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 2001, foglio n. 392, registro n. 4, è stata approvata la nuova convenzione di concessione stipulata in data 21 novembre 2000 tra l'ANAS e il Consorzio per le autostrade siciliane, partecipato in misura maggioritaria dalla Regione siciliana e subentrato nella titolarità delle concessioni già assentite ai Consorzi autostradali Messina-Palermo, Messina-Catania e Siracusa-Gela ai sensi dell'art. 16 della legge 12 agosto 1982, n. 531;

sotto l'aspetto attuativo:

che il Consorzio per le autostrade siciliane è il soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002;

che tutti i lavori sono stati appaltati, a più riprese, mediante pubblico incanto;

che l'ultimazione dei lavori secondari e/o ricadenti fuori del nastro stradale è prevista entro il 2005;

sotto l'aspetto finanziario:

che nella richiamata convenzione di concessione sono stati disciplinati i finanziamenti pubblici sino allora accordati dallo Stato, dalla regione, dalla Comunità europea;

che nel 2003 il Consorzio per le autostrade siciliane ha rappresentato la necessità di disporre di finanziamenti integrativi, valutati in 135,60 Meuro, e che l'ANAS — che esercita funzioni di alta sorveglianza nei confronti del Consorzio medesimo — dopo aver acquisiti tutti gli elementi utili per la valutazione ha confermato tale esigenza;

che, sulla base dei dati aggiornati all'epoca forniti, il costo dell'opera è stato quantificato in 1.032,68 Meuro e che le effettive somme a disposizione ammontavano complessivamente a 897,08 Meuro così ripartiti:

VOCE	IMPORTI	
	PARZIALI	TOTALI
Fondi Comunitari (1)		
- QCS 1989-1993	51,97	
- POM strade 1994-99	75,00 (*)	
- POP Sicilia 1994-99	125,84 (*)	
TOTALE		252,81
Fondi ANAS		184,22
Fondi aree depresse		356,93
APQ ex delibera n. 36/2002		62,68
Regione		40,44

(*) Al netto, rispettivamente, di 28,29 Meuro e di 59,87 Meuro che risultavano non utilizzati entro i termini prescritti dalle relative misure a causa dei ritardi nell'esecuzione dei lavori anche in relazione al pesante contenzioso maturato e ad altre criticità emerse.

che, a seguito dell'assegnazione disposta da questo Comitato con la citata delibera n. 68/2003, l'importo necessario per completare l'opera, il cui quadro finanziario è stato confermato nella presente occasione, ammonta a 85,60 Meuro;

che la Regione siciliana, con nota 15 ottobre 2004, n. 1509/C1/B, ha trasmesso la dichiarazione del commissario straordinario del Consorzio per le autostrade siciliane relativa all'applicazione dell'art. 4, comma 134, della citata legge n. 350/2003 e dalla quale risulta che il completamento dell'autostrada Messina-Palermo, anche per quanto concerne i lotti compresi tra Caronia e Castelbuono, è incluso nel piano economico-finanziario allegato alla citata convenzione di concessione stipulata il 21 novembre 2000 con l'allora Ente nazionale per le strade (ANAS);

che le tariffe applicabili non consentono la copertura neanche dei costi residuali di investimento, tenendo — tra l'altro — conto della necessità di avviare un programma di manutenzione della parte costruita nel 1960 non appena entrerà in esercizio l'intera arteria;

Delibera:

1. *Assegnazione contributi a carico del FAS.*

1.1. Per la realizzazione dei lavori di completamento dell'autostrada Messina-Palermo viene assegnato al Consorzio per le autostrade siciliane un contributo di 85,60 Meuro a valere sulle disponibilità FAS come segue:

35 Meuro a valere sulle disponibilità relative al 2004;

50,60 Meuro a valere sulle disponibilità relative al 2005.

1.2. Il contributo di cui al precedente punto 1.1 sarà corrisposto al soggetto aggiudicatore, compatibilmente con le disponibilità di cassa e nei limiti degli importi annui specificati al punto richiamato, secondo le seguenti modalità:

la quota di 35 Meuro imputata sulle disponibilità 2004 verrà erogata a richiesta del soggetto aggiudicatore;

l'80% della quota relativa al 2005 verrà erogata a richiesta del soggetto aggiudicatore corredata da una dichiarazione del responsabile unico del procedimento (RUP) che attesti l'avvenuta utilizzazione dell'80% della quota di cui all'alinea precedente e delle altre fonti disponibili;

il saldo verrà erogato a richiesta del soggetto aggiudicatore, corredata da dichiarazione del RUP che attesti l'avvenuta utilizzazione del 95% di quanto sino ad allora erogato, nonché l'ultimazione dei lavori ivi comprese le operazioni di collaudo dell'opera. Nell'occasione il Consorzio fornirà al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla segreteria di questo Comitato — per il tramite dell'ANAS, che ne attesterà la congruità — un'adeguata rendicontazione finale, fornendo in particolare dati esaustivi sugli oneri effettivamente sopportati per le voci delle quali l'ANAS stessa — nella relazione allegata alla nota 3 novembre 2003, n. 7940 — riteneva opportuna una più attenta valutazione.

1.3. Eventuali economie che si realizzino in relazione al minor costo delle voci di cui sopra e, più in generale, dell'intervento di completamento, unitamente alle economie relative agli altri interventi finanziati ai sensi della delibera n. 21/2004, e alle ulteriori risorse che provengano dalla riallocazione di cui all'art. 60 della legge n. 350/2003, verranno destinate da questo Comitato al finanziamento di altri interventi inclusi nel citato elenco *A*, con le modalità indicate al punto 1.1.5 della richiamata delibera.

2. *Assegnazione del Codice unico di progetto (CUP).*

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, il soggetto aggiudicatore è tenuto, pena la decadenza dal contributo assegnato, a richiedere il CUP per l'intervento all'esame: esso, ai sensi della delibera n. 24/2004 citata nelle premesse, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera di cui alla presente delibera.

3. *Clausole finali.*

Eventuali ritardi e criticità nella realizzazione dell'opera saranno evidenziati nella relazione periodica che l'UVER, sulla base delle informazioni fornite dalla menzionata struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di altre informazioni acquisite autonomamente, trasmette trimestralmente al comitato tecnico per l'accelerazione istituito all'art. 2 della delibera n. 21/2004.

Roma, 20 dicembre 2004

Il Presidente delegato
SINISCALCO

Il Segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2005
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 386

05A07221

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi».

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164

Esaminata, nel corso delle riunioni del 14 aprile e 23 giugno 2005, la domanda presentata congiuntamente dalle organizzazioni di categoria della provincia di Alessandria - Coldiretti, Unione provinciale agricoltori e Confederazione italiana agricoltori - in data 2 ottobre 1997, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1973 e successive modifiche;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla Regione Piemonte;

Visti gli esiti della pubblica audizione tenutasi in Tortona (Alessandria), il 31 marzo 2005;

Esprime parere favorevole accogliendo l'istanza di che trattasi e proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, la modifica di che trattasi redatta nel testo appresso riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformità con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana, n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente parere.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «COLLI TORTONESI»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:

Vini rossi:

«Colli Tortonesi» Rosso;
«Colli Tortonesi» Novello;
«Colli Tortonesi» Barbera;
«Colli Tortonesi» Barbera Superiore;
«Colli Tortonesi» Dolcetto;
«Colli Tortonesi» Dolcetto Novello;
«Colli Tortonesi» Croatina.

Vini bianchi:

«Colli Tortonesi» Bianco;
«Colli Tortonesi» Cortese;
«Colli Tortonesi» Cortese Frizzante;
«Colli Tortonesi» Cortese Spumante;
«Colli Tortonesi» Favorita;
«Colli Tortonesi» Timorasso;
«Colli Tortonesi» Moscato bianco.

Vini rosati:

«Colli Tortonesi» Chiaretto.

La sottozona: «Monleale» è disciplinata tramite allegato in calce al presente disciplinare.

Art. 2.

Base ampelografica

La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» seguita dalla qualifica «Bianco» è riservata ai vini ottenuti da uve, non aromatiche, provenienti da vitigni, presenti in ambito aziendale: Cortese, Favorita, Muller Thurgau, Pinot bianco, Pinot grigio Riesling italico, Riesling Renano, Barbera bianca, Chardonnay, Sauvignon, Sylvaner verde e Timorasso.

La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» seguita dalla qualifica «Rosso» e «Novello» è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera, non aromatiche, provenienti da vitigni, presenti in ambito aziendale: Aleatico, Barbera, Bonarda piemontese, Dolcetto, Freisa, Grignolino, Pinot nero, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Croatina, Lambrusca di Alessandria, Merlot, Nebbiolo e Sangiovese.

La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» seguita dalla qualifica «Chiaretto» è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera provenienti da vitigni, presenti in ambito aziendale: Aleatico, Barbera, Bonarda piemontese, Dolcetto, Freisa, Grignolino, Pinot nero, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Croatina, Lambrusca di Alessandria, Merlot, Nebbiolo e Sangiovese.

La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» seguita da una delle specificazioni di cui appresso, è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Barbera e Barbera Superiore:

Barbera 85%; possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, fino ad un massimo del 15%;

Dolcetto e Dolcetto Novello:

Dolcetto 85%; possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, fino ad un massimo del 15%;

Cortese, Cortese frizzante e Cortese spumante:

Cortese da 95% a 100%; possono concorrere, per l'eventuale parte restante, altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte;

Croatina:

Croatina 85%; possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, fino ad un massimo del 15%;

Timorasso:

Timorasso 95%; per la parte restante possono concorrere vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei coltivazione nella Regione Piemonte;

Moscato bianco:

Vitigno Moscato: 100 %;

Favorita:

Favorita 85%; possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» comprende la fascia viticola collinare del Tortonese e cioè in tutto o in parte i territori dei Comuni seguenti: Avolasca, Berzano di Tortona, Brignano Frascata, Carbonara Scrivia, Carezzano, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Castellania, Castellar Guidobono, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Gavazzana, Momperone, Monleale, Montegioco, Montemarzino, Paderna, Pozzol Groppo, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Spineto Scrivia, Stazzano, Tortona, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Volpeglino, Volpedo.

Tale Zona collinare è pertanto così delimitata: partendo dall'abitato di Tonona, lato nord-est località Fitteria, la linea di delimitazione segue la strada provinciale Tortona-Viguzzolo-Castellar Guidobono-Casalnoceto. Dall'abitato di Casalnoceto segue la strada che,

toccando successivamente le quote 159, 167, 182. 174. 195, raggiunge il confine provinciale di Alessandria in prossimità di quota 199. Segue, verso sud-est, detto confine provinciale fino in prossimità di La Delmonte da dove prende a seguire il confine meridionale del comune di Brignano Frascata. Tocca le quote 350 e 627, Costa Sternai, quota 573, Monte Scabella, Monte Mogliazza, quote 340, 451, 318, e a quota 460, incontra il confine comunale di Casasco che segue fino in prossimità di quota 407. Da questo punto la linea di delimitazione segue il confine comunale di Avolasca che, passando per C. Ronchetti e Baiarda, raggiunge il confine comunale di Castellania tra Monte San Vito e Monte Campogrande. Segue quindi il confine comunale di Castellania, tocca le quote 601, 497, e a quota 408 incontra il rio Mazzapiedi e il confine comunale di Sardigliano; passando per le quote 582, 434, 366, r. Angiassi, a quota 305 incontra il confine comunale di Stazzano. Segue il confine comunale di Stazzano passando per il Rio di Boi, Monte Albarola, Colle Albarasca, M. di Cà del Bello, Mass. Giogo, torrente Borbera, raggiunge Cascina Vaccarezza per incontrare, in prossimità di C. Crocemina, il confine comunale di Cassano Spinola fino a incontrare, presso C.S. di Bartolomeo, la strada statale dei Giovi (n. 35) che segue in direzione sud-nord, fino a Tortona, dove appena fuori del concentrico, in prossimità della località Fitteria, incontra la provinciale Tortona-Viguzzolo.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati, le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

Terreni: calcarei, argillosi e calcarei-argillosi;

Giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati;

Esposizione: adatta ad assicuare una idonea maturazione delle uve;

Densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino.

I vigneti oggetto di reimpianto o nuovo impianto, dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.300.

Le forme di allevamento devono essere quelle tradizionali a controspalliera quali il Guyot e il cordone speronato basso.

È vietata ogni pratica di forzatura.

3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli «alcolometrici volumici naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	resa uva T/ha	Titolo alcolometrico vol. naturale minimo
«Colli Tortonesi» Barbera	9	11,00 % vol.
«Colli Tortonesi» Barbera superiore	8	12,00 % vol.
«Colli Tortonesi» Dolcetto	9	10,00 % vol.
«Colli Tortonesi» Cortese	10	9,50 % vol.
«Colli Tortonesi» Bianco	12	9,50 % vol.
«Colli Tortonesi» Rosso	12	9,50 % vol.
«Colli Tortonesi» Chiaretto	12	9,50 % vol.
«Colli Tortonesi» Croatina	9	11,50 % vol.
«Colli Tortonesi» Favorita	10	9,50 % vol.
«Colli Tortonesi» Timorasso	8	11,00 % vol.
«Colli Tortonesi» Moscato bianco	9	10,00 % vol.
«Colli Tortonesi» Novello	12	9,50 % vol.
«Colli Tortonesi» Dolcetto novello	9	10,00 % vol.
«Colli Tortonesi» Spumante	10	9,50 % vol.

La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» può essere accompagnata dalla menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo alle condizioni espresse all'art. 7 del presente disciplinare di produzione e per le specificazioni di seguito riportate.

Le condizioni prevedono, tra le altre cose, produzioni massime di uva ad ettaro differenziate per anno di impianto, ed un titolo alcolometrico volumico naturale minimo e superiore di almeno 0.5% vol., per tipologia.

Le produzioni massime consentite, per la menzione «vigna», vengono così riassunte:

a) terzo anno d'impianto:

Vini	resa uva T/ha	Titolo alcolometrico vol. naturale minimo
«Colli Tortonesi» Barbera	3,4	11,50 % vol.
«Colli Tortonesi» Barbera superiore	3,0	12,50 % vol.
«Colli Tortonesi» Dolcetto	3,4	10,50 % vol.
«Colli Tortonesi» Cortese	3,8	10,00 % vol.
«Colli Tortonesi» Croatina	3,4	12,00 % vol.
«Colli Tortonesi» Favorita	3,8	10,00 % vol.
«Colli Tortonesi» Timorasso	3,0	11,50 % vol.

b) quarto anno di impianto:

Vini	resa uva T/ha	Titolo alcolometrico vol. naturale minimo
«Colli Tortonesi» Barbera	5,7	11,50 % vol.
«Colli Tortonesi» Barbera superiore	5,0	12,50 % vol.
«Colli Tortonesi» Dolcetto	5,7	10,50 % vol.
«Colli Tortonesi» Cortese	6,3	10,00 % vol.
«Colli Tortonesi» Croatina	5,7	12,00 % vol.
«Colli Tortonesi» Favorita	6,3	10,00 % vol.
«Colli Tortonesi» Timorasso	5,0	11,50 % vol.

c) quinto anno di impianto:

Vini	resa uva T/ha	Titolo alcolometrico vol. naturale minimo
«Colli Tortonesi» Barbera	6,5	11,50 % vol.
«Colli Tortonesi» Barbera superiore	5,8	12,50 % vol.
«Colli Tortonesi» Dolcetto	6,5	10,50 % vol.
«Colli Tortonesi» Cortese	7,2	10,00 % vol.
«Colli Tortonesi» Croatina	6,5	12,00 % vol.
«Colli Tortonesi» Favorita	7,2	10,00 % vol.
«Colli Tortonesi» Timorasso	5,8	11,50 % vol.

d) sesto anno d'impianto:

Vini	resa uva T/ha	Titolo alcolometrico vol. naturale minimo
«Colli Tortonesi» Barbera	7,3	11,50 % vol.
«Colli Tortonesi» Barbera superiore	6,5	12,50 % vol.
«Colli Tortonesi» Dolcetto	7,3	10,50 % vol.
«Colli Tortonesi» Cortese	8,1	10,00 % vol.
«Colli Tortonesi» Croatina	7,3	12,00 % vol.
«Colli Tortonesi» Favorita	8,1	10,00 % vol.
«Colli Tortonesi» Timorasso	6,5	11,50 % vol.

e) settimo anno d'impianto:

Vini	resa uva T/ha	Titolo alcolometrico vol. naturale minimo
«Colli Tortonesi» Barbera	8	11,50 % vol.
«Colli Tortonesi» Barbera superiore	7	12,50 % vol.
«Colli Tortonesi» Dolcetto	8	10,50 % vol.
«Colli Tortonesi» Cortese	9	10,00 % vol.
«Colli Tortonesi» Croatina	8	12,00 % vol.
«Colli Tortonesi» Favorita	9	10,00 % vol.
«Colli Tortonesi» Timorasso	7,2	11,50 % vol.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino di cui trattasi.

4. ln caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione affinamento ed invecchiamento per vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi», devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo dei Comuni, compresi anche in parte, di cui al precedente art. 3.

2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio della Regione Piemonte.

3. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Vini	resa uva/vino	Prod. max. vino (hl)
«Colli Tortonesi» Barbera	70%	63,00
«Colli Tortonesi» Barbera superiore	70%	56,00
«Colli Tortonesi» Dolcetto	70%	63,00
«Colli Tortonesi» Cortese	70%	70,00
«Colli Tortonesi» Croatina	65%	58,00
«Colli Tortonesi» Favorita	70%	70,00
«Colli Tortonesi» Moscato bianco	70%	63,00
«Colli Tortonesi» Timorasso	65%	52,00
«Colli Tortonesi» Bianco	70%	84,00
«Colli Tortonesi» Rosso	70%	84,00
«Colli Tortonesi» Chiaretto	70%	84,00

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75% (70% per la Croatina e il Timorasso) l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

4. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità.

5. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento.

Tipologia	Durata	Decorrenza
Barbera Superiore	13 mesi di cui 6 mesi in contenitori di legno	1º novembre dell'anno di raccolta delle uve
«Colli Tortonesi» Timorasso	13 mesi	1º novembre dell'anno di raccolta delle uve

È ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti per non più dei 10% del totale del volume nel corso dell'invecchiamento obbligatorio.

6. È consentito il taglio, a scopo migliorativo, una volta sola per ogni partita e previa segnalazione agli Organismi competenti, nella misura massima del 15%, di vino atto a «Colli Tortonesi» di diversa annata e/o vitigno.

7. Per il vino «Colli Tortonesi» la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, verso le denominazioni di origine «Colli Tortonesi» Piemonte.

8. Il vino atto a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» può essere classificato con la denominazione di origine controllata «Piemonte» purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli Organismi competenti.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Colli Tortonesi» Rosso:

colore: rosso;

odore: vinoso, gradevole;

sapore: asciutto, armonico, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

«Colli Tortonesi» Rosso Novello:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso, persistente e caratteristico;
sapore: pieno, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 18 g/l.

«Colli Tortonesi» Barbera:
colore: rosso rubino carico; con l'invecchiamento si attenua assumendo riflessi granata;
odore: gradevolmente vinoso con persistente profumo caratteristico;
sapore: secco, fresco, talvolta vivace, sapido, robusto; con l'età si affina e diventa di gusto pieno e rotondo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 (4,5) g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

«Colli Tortonesi» Barbera Superiore:
colore: rosso rubino con riflessi granata:
odore: gradevolmente vinoso, con persistente profumo caratteristico;
sapore: secco, sapido, di corpo; con l'età si affina e diventa di gusto pieno e rotondo talvolta con sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale, minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l;

«Colli Tortonesi» Dolcetto:
colore: rosso rubino tendente al violaceo;
odore: vinoso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, gradevolmente amarognolo, di corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima 4,5 g/lt;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

«Colli Tortonesi» Dolcetto Novello:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso, persistente e caratteristico;
sapore: pieno, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico tatale minimo: 11,0% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 18 g/l.

«Colli Tortonesi» Croatina:
colore: rosso fino al rosso rubino intenso;
odore: intenso e gradevolmente vinoso con sentore caratteristico;
sapore: secco, sapido, di corpo, leggermente tannico e talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

«Colli Tortonesi» Chiaretto:
colore: rosato o rosso rubino chiaro;
odore: vinoso, delicato, gradevole;
sapore: asciutto, fresco, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

«Colli Tortonesi» Bianco:
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: intenso, gradevole;
sapore: fresco, secco, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: l5 g/l.

«Colli Tortonesi» Cortese:
colore: paglierino chiaro con riflessi verdognoli;
odore: delicato, gradevole, persistente, caratteristico;
sapore: secco, leggero con una punta di amaro di mandorla talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore netto minimo: 15 g/l.

«Colli Tortonesi» Cortese frizzante:
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco o leggermente morbido, vivace, piacevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 10,5 g/l.

«Colli Tortonesi» Cortese spumante:
colore: paglierino più o meno intenso;
spuma: fine e persistente;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: a volte di lievito, armonico, piacevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

«Colli Tortonesi» Favorita:
colore: paglierino più o meno carico;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, gradevolmente armonico, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

«Colli Tortonesi» Moscato bianco:
colore: paglierino o giallo dorato più o meno intenso;
odore: caratteristico e fragrante;
sapore: dolce, aromatico, talvolta frizzante, caratteristico dell'uva moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. di cui almeno il 5% svolti;
pressione e CO2 fino a 1,7 bar;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

«Colli Tortonesi» Timorasso:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico e fragrante;
sapore: di buona struttura ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

I vini con la denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» ad esclusione del Moscato bianco, del Novello e del Chiaretto, possono essere affinati in legno e pertanto presentarne il sentore.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «naturale», «scelto», «selezionato», «vecchio» e similari.

2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore, fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti.

3. Nella designazione del vino «Colli Tortonesi» la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione «vigna» purché:

le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto, come regolato da art. 4 del presente disciplinare;

tale menzione sia iscritta nell'apposito elenco istituito dall'organismo che detiene l'Albo vigneti della denominazione;

coloro che, nella designazione e presentazione del vino «Colli Tortonesi», intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;

la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% dei caratteri usati per la denominazione di origine;

4. Nella designazione e presentazione del vino «Colli Tortonesi» è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve ad esclusione delle tipologie Spumante, «Colli Tortonesi» Bianco, «Colli Tortonesi» Rosso, e Moscato Bianco.

Art. 8.

Confezionamento

1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino «Colli Tortonesi» per la commercializzazione devono essere di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l'esclusione del contenitore da 200 cl.

2. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino «Colli Tortonesi» con l'aggiunta della menzione «vigna» seguita dal toponimo, per la commercializzazione devono essere di capacità inferiore ai 500 cl.

ALLEGATO
Sottozona Monleale

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» con riferimento alla sottozona «Monleale» è riservata al vino ottenuto da uve prodotte nella omonima sottozona e rispondente alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 2.

Base ampelografica

La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» con riferimento alla sottozona «Monleale» è riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti, presenti in ambito aziendale, coltivati a vitigno Barbera per un minimo dell'85%; possono concorrere per un massimo del 15% altri vitigni a bacca di colore analogo presenti nei vigneti idonei alla coltivazione per la Regione Piemonte.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione del vino di cui al punto 2 è costituita dai Comuni di Tortona, Viguzzolo, Castellar Guidobono, Casalnoceto, Volpeglino, Monleale, Berzano di Tortona, Pozzolgroppo, Sarezzano, Montemarzino, Momperone, Montegioco, Casasco, Brignano Frascata, Volpedo limitatamente alla parte di territorio già delimitata dall'art. 3 del presente disciplinare con l'esclusione della frazione di Castellar Ponzano; sono comunque esclusi i vigneti aventi esposizione a nord.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi», con riferimento alla sottozona «Monleale», è riservata a vigneti allevati a contro spalliera con sistema di potatura a «Guyot» a vegetazione assurgente la cui densità, in ceppi per ettaro, non sia inferiore a 4.000. L'interfilare non deve comunque superare metri 2,60.

La produzione massima deve essere di t 7,2/ha.

È obbligatoria la vendemmia manuale per consentire la cernita dei grappoli in osservanza delle più tradizionali ed elementari regole enologiche.

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla vinificazione deve essere del 12,00 % vol.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione affinamento ed invecchiamento per vini a denominazione di origine controllata devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo dei Comuni, compresi anche in parte, di cui all'art. 3, relativo alla zona di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi».

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore al 70% pari a 50,40 hl//ha:

qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

3. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità.

4. Il vino «Colli Tortonesi» sottozona «Monleale» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento.

Tipologia	Durata	Decorrenza
«Colli Tortonesi» Monleale	20 mesi di cui 6 mesi in contenitori di legno	1º novembre dell'anno di raccolta delle uve

È ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti per non più dei 10% del totale del volume nel corso dell'invecchiamento obbligatorio.

5. È consentito il taglio, a scopo migliorativo, una volta sola per ogni partita e previa segnalazione agli Organismi competenti, nella misura massima del 15%, di vino atto a «Colli Tortonesi» Monleale di diversa annata e/o vitigno.

6. Per il vino «Colli Tortonesi» sottozona «Monleale» la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, verso le denominazioni di origine «Colli Tortonesi» Barbera e «Piemonte» Barbera.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini trascorso il periodo di affinamento obbligatorio, all'atto dell'immissione al consumo, devono essere sottoposti ad analisi organolettica e chimico-fisica, e rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino carico, con sfumature granata;

odore: vinoso, intenso, persistente;

sapore: asciutto, armonico, di corpo, con lunga persistenza gusto-olfattiva;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;

acidità totale minima: 5 gl;

tratto non riduttore minimo: 24 g/l per mille.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» sottozona «Monleale», possono essere affinati in legno e pertanto presentarne il sentore.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

In sede di designazione il nome della sottozona Monleale può precedere la denominazione «Colli Tortonesi» e figurare in caratteri con dimensioni pari o inferiori a quelli usati per la denominazione stessa.

È obbligatorio riportare in etichetta l'annata di produzione dell'uva.

Art. 8.

Confezionamento

Il vino al consumo deve essere confezionato soltanto in bottiglie della capacità di lt 0,375 a lt 1,50.

05A07140

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 15 luglio 2005

Dollaro USA	1,2073
Yen giapponese	135,35
Lira cipriota	0,5738
Corona ceca	30,241
Corona danese	7,4596
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,68620
Fiorino ungherese	246,66
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,1355
Corona svedese	9,4148
Tallero sloveno	239,46
Corona slovacca	39,140
Franco svizzero	1,5594
Corona islandese	78,54
Corona norvegese	7,9695
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,3100
Nuovo Leu romeno	3,5659
Rublo russo	34,6050
Nuova lira turca	1,6078
Dollaro australiano	1,6087
Dollaro canadese	1,4651
Yuan cinese	9,9873
Dollaro di Hong Kong	9,3848
Rupia indonesiana	11795,32
Won sudcoreano	1258,61
Ringgit malese	4,5855
Dollaro neozelandese	1,7907
Peso filippino	67,428
Dollaro di Singapore	2,0350
Baht tailandese	50,428
Rand sudafricano	7,9892

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A07325

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gammagard S/D»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 476 del 24 giugno 2005

Medicinale: GAMMAGARD S/D.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Tiziano n. 25 - c.a.p. 00196, (Italia), codice fiscale n. 00492340583.

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza la modifica delle indicazioni terapeutiche. Le nuove indicazioni ora autorizzate sono:

Terapia sostitutiva in caso di:

Sindromi da immunodeficienza primaria:

agammaglobulinemia o ipogammaglobulimemia congenite;

immunodeficienza comune variabile;

immunodeficienza combinata grave;

sindrome di Wiskott Aldrich;

mieloma o leucemia linfatica cronica (LLC) con grave ipogammaglobulinemia secondaria severa ed infezioni ricorrenti;

bambini con AIDS congenita e infezioni ricorrenti;

Immunomodulazione:

porpora trombocitopenica idiomatica (PTI) nei bambini o negli adulti ad alto rischio di emorragia o prima di interventi chirurgici per correggere la conta piastrinica;

sindrome di Guillain Barré;

poliradicoloneuropatia cronica infiammatoria demielinizzante (CIDP);

neuropatia motoria multifocale (MMN);

sindrome di Kawasaki;

trapianto allogenico di midollo osseo, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 033240019 - «0,5 g/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 flacone di solvente da 10 ml;

A.I.C. n. 033240021 - «2,5 g/50 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 flacone di solvente da 50 ml;

A.I.C. n. 033240033 - «5 g/96 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 flacone di solvente da 96 ml;

A.I.C. n. 033240045 - «10 g/192 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 flacone di solvente da 192 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07091

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Assoral»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 492 del 27 giugno 2005

Medicinale: ASSORAL.

Titolare A.I.C.: Istituto biochimico nazionale Savio S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Ronco Scrivia - (Genova, via E. Bazzano n. 14 - c.a.p. 16019 (Italia), codice fiscale n. 00274990100.

Variazione A.I.C.: adeguamento agli standard terms.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, di seguito indicata: A.I.C. n. 026919035 - BB 12 compresse delitescenti 50 mg (sospesa), varia a: «bambini compresse dispersibili» 12 compresse divisibili.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

05A07092

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Momendol»

Estratto determinazione A.I.C. n. 506 del 27 giugno 2005

Medicinale: MOMENDOL.

Titolare A.I.C.: Az. chim. riun. Angelini Francesco Acraf S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70, c.a.p. - 00181, codice fiscale n. 03907010585.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta amministrazione.

L'autorizzazione del medicinale: «Momendol» è modificata come di seguito indicata: è approvata la modifica della sezione 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto limitatamente all'aggiunta della frase: «Ci sono alcune evidenze che i farmaci i quali inibiscono la sintesi delle prostaglandine e della cicloossigenasi potrebbero causare problemi alla fertilità femminile attraverso un effetto sull'ovulazione. Questo è reversibile se si interrompe il trattamento» e nel foglio illustrativo nella sezione: «È importante sapere che» è stata aggiunta la fase: il prodotto appartiene ad una classe di farmaci

(FANS) che potrebbero causare problemi alla fertilità nelle donne. Questo effetto è reversibile al momento dell'interruzione del trattamento. Il nuovo foglio illustrativo e il nuovo riassunto delle caratteristiche del prodotto corretti e approvati sono allegati alla presente determinazione;

relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 025829084 - «220 mg compresse rivestite» 12 compresse rivestite.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07093

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Proendotel»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 507 del 27 giugno 2005

Medicinale: PROENDOTEL.

Titolare A.I.C.: Bausch & Lomb Oftal S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Catania, corso Italia n. 141 - c.a.p. 95127, (Italia), codice fiscale n. 03133360879.

Variazione A.I.C.: 14.b Nuovo produttore (sostituzione o aggiunta) se non disponibile un certificato d'idoneità della Farmacopea europea.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica relativa alla sostituzione degli attuali produttori del principio attivo: «cloricromene cloridrato»: da: Fidia farmaceutici S.p.a. - via Ponte della Fabbrica n. 31/A - 35031 Abano Terme (Padova) e Orion Corporation Fermion, Koivumank - Kantie, 6 - Espoo) - Finlandia, con un nuovo produttore del principio attivo: Solmag S.p.a. - via della Vittoria n. 89 - Cassino D'Alberi - 26837 Mulazzano (Lodi).

Sono inoltre modificate secondo l'adeguamento degli standard terms previsti dalla Farmacopea europea le denominazioni delle forme farmaceutiche e delle confezioni:

da:

A.I.C. n. 026615056 - 30 capsule 100 mg;

A.I.C. n. 026615068 - 1 flac. liof. 30 mg + f. solv. 5 ml,

a:

A.I.C. n. 026615056 - «100 mg capsule rigide» 30 capsule;

A.I.C. n. 026615068 - 30 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 5 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07094

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gemzar»

Estratto determinazione AIC/N n. 508 del 27 giugno 2005

Medicinale: GEMZAR.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci n. 731/733 - c.a.p. 50019 (Italia), codice fiscale n. 00426150488.

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata l'estensione delle indicazioni terapeutiche. Le nuove indicazioni terapeutiche sono:

«Gemzar» è indicato nel trattamento di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico;

«Gemzar» è indicato nel trattamento di pazienti con adenocarcinoma del pancreas localmente avanzato o metastatico. «Gemzar» è indicato nei pazienti con carcinoma pancreatico refrattario alla terapia con 5-Fluorouracile «Gemzar» può apportare miglioramenti in termini di sopravvivenza, beneficio clinico significativo, od entrambi;

«Gemzar» è indicato nel trattamento di pazienti con carcinoma della vescica.

«Gemzar» in combinazione con paclitaxel, è indicato nel trattamento di pazienti con carcinoma della mammella non resecabile localmente ricorrente o metastatico che hanno recidivato dopo chemioterapia adiuvante e/o neoadiuvante.

«Gemzar» in combinazione con carboplatino è indicato nel trattamento di pazienti con carcinoma ricorrente dell'epitelio dell'ovaio che hanno recidivato almeno sei mesi dopo terapia con platino. Il nuovo foglio illustrativo ed il nuovo riassunto delle caratteristiche del prodotto sono allegati alla presente determinazione.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029452012 - «1 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone da 1 g;

A.I.C. n. 029452024 - «200 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flacone da 200 mg.

lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07095

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sandimmun»

Estratto determinazione A.I.C. n. 509 del 27 giugno 2005

Medicinale: SANDIMMUN.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), largo Umberto Boccioni n. 1, c.a.p. 21040 (Italia), codice fiscale n. 07195130153.

Variazione A.I.C.: modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è approvata la modifica relativa all'aggiunta di un sito responsabile del controllo analitico del prodotto finito, dove vengono effettuati tutti i controlli ad eccezione dei controlli microbiologici: International Service Laboratory Novartis International Pharmaceutical Limited, Ireland Ringaskiddy - Co. Cork - Ireland; e l'aggiunta di un sito responsabile di tutti i controlli analitici del prodotto finito inclusi quelli microbiologici: R.P. Scherer GmbH & Co.KG Gammelsbacher Strasse 2 Eberbach/Baden - Germany. Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025306034 - «25 mg capsule molli» 50 capsule;

A.I.C. n. 025306046 - «50 mg capsule molli» 50 capsule;

A.I.C. n. 025306059 - «100 mg capsule molli» 30 capsule.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07139

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sandimmun Neoral».

Estratto determinazione A.I.C./N n. 510 del 27 giugno 2005

Medicinale: SANDIMMUN NEORAL.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), largo Umberto Boccioni n. 1, c.a.p. 21040 (Italia), codice fiscale n. 07195130153.

Variazione A.I.C.: modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è approvata la modifica relativa all'aggiunta di un sito responsabile del controllo analitico del prodotto finito, dove vengono effettuati tutti i controlli ad eccezione dei controlli microbiologici: International Service Laboratory Novartis International Pharmaceutical Limited, Ireland Ringaskiddy - Co. Cork - Ireland; e l'aggiunta di un sito responsabile di tutti i controlli analitici del prodotto finito inclusi quelli microbiologici: R.P. Scherer GmbH & Co.KG Gammelsbacher Strasse 2 Eberbach/Baden - Germany.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029453014 - «25 mg capsule molli» 50 capsule;

A.I.C. n. 029453026 - «50 mg capsule molli» 50 capsule;

A.I.C. n. 029453038 - «100 mg capsule molli» 30 capsule;

A.I.C. n. 029453053 - «10 mg capsule molli» 50 capsule.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07138

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sibelium»

Estratto determinazione A.I.C. n. 519 del 27 giugno 2005

Medicinale: SIBELIUM.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), via Michelangelo Buonarroti n. 23 - c.a.p. 20093 (Italia), codice fiscale n. 00962280590.

Variazione A.I.C.: riduzione del periodo di validità (B11).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è approvata la modifica di riduzione del periodo di validità da cinque anni a tre anni.

Relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 024396020 - «5 mg capsule rigide» 50 capsule.

Le confezioni che risultano essere prodotte da oltre due anni devono essere ritirate immediatamente dal commercio.

I lotti ancora validi potranno rimanere in commercio improrogabilmente per ulteriori centoventi giorni con l'impegno della ditta a ritirare nell'arco di tale periodo i lotti che progressivamente arriveranno al termine del periodo di validità.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07136

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ritro»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 522 del 27 giugno 2005

Medicinale: RITRO.

Titolare A.I.C.: Benedetti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pistoia, vicolo De' Bacchettoni n. 3 - c.a.p. 51100 (Italia), codice fiscale n. 00761810506.

Variazione A.I.C.: 14.a modifica del sito del produttore già approvato (sostituzione o aggiunta) se non disponibile un certificato d'idoneità della Farmacopea europea.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è approvata l'aggiunta del produttore di principio attivo «fluritromicina etilsuccinato»: Diaspa S.p.a. Strada per Voghera n. 1 - Corana (Pavia).

È inoltre modificata secondo l'adeguamento degli standard Terms previsti dalla Farmacopea europea la denominazione della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. n. 029156027 - 12 compresse uso orale 375 mg;

a: A.I.C. n. 029156027 - «375 mg compresse rivestite» 12 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07135

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Naaxia»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 523 del 27 giugno 2005

Medicinale: NAAXIA.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), largo Umberto Boccioni n. 1 - c.a.p. 21040 (Italia), codice fiscale n. 07195130153.

Variazione A.I.C.: modifica del condizionamento primario (nella tipologia e/o nel materiale) per i prodotti sterili (B5).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è approvata la modifica relativa alla sostituzione del confezionamento primario da: «flacone con soffietto e membrana in nylon idrofila» a: «flacone convenzionale e membrana in polietersulfone idrofoba».

La validità dopo prima apertura è di ventotto giorni.

Relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 027032046 - «4,9% collirio, soluzione» flacone 5 ml senza conservante.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07134

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ciclolux»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 524 del 27 giugno 2005

Medicinale: CICLOLUX.

Titolare A.I.C.: Allergan Pharmaceuticals Ireland, con sede legale e domicilio fiscale in Westport County Mayo, Castlebar Road, Irlanda (IE).

Variazione A.I.C.: 17. modifica delle specifiche relative al medicinale.

L'autorizzazione del medicinale «Ciclolux» è modificata come di seguito indicata: è approvata la modifica della specifica del pH della soluzione al termine del periodo di validità che varia da: Shelf life pH: 4.6-6.4, a: Shelf life pH: 3.6-6.4, a patto che la ditta adegui gli studi di stabilità a quanto previsto dalle linee guida ICH attualmente in vigore, ponendo in stabilità due lotti industriali e implementando le specifiche del prodotto finito al rilascio e al termine del periodo di validità, presentando una richiesta di variazione per l'aggiunta dei limiti delle impurezze note, non note e totali.

Nel corso di tali studi la ditta dovrà tempestivamente comunicare a questo ufficio eventuali deviazioni dei dati analitici dalle specifiche al termine del periodo di validità; indicando gli eventuali provvedimenti correttivi che intenderebbe porre in essere.

Inoltre, la ditta dovrà astenersi dal richiedere prolungamenti del periodo di validità fin quando i dati ottenuti in condizioni conformi alla normativa ne supportino la richiesta.

È inoltre modificata secondo l'adeguamento degli standard terms previsti dalla Farmacopea europea la denominazione della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. n. 019163017 - «1% collirio» flacone da 3 ml;

a: A.I.C. n. 019163017 - «1% collirio soluzione» 1 flacone da 3 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07133

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glaunorm»

Estratto determinazione A.I.C. n. 518 del 27 giugno 2005

Medicinale: GLAUNORM.

Titolare A.I.C.: Farmigea S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Giovan Battista Oliva n. 6/8, c.a.p. 56121, Italia, codice fiscale 13089440153.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è modificata secondo l'adeguamento degli standard terms previsti dalla Farmacopea europea la denominazione della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. n. 021576018 - 1 flac. collirio liof. + 1 flac. 10 ml;

a: A.I.C. n. 021576018 - «200 mg collirio, polvere e solvente per soluzione» 1 flacone polvere + 1 flacone solvente.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

05A07137

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Optinate».

Estratto provvedimento UPC/II/2003 del 5 luglio 2005

Specialità medicinale: OPTINATE.

Confezioni:

034570010/M - 5 mg compresse filmrivestite 14 compresse in blister;

034570022/M - 5 mg compresse filmrivestite 20 (2×10) compresse in blister;

034570034/M - 5 mg compresse filmrivestite 28 (2×14) compresse in blister;

034570046/M - 5 mg compresse filmrivestite 84 (6×14) compresse in blister;

034570059/M - 5 mg compresse filmrivestite 140 (10×14) compresse in blister;

034570061/M - 30 mg compresse filmrivestite 14 compresse in blister;

034570073/M - 30 mg compresse filmrivestite 28 (2×14) compresse in blister;

034570085/M - 1 compressa rivestita con film da 35 mg in blister PVC/AL;

034570097/M - 2 compresse rivestite con film da 35 mg in blister PVC/AL;

034570109/M - 4 compresse rivestite con film da 35 mg in blister PVC/AL;

034570111/M - 12 compresse rivestite con film da 35 mg in blister PVC/AL;

034570123/M - 16 compresse rivestite con film da 35 mg in blister PVC/AL;

034570135/M - 10 compresse rivestite con film da 35 mg in blister PVC/AL.

Titolare A.I.C.: Gruppo Lepetit S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0195/001-003/II016,SE/H/0195/001-002/W015, SE/H/0195/001-002/R01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4, 4.8 e 5.1 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo ed etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07188

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Avestra».

Estratto provvedimento UPC/II/2004 del 5 luglio 2005

Specialità medicinale: AVESTRA.

Confezioni:

034569018/M - 5 mg compresse filmrivestite 14 compresse in blister;

034569020/M - 5 mg compresse filmrivestite 20 (2×10) compresse in blister;

034569032/M - 5 mg compresse filmrivestite 28 (2×14) compresse in blister;

034569044/M - 5 mg compresse filmrivestite 84 (6×14) compresse in blister;

034569057/M - 5 mg compresse filmrivestite 140 (10×14) compresse in blister;

034569069/M - 30 mg compresse filmrivestite 14 compresse in blister;

034569071/M - 30 mg compresse filmrivestite 28 (2×14) compresse in blister;

034569083/M - 1 compressa rivestita con film da 35 mg in blister PVC/AL;

034569095/M - 2 compresse rivestite con film da 35 mg in blister PVC/AL;

034569107/M - 4 compresse rivestite con film da 35 mg in blister PVC/AL;

034569119/M - 10 compresse rivestite con film da 35 mg in blister PVC/AL;

034569121/M - 12 compresse rivestite con film da 35 mg in blister PVC/AL;

034569133/M - 16 compresse rivestite con film da 35 mg in blister PVC/AL.

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0194/001-003/II016,SE/H/0194/001-002/W015, SE/H/0194/001-002/R01.

Tipo di modifica: modifica stampati su richiesta ditta.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4, 4.8 e 5.1 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo ed etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07187

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Recoxib».

Estratto provvedimento UPC/II/2006 del 6 luglio 2005

Specialità medicinale: RECOXIB.

Confezioni:

2 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg - A.I.C. n. 035822016/M;

5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg - A.I.C. n. 035822028/M;

7 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg - A.I.C. n. 035822030/M;

10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg - A.I.C. n. 035822042/M;

14 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg - A.I.C. n. 035822055/M;
20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg - A.I.C. n. 035822067/M;
28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg - A.I.C. n. 035822079/M;
30 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg - A.I.C. n. 035822081/M;
50 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg - A.I.C. n. 035822093/M;
98 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg - A.I.C. n. 035822105/M;
100 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg - A.I.C. n. 035822117/M;
50×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg - A.I.C. n. 035822129/M;
100×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg - A.I.C. n. 035822131/M;
30 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 60 mg - A.I.C. n. 035822143/M;
2 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg - A.I.C. n. 035822156/M;
5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg - A.I.C. n. 035822168/M;
7 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg - A.I.C. n. 035822170/M;
10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg - A.I.C. n. 035822182/M;
14 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg - A.I.C. n. 035822194/M;
20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg - A.I.C. n. 035822206/M;
28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg - A.I.C. n. 035822218/M;
30 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg - A.I.C. n. 035822220/M;
50 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg - A.I.C. n. 035822232/M;
98 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg - A.I.C. n. 035822244/M;
100 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg - A.I.C. n. 035822257/M;
50×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg - A.I.C. n. 035822269/M;
100×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg - A.I.C. n. 035822271/M;
30 compresse rivestite con film in flacone AL/AL da 90 mg - A.I.C. n. 035822283/M;
2 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg - A.I.C. n. 035822295/M;
5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg - A.I.C. n. 035822307/M;
7 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg - A.I.C. n. 035822319/M;
10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg - A.I.C. n. 035822321/M;
14 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg - A.I.C. n. 035822333/M;
20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg - A.I.C. n. 035822345/M;
28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg - A.I.C. n. 035822358/M;
30 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg - A.I.C. n. 035822360/M;
50 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg - A.I.C. n. 035822372/M;
98 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg - A.I.C. n. 035822384/M;
100 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg - A.I.C. n. 035822396/M;
50×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg - A.I.C. n. 035822408/M;
100×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg - A.I.C. n. 035822410/M;
30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 120 mg - A.I.C. n. 035822422/M.

Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0534/001-003/II/012 E II/08.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 5.1.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07183

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Tauxib».

Estratto provvedimento UPC/II/2007 del 6 luglio 2005

Specialità medicinale: TAUXIB.

Confezioni:
A.I.C. n. 035890019/M - 2 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;
A.I.C. n. 035890021/M - 5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;
A.I.C. n. 035890033/M - 7 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;
A.I.C. n. 035890045/M - 10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;
A.I.C. n. 035890058/M - 14 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;
A.I.C. n. 035890060/M - 20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;
A.I.C. n. 035890072/M - 28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;
A.I.C. n. 035890084/M - 30 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;
A.I.C. n. 035890096/M - 50 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;
A.I.C. n. 035890108/M - 98 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;
A.I.C. n. 035890110/M - 100 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;
A.I.C. n. 035890122/M - 50×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;
A.I.C. n. 035890134/M - 100×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;
A.I.C. n. 035890146/M - 30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 60 mg;
A.I.C. n. 035890159/M - 2 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;
A.I.C. n. 035890161/M - 5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;
A.I.C. n. 035890173/M - 7 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;
A.I.C. n. 035890185/M - 10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;
A.I.C. n. 035890197/M - 14 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;
A.I.C. n. 035890209/M - 20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;
A.I.C. n. 035890211/M - 28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;
A.I.C. n. 035890223/M - 30 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035890235/M - 50 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035890247/M - 98 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035890250/M - 100 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035890262/M - 50×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035890274/M - 100×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035890286/M - 30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 90 mg;

A.I.C. n. 035890298/M - 2 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035890300/M - 7 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035890312/M - 10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035890324/M - 14 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035890336/M - 20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035890348/M - 28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035890351/M - 30 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035890363/M - 50 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035890375/M - 98 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035890387/M - 100 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035890399/M - 50×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035890401/M - 100×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035890413/M - 30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 120 mg;

A.I.C. n. 035890425/M - 5 compresse rivestite con film da 120 mg in blister AL/AL.

Titolare A.I.C.: Addenda Pharma S.r.l.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0535/001-003/II/012 e II/08.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 5.1.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07185

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Arcoxia».

Estratto provvedimento UPC/II/2008 del 6 luglio 2005

Specialità medicinale: ARCOXIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 035820012/M - 2 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035820024/M - 5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035820036/M - 7 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035820048/M - 10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035820051/M - 14 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035820063/M - 20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035820075/M - 28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035820087/M - 30 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035820099/M - 50 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035820101/M - 98 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035820113/M - 100 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035820125/M - 50×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035820137/M - 100×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035820149/M - 30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 60 mg;

A.I.C. n. 035820152/M - 2 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035820164/M - 5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035820176/M - 7 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035820188/M - 10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035820190/M - 14 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035820202/M - 20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035820214/M - 28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035820226/M - 30 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035820238/M - 50 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035820240/M - 98 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035820253/M - 100 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035820265/M - 50×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035820277/M - 100×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035820289/M - 30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 90 mg;

A.I.C. n. 035820291/M - 2 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035820303/M - 5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035820315/M - 7 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035820327/M - 10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035820339/M - 14 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035820341/M - 20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035820354/M - 28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035820366/M - 30 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035820378/M - 50 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035820380/M - 98 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035820392/M - 100 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035820404/M - 50×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035820416/M - 100X1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035820428/M - 30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 120 mg.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0532/001-003/II/011 E II/07.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 5.1.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07184

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Algix».

Estratto provvedimento UPC/II/2009 del 6 luglio 2005

Specialità medicinale: ALGIX.

Confezioni:

A.I.C. n. 035821014/M - 2 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035821026/M - 5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035821038/M - 7 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035821040/M - 10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035821053/M - 14 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035821065/M - 20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035821077/M - 28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035821089/M - 30 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035821091/M - 50 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035821103/M - 98 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035821115/M - 100 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035821127/M - 50×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035821139/M - 100×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035821141/M - 30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 60 mg;

A.I.C. n. 035821154/M - 2 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035821166/M - 5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035821178/M - 7 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035821180/M -10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035821192/M - 14 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035821204/M - 20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035821216/M - 28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035821228/M - 30 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035821230/M - 50 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035821242/M - 98 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035821255/M - 100 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035821267/M - 50×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035821279/M - 100×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035821281/M - 30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 90 mg;

A.I.C. n. 035821293/M - 2 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035821305/M - 5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035821317/M - 7 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035821329/M - 10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035821331/M - 14 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035821343/M - 20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035821356/M - 28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035821368/M - 30 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035821370/M - 50 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035821382/M - 98 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035821394/M - 100 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035821406/M - 50×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035821418/M - 100×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035821420/M - 30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 120 mg.

Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.p.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0533/001-003/II/012 e II/08.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 5.1.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07186

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Engerix B»

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 141 del 6 luglio 2005

Società: Glaxosmithkline Biological S.A.

Specialità medicinale: ENGERIX B.

Oggetto: provvedimento di modifica UPC, proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda ed al fine di evitare carenze, i lotti delle confezioni della specialità medicinale: «Engerix B»:

1 flac. monodose + siringa - A.I.C. n. 026653016/M;

1 flac. monodose - A.I.C. n. 026653028/M;

10 flac. monodose + siringhe - A.I.C. n. 026653030/M;

25 flac. monodose + siringhe - A.I.C. n. 026653042/M;

BB 1 flac. 10 mcg + siringa - A.I.C. n. 026653055/M;

BB 25 flac. 10 mcg + siringhe - A.I.C. n. 026653067/M;

siringa preriempita sosp. iniett. 1 ml/20 mcg - A.I.C. n. 026653079/M;

10 siringhe preriempite sosp. iniett. 1 ml/20 mcg - A.I.C. n. 026653081/M;

siringa preriempita sosp. iniett. 0,5 ml/10 mcg - A.I.C. n. 026653093/M;

10 siringhe preriempite sosp. iniett. 0,5 ml/10 mcg - A.I.C. n. 026653105/M.

possono essere dispensati per ulteriori quarantacinque giorni a partire dal 20 luglio 2005, data di scadenza dei sessanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/1885 del 4 maggio 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 maggio 2005, n. 117, senza ulteriore proroga.

05A07182

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Tetravac»

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 142 del 6 luglio 2005

Società: Sanofi Pasteur MSD Snc.

Specialità medicinale: TETRAVAC.

Oggetto: provvedimento di modifica UPC, proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda ed al fine di evitare carenze, i lotti delle confezioni della specialità medicinale: «Tetravac»:

1 siringa preriempita monodose sospensione 0,5 ml con ago - A.I.C. n. 034127011/M;

10 siringhe preriempite monodose sospensione 0,5 ml con ago - A.I.C. n. 034127023/M;

1 siringa preriempita monodose sospensione 0,5 ml senza ago - A.I.C. n. 034127035/M;

10 siringhe preriempite monodose sospensione 0,5 ml senza ago - A.I.C. n. 034127047/M;

10 siringhe preriempite con nuovo cappuccio copriago, da 0,5 ml - A.I.C. n. 034127050/M;

1 siringa preriempita con nuovo cappuccio copriago da 0,5 ml - A.I.C. n. 034127062/M.

possono essere dispensati per ulteriori trenta giorni a partire dal 12 luglio 2005, data di scadenza dei sessanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/1853 del 14 aprile 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 2005, n. 110, senza ulteriore proroga.

05A07181

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Saizen»

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 143 del 6 luglio 2005

Società: Industria Farmaceutica Serono S.p.a.

Specialità medicinale: SAIZEN.

Oggetto: provvedimento di modifica UPC, proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Saizen»:

1 flaconcino polv. 8 mg + 1 cartuccia solv. inseriti in un dispositivo per la ricostituzione - A.I.C. n. 026863100/M;

5 flaconcini polv. 8 mg + 5 cartucce solv. inseriti in un dispositivo per la ricostituzione - A.I.C. n. 026863112/M.

possono essere dispensati per ulteriori quarantacinque giorni a partire dal 13 luglio 2005, data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/1804 del 25 marzo 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 2005, senza ulteriore proroga.

05A07180

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di giugno 2005, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2004 e 2005 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2004	Giugno	123,3	2,2	4,6
	Luglio	123,4	2,1	4,6
	Agosto	123,6	2,1	4,6
	Settembre	123,6	1,8	4,4
	Ottobre	123,6	1,7	4,1
	Novembre	123,9	1,7	4,1
	Dicembre	123,9	1,7	4,0
	Media	*123,2*		
2005	Gennaio	123,9	1,6	3,6
	Febbraio	124,3	1,6	3,8
	Marzo	124,5	1,6	3,6
	Aprile	124,9	1,7	3,7
	Maggio	125,1	1,7	3,8
	Giugno	125,3	1,6	3,9

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentoottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1992 è risultato pari a 398,4 (trecentonovantottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1993 è risultato pari a 415,2 (quattrocentoquindicivirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1994 è risultato pari a 430,7 (quattrocentotrentavirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1995 è risultato pari a 455,8 (quattrocentocinquantacinquevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1996 è risultato pari a 473,7 (quattrocentosettantatrevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1997 è risultato pari a 480,5 (quattrocentoottantavirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1998 è risultato pari a 489,2 (quattrocentottantanovevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1999 è risultato pari a 496,5 (quattrocentonovantaseivirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 2000 è risultato pari a 509,6 (cinquecentonovevirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 2001 è risultato pari a 524,2 (cinquecentoventiquattrovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 2002 è risultato pari a 536,0 (cinquecentotrentaseivirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 2002, agli effetti predetti, risulta pari a più 382,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 2003 è risultato pari a 548,3 (cinquecentoquarantottovirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 2003, agli effetti predetti, risulta pari a più 393,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 2004 è risultato pari a 560,6 (cinquecentosessantavirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 2004, agli effetti predetti, risulta pari a più 404,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 2005 è risultato pari a 569,7 (cinquecentosessantanovevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 2005, agli effetti predetti, risulta pari a più 412,5.

05A07252

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Iscrizione ed ampliamenti delle ditte abilitate nell'albo di cui al nuovo regolamento albo dei depositari A.G.E.A., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 3 gennaio 2005.

Con delibera del Consiglio di amministrazione dell'A.G.E.A. n. 94 del 15 giugno 2005, è iscritta nell'albo dei depositari di cui al nuovo regolamento albo dei depositari A.G.E.A., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 3 gennaio 2005, la sotto indicata ditta per il magazzino e per la capacità ricettiva a fianco indicata:

Settore merceologico «Zucchero»

N°. Matr.	Ditta	Magazzino/Silos	Cap.Tot. TN
09/ZU	Marconi Docks S.r.l.	Pontelagoscuro (FE)	8.000

Con delibera del Consiglio di amministrazione dell'A.G.E.A. n. 94 del 15 giugno 2005, sono state ampliate, ai sensi dell'art. 8 del nuovo regolamento albo dei depositari «Zuchero», le capacità ricettive, attraverso la iscrizione di ulteriori magazzini, relativamente alle sotto specificate ditte, iscritte all'albo dei depositari dell'A.G.E.A. con la delibera n. 86 del 10 maggio 2005:

Settore merceologico zucchero

N°. Matr.	Ditta	Magazzino/Silos	Cap.Tot. TN
03/ZU	Borsari E. & C. S.r.l.	Nonantola (MO)	51.000
		Castelvetro Piacentino (PC) V.Lombardi, 12/A	6.000
		Bondeno (FE)	13.900
04/ZU	Eridania Sadam S.p.a.	Castiglion Fiorentino (AR)	30.000
08/ZU	Italia Zuccheri S.p.a.	Bondeno (FE)	21.500
		Casei Gerola (PV)	63.500

05A07217

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al titolo riguardante la «Circolare 27 maggio 2005. Leggi di incentivazione alle imprese. Schema di garanzia fidejussoria per l'erogazione della prima quota a titolo di anticipazione.». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 9 giugno 2005).

Nel titolo della circolare citata in epigrafe, pubblicato sia alla pag. 2 del «Sommario» che alla pag. 28, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Circolare 27 maggio 2005.», leggasi: «Circolare 27 maggio 2005, *n. 970776*.».

05A07253

Comunicato relativo al titolo dell'estratto riguardante il decreto 8 giugno 2005 del Ministero delle attività produttive, recante: «Revoca dell'autorizzazione ad esercitare in regime di magazzino generale alla "Magazzini generali di Cremona", in Cremona». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 142 del 21 giugno 2005).

Il titolo dell'estratto citato in epigrafe, pubblicato sia alla pagina 3 del «Sommario» che alla pagina 63, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi sostituito dal seguente: «Revoca dell'autorizzazione ad esercitare in regime di magazzino generale alla B.S.L. Bertola Servizi logistici S.p.A., in Cremona».

05A07211

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501166/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€ **320,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€	1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100050719

€ 1,00